



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)

dal Ministro della giustizia (NORDIO)

dal Ministro della difesa (CROSETTO)

dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

e dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità (ROCCELLA)

di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)

con il Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)

e con il Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2026

Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	43
Dichiarazione di esclusione dell'AIR	»	92
Disegno di legge	»	95

ONOREVOLI SENATORI. –

Il presente disegno di legge, suddiviso in cinque capi, reca “Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno” ed è composto da **32 articoli** che, di seguito, si illustrano.

CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 1 (*Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*)

La proposta normativa interviene sull’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), al fine di introdurre una nuova e specifica ipotesi di avviso orale con divieto di radunarsi in determinati luoghi pubblici o aperti al pubblico, al fine di rafforzare gli strumenti di prevenzione nei confronti di condotte plurisoggettive, in particolare “di gruppo”, in contesti di aggregazione pubblica, caratterizzate da intimidazione, grave molestia o violenza su persone o cose, e in grado di perturbare la libera e pacifica fruibilità dei predetti luoghi e di determinare una situazione di concreto pericolo per la sicurezza, al contempo incidendo anche sul livello di insicurezza percepita.

L’intervento si colloca nel quadro delle misure di prevenzione personali applicate dal Questore, in cui l’art. 3 già comprende l’avviso orale “semplice” (commi 1-3 *bis*) e l’avviso orale con divieto di possesso o utilizzo di specifici beni e strumenti (commi 4 e 5), nonché – tramite proposta al giudice – i divieti di utilizzo di cellulari, piattaforme telematiche e servizi informatici (commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*).

La disposizione che si propone introdurre è costituita dal comma 5-*bis* dell’articolo 3, che consente al Questore, al ricorrere di determinati presupposti soggettivi e oggettivi, di disporre l’avviso orale con un divieto di radunarsi con una o più persone coinvolte in condotte intimidatorie, moleste o violente in luogo pubblico o aperto al pubblico, nei confronti di soggetti già destinatari di talune misure di prevenzione (avviso orale o foglio di via obbligatorio, nonché le varie fattispecie di “dacur” o “daspo urbano” previste dagli artt. 10, 13 e 13-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2017, in materia di sicurezza urbana), ovvero di pregresse condanne per delitti contro la persona o il patrimonio commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Rispetto alla disciplina previgente, che non contempla un divieto di radunarsi collegato all’avviso orale, la proposta colma un vuoto relativo alle situazioni in cui la pericolosità deriva in modo qualificato dalla presenza di più soggetti minacciosi, molesti o turbolenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico e dalla dinamica di gruppo che in alcuni casi favorisce e rafforza atteggiamenti aggressivi od ostili o il compimento di atti violenti o comunque illeciti.

Più in particolare, il **comma 1, lett. a), n 1)**, introduce, dopo l’attuale comma 5 dell’articolo 3, il nuovo comma 5-*bis*, che disciplina l’“avviso orale con divieto di radunarsi”.

Il comma 5-*bis* di nuovo conio prevede che, ferme restando le disposizioni del citato decreto-legge n. 14 del 2017, il Questore possa intervenire quando cinque o più persone, anche in forma di gruppo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, tengano comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose.

Si tratta di una fattispecie che mira a intercettare e prevenire fenomeni di violenza di gruppo o di grave disturbo dell'ordine e della sicurezza pubblica in contesti "aperti", connotati da un numero minimo di partecipanti (cinque) e da condotte qualificabili come intimidatorie, moleste in misura grave o violente.

In presenza di tali condotte, il Questore può disporre l'avviso orale con il divieto di radunarsi con una o più delle medesime persone, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Dal punto di vista soggettivo, il nuovo comma 5-*bis* circoscrive l'applicazione della misura preventiva a soggetti che presentino un indice di pericolosità qualificata, individuato alternativamente in:

- precedente sottoposizione, nei cinque anni precedenti, a provvedimenti di cui al medesimo articolo 3 (avviso orale) o all'articolo 2 (foglio di via obbligatorio) dello stesso Codice antimafia (soggetti destinatari di misure di prevenzione personali), ovvero ai provvedimenti di cui agli articoli 10, 13 e 13-*bis* del ripetuto D.L. n. 14 del 2017 (divieti di accesso ad aree e luoghi urbani, scuole, plessi scolastici, sedi universitarie e pubblici esercizi, nonché locali di pubblico spettacolo o trattenimento);

oppure

- condanna, anche con sentenza non definitiva, nel medesimo arco temporale di cinque anni, per delitti contro la persona o contro il patrimonio di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico.

In tal modo, la proposta collega l'avviso orale con divieto di radunarsi ad un pregresso "precedente" di prevenzione a carico del soggetto, oppure a una pregressa responsabilità penale per reati contro la persona o il patrimonio, commessi in contesti analoghi a quelli in cui si manifestano le condotte di gruppo oggetto di prevenzione. La previsione di un limite temporale di cinque anni, inoltre, rinsalda il carattere di attualità della pericolosità sociale considerata.

La **lettera a), n. 2)**, dello stesso **comma 1**, interviene invece sul comma 6 dell'articolo 3 del Codice antimafia, che disciplina le forme di opposizione ai divieti disposti con l'avviso orale.

A normativa vigente, il comma 6 stabilisce che il divieto di cui ai commi 4 e 5 (ossia il divieto di possedere o utilizzare determinati oggetti o strumenti "pericolosi", applicabile anche ai sorvegliati speciali), adottato nei confronti di un maggiorenne, è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica; lo stesso divieto di possesso od utilizzo di oggetti o strumenti pericolosi, se adottato nei confronti di un minorenni, è invece opponibile davanti al Tribunale per i minorenni.

Il **n. 2)** estende l'ambito dei divieti opponibili al Tribunale in composizione monocratica, richiamando anche il nuovo divieto di radunarsi di cui al comma 5-*bis* (**2.1)**), nonché integra la disciplina relativa ai minorenni, includendo anche il nuovo divieto di radunarsi tra quelli opponibili al Tribunale per i minorenni (**2.2)**).

In tal modo, la proposta allinea il regime delle impugnazioni del nuovo divieto di radunarsi a quello già previsto per i divieti di cui ai commi 4 e 5, assicurando, per i maggiorenni, la possibilità di proporre opposizione al Tribunale in composizione monocratica, e, per i minorenni, la competenza del Tribunale per i minorenni.

Ciò garantisce la coerenza sistematica e la piena tutela giurisdizionale anche rispetto alla nuova misura, evitando vuoti di tutela o regimi differenziati ingiustificati.

La **lettera b) del comma 1**, infine, interviene sull'articolo 76, comma 2, del Codice antimafia, che disciplina le sanzioni penali per la violazione dei divieti imposti con l'avviso orale, al fine di includere espressamente anche il nuovo comma 5-*bis* tra le ipotesi la cui violazione è penalmente sanzionata con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.549 a 5.164 euro.

In tal modo, si realizza il raccordo necessario tra la nuova misura di prevenzione personale (l'avviso orale con divieto di radunarsi) e il sistema sanzionatorio previsto dal Codice antimafia, assicurando che la violazione del divieto di radunarsi sia soggetta al medesimo regime penale previsto per la violazione degli altri divieti connessi all'avviso orale.

Sotto questo profilo, si aggiunge che la violazione dell'avviso orale con divieto di radunarsi, oltre a integrare gli estremi delle fattispecie penali previste dal suddetto art. 76, comma 2, del Codice

antimafia, sarà pure valutabile quale elemento sintomatico di pericolosità sociale del soggetto interessato, e come tale può costituire uno dei presupposti per la proposta e l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 6 dello stesso Codice, nell'ambito della composita valutazione discrezionale demandata all'Autorità di pubblica sicurezza (in chiave propositiva) e all'Autorità giudiziaria (in ottica decisoria).

In conclusione, la proposta normativa persegue l'obiettivo di rafforzare la capacità preventiva dell'avviso orale del Questore in relazione a fenomeni di violenza e di grave turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica in contesti di gruppo e in luoghi pubblici o aperti al pubblico, innestandosi in modo coordinato nel corpo dell'articolo 3 del d.lgs. n. 159/2011 e nel sistema delle misure di prevenzione personali, senza alterarne la struttura di fondo e le garanzie procedurali.

Articolo 2 (Modifiche al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59)

L'aumento di episodi di criminali (atti di violenza, minacce, vandalismo e molestie) condotti da bande di minorenni o poco più che maggiorenni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico come piazze, giardini pubblici e stazioni, costituisce uno dei segnali più evidenti e allarmanti del disagio e della "devianza urbana giovanile".

I fenomeni in parola, che hanno alla base una pluralità di fattori, spesso interconnessi, quali il contesto familiare, sociale e economico, la dispersione scolastica, la qualità dell'ambiente urbano e, non ultimo, l'utilizzo improprio delle tecnologie informatiche, generano un diffuso senso di insicurezza e paura nei cittadini.

Al riguardo, si evidenzia che la percentuale maggiore dei giovani che si uniscono in vere e proprie "bande criminali" provengono dalle zone più periferiche e degradate delle grandi aree metropolitane. Il degrado urbano, infatti, genera alienazione, perdita di punti di riferimento, senso di abbandono nei giovani, diventando così, per quest'ultimi, un incentivo per intraprendere veri e propri percorsi criminali.

In questo contesto, le violenze, gli atti vandalici, le minacce e le estorsioni diventano un mezzo per riaffermare la propria identità e cercare un riscatto sociale, da esibire sui "social network" per guadagnare popolarità e approvazione all'interno della propria cerchia relazionale.

L'intervento normativo in parola, pertanto, risulta funzionale a potenziare gli strumenti preventivi e di intervento delle Forze dell'ordine a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento:

- al controllo preventivo di giovani (anche minorenni), in situazioni caratterizzate da un consistente afflusso di persone, soprattutto nelle zone della c.d. "movida";
- alla possibilità di procedere all'identificazione sul posto, nonché di accompagnare in caserma e trattenere, per un tempo predeterminato e limitato, giovani, allo scopo di compiere gli accertamenti necessari ad identificarli compiutamente, nonché i conseguenti atti di polizia.

La finalità dell'intervento, dunque, è quella di attagliare i controlli di polizia alle esigenze operative più attuali, connesse a luoghi ad alta concentrazione sociale, spesso teatro di fenomeni di devianza/eventi criminali, rispetto alle quali un'azione preventiva (come può essere ritenuta la compiuta identificazione) può riuscire ad impedire la commissione di reati.

In tale quadro, la norma aggiunge un nuovo comma 3-ter all'art. 11-bis del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati) estendendo l'ambito applicativo dell'istituto dell'accompagnamento e del trattenimento presso gli uffici di polizia (già previsto dal comma 1 nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti in occasione di manifestazioni) anche nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione di reati idonei a turbare l'ordine e la sicurezza pubblica in "luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone", quali, ad esempio, le aree interessate dai fenomeni della cosiddetta "movida".

In linea con quanto previsto dalla citata disposizione in materia di fermo, l'istituto in parola può trovare applicazione nei confronti di soggetti rispetto ai quali, sulla base di specifiche e concrete

circostanze di tempo e di luogo e di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati al comma 1 del citato articolo 11-bis, quali armi od oggetti atti ad offendere o di particolari strumenti da punta e da taglio, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi nel corso dei cinque anni precedenti, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza.

Restano, inoltre, integralmente applicabili le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 3-bis del citato articolo 11-bis, concernenti le modalità di esecuzione della misura, la durata del trattenimento e le ulteriori garanzie previste a tutela dell'interessato.

Conseguentemente, dell'ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e dei relativi presupposti è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che questi non ricorrono, ordina il rilascio della persona accompagnata. Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto.

Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, le predette notizie sono date al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono informati senza ritardo dell'accompagnamento e sono altresì invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minorenne all'atto del rilascio.

Articolo 3 (*Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni*)

Con l'articolo in esame, si interviene sul Titolo III del Libro primo del codice penale, dedicato ai delitti in generale, aggiungendo al primo comma dell'articolo 61 (circostanze aggravanti comuni), dopo il numero 11-*undecies*, due nuove aggravanti: 11-*duodecies* e 11-*terdecies*.

In particolare, l'aggravante di cui al n. 11-*duodecies* trova applicazione nei delitti non colposi contro la vita, l'incolumità individuale e la libertà morale per il caso in cui il fatto sia commesso contro gli iscritti all'albo, negli elenchi o nel registro dei giornalisti, ovvero contro i direttori di testate giornalistiche o di altre riviste o pubblicazioni, non iscritti all'albo, durante lo svolgimento delle proprie funzioni o a causa di esse.

Sul punto si rappresenta che il Centro di coordinamento dell'attività di monitoraggio, analisi e scambio permanente di informazioni sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti, istituito presso il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), svolge una costante attività di monitoraggio e contrasto alle aggressioni e alle minacce nei confronti dei rappresentanti della stampa, raccogliendo dati e proponendo iniziative. In particolare, l'Organismo permanente di supporto del citato Centro di coordinamento ha continuato a svolgere un'attività di approfondimento delle circostanze in cui si sono verificati alcuni episodi di aggressione fisica in danno di cronisti della carta stampata anche con l'obiettivo di assicurare i rappresentanti del mondo dell'informazione sull'attenzione riservata dal Ministero dell'interno al tema della salvaguardia del diritto della libertà di stampa sancito dall'articolo 21 della Carta costituzionale. L'esame dei dati statistici emersi dall'analisi effettuata dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ha evidenziato, per il 2024, un incremento degli atti intimidatori del 16,3%, rispetto all'anno precedente, registrando 114 episodi a fronte dei 98 del 2023, nonché un aumento del 10% dei cronisti ai quali sono state assegnate misure di protezione. Il fenomeno degli atti intimidatori è particolarmente sensibile in questo momento storico, sia per la minaccia dei diritti individuali degli operatori dell'informazione, sia perché mette in discussione la libertà di espressione e il funzionamento stesso della democrazia.

Con la disposizione di cui al n. 11-*terdecies* si introduce una nuova circostanza aggravante comune applicabile quando il delitto sia commesso da un soggetto che si sia sottratto, senza un giustificato

motivo, all'esecuzione di una decisione di rimpatrio adottata per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o adottata nei confronti di persone appartenenti alle categorie indicate dagli articoli 1, 4 e 16 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, purché la decisione sia stata regolarmente notificata e sia ancora efficace, ovvero nel caso in cui il colpevole ha trasgredito il divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 13-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il soggetto autore del delitto deve essere già destinatario di una decisione di espulsione o di allontanamento, adottata dall'autorità nazionale o provinciale di pubblica sicurezza, per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ovvero qualora nei confronti dello stesso siano state applicate (dal questore) misure di prevenzione personali e patrimoniali ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 159/2011 e (a cura dell'autorità giudiziaria) misure di prevenzione personali o patrimoniali comminate ai sensi dei successivi articoli 4 e 16. Il questore applica le misure di cui all'articolo 1 in favore di soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi, o che per la condotta e il tenore di vita fanno ritenere che vivano, anche in parte, con i proventi di attività delittuose o che sono dediti alla commissione di reati che, tra l'altro, offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica oppure nel caso di reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla normativa vigente. Mentre, l'autorità giudiziaria adotta le proprie misure di prevenzione (ai sensi degli articoli 4 e 16) oltre che a soggetti già destinatari della misura di prevenzione questorile anche nei confronti, per esempio, degli indiziati di reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale.

La disposizione attribuisce rilevanza, quindi, non a una condizione personale dell'autore del reato, ma a una specifica e attuale condotta di inosservanza di un provvedimento dell'autorità. Sotto tale profilo, essa si differenzia dall'aggravante prevista dall'articolo 61, n. 11-bis, del codice penale, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 249 del 2010, in quanto fondata sulla mera condizione di soggiorno irregolare dello straniero anziché su una condotta ulteriore e autonomamente valutabile dell'agente. Il maggiore disvalore del fatto è individuato nella commissione del reato durante il periodo in cui il soggetto continua consapevolmente, e senza un giustificato motivo, a sottrarsi all'esecuzione di una decisione di rimpatrio legalmente adottata e notificata. L'aggravante risulta, pertanto, ragionevolmente correlata al fatto commesso, poiché valorizza una persistente condotta di elusione di un provvedimento dell'autorità che permane nel momento della realizzazione del reato.

La proposta rispetta, altresì, il principio di proporzionalità, in quanto l'aggravamento sanzionatorio discende dall'accertamento di una condotta ulteriore rispetto al reato commesso e non da una qualità personale dell'autore. Dunque, la disposizione esclude ogni forma di responsabilità fondata sul mero status soggettivo o su presunzioni di pericolosità, poiché l'aumento di pena è subordinato alla prova della sottrazione all'esecuzione di una decisione di rimpatrio valida, efficace e notificata all'interessato fondata, per l'appunto, sulla valutazione del profilo di pericolosità dell'individuo.

Infine, l'aggravante concorre a rafforzare l'effettività delle decisioni di rimpatrio, incentivando l'osservanza degli obblighi di allontanamento e cooperazione sanciti dalle discipline unionali di settore.

Articolo 4 (*Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di danneggiamento*)

La proliferazione di atti violenti, intimidatori, di vandalismo e di molestie nei luoghi pubblici e aperti al pubblico rappresenta oggi una delle manifestazioni più visibili, distruttive e preoccupanti del disagio e della “devianza urbana giovanile” di gruppo.

All'interno di questo panorama, il danneggiamento dei beni mobili e immobili altrui - sia pubblici che privati - non costituisce un mero illecito contro il patrimonio, bensì una condotta marcatamente antisociale posta in essere da gruppi o “bande giovanili”.

I comportamenti in parola spaziano dall'occupazione aggressiva degli spazi urbani al danneggiamento sistematico del patrimonio comune (*arredi urbani, mezzi di trasporto, facciate di*

edifici), provocando un diffuso senso di insicurezza nei cittadini e una grave lesione del decoro cittadino, in particolar modo nelle grandi aree metropolitane.

La peculiarità di tali condotte risiede nella dinamica associativa: gli atti vandalici e distruttivi vengono utilizzati come strumento di affermazione identitaria all'interno del gruppo e, frequentemente, vengono esibiti sulle piattaforme digitali per ottenere visibilità e consenso sociale nei propri “*network*” di riferimento.

L'attuale formulazione dell'articolo 635 del codice penale non appare pienamente calibrata per colpire con la dovuta severità la specifica condotta del danneggiamento commesso “*in branco*”, il quale presenta un disvalore sociale e una capacità di intimidazione e di degrado nettamente superiori rispetto al fatto commesso dal singolo.

L'intervento normativo proposto, pertanto, mira a potenziare gli strumenti sanzionatori a disposizione dell'ordinamento per arginare e contrastare i fenomeni di micro-criminalità e vandalismo legati alle “*bande giovanili*” e alla c.d. “*Mala Movida*”.

A tal fine, si introduce un'apposita ipotesi aggravata all'interno dell'articolo 635 del codice penale (*tramite l'inserimento di un nuovo comma*), funzionale a punire con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro, le condotte di cui ai commi primo e secondo del medesimo articolo (*distruzione, dispersione, deterioramento di cose mobili o immobili altrui con o senza violenza fisica/minacce nei confronti della persona*) commesse da cinque o più persone.

Il forte inasprimento edittale risponde alla necessità di offrire una risposta sanzionatoria proporzionata alla gravità e all'allarme sociale generato da tali condotte collettive.

Per le medesime finalità, ed al fine di introdurre strumenti procedurali in grado di assicurare l'immediata o tempestiva efficacia dell'azione delle Forze di polizia, si apportano modifiche agli articoli 381 e 382-bis del codice di procedura penale includendo la nuova aggravante di “*danneggiamento di gruppo*” tra le ipotesi in cui è possibile procedere all'arresto facoltativo in flagranza e all'arresto differito, già disciplinato per altri reati di particolare allarme sociale. Spesso, infatti, le dinamiche della c.d. “*Mala Movida*” e delle aggressioni vandaliche di gruppo rendono estremamente rischioso o materialmente impossibile l'intervento repressivo immediato sul posto da parte degli agenti, per ragioni di ordine pubblico o per il rapido dileguarsi dei responsabili.

Articolo 5 (*Modifiche al codice di procedura penale in materia di occupazione arbitraria di immobili*)

La disposizione interviene sull'articolo 321-bis, comma 2, del codice di procedura penale, sopprimendo le parole “*nei casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante*”. In tal modo, si estende la gamma dei casi in cui possono aver luogo le attività di cui all'articolo 55 del medesimo codice, il quale attribuisce alla polizia giudiziaria il compito di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, consentendo interventi rapidi, anche per lo sgombero di immobili occupati abusivamente. Quest'ultima norma permette di allontanare gli occupanti e ripristinare il legittimo possesso del titolare, anche quando l'immobile non è l'unica abitazione del denunciante (per esempio, nel caso di “*seconda casa*”).

Articolo 6 (*Modifiche al codice penale*)

La norma apporta modifiche all'articolo 185 del codice penale in materia di restituzioni e risarcimento del danno conseguenti da reato, prevedendone l'esclusione se la condotta costituente reato è stata realizzata dalla persona offesa in occasione della commissione, da parte del danneggiato, di specifiche fattispecie di reato che offendono la libertà sessuale della persona (violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo) ovvero di odiosi delitti contro il patrimonio mediante violenza o minaccia (furto in abitazione, rapina e sequestro di persona a scopo di estorsione).

La disposizione, dunque, è volta escludere espressamente che l'autore di taluno dei delitti citati possa chiedere e ottenere le restituzioni e il risarcimento dei danni eventualmente cagionatogli dalla vittima di quelle forme di aggressione che ingenerano in chi le subisce gravi turbamenti e reazioni difensive

di “tipo istintivo”, determinate dalla violazione della sfera più intima della persona, ovvero in quanto occorse nei luoghi in cui ciascuno dovrebbe sentirsi maggiormente al sicuro o che comunque, sulla base delle modalità della condotta illecita, sono tali da ingenerare un forte senso di insicurezza e pericolo per la propria vita.

CAPO II – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E PER IL SUPPORTO ALLE FAMIGLIE NELLA FUNZIONE EDUCATIVA

Articolo 7 (*Rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie*)

La disposizione è connotata da carattere di urgenza stante l'emersione di fenomeni di disagio giovanile, il quale ha forme nuove ma affonda le radici nelle profonde trasformazioni che stanno segnando la nostra società. Queste trasformazioni sono accentuate dalla pervasività delle tecnologie digitali, ma sono anche affetto dei mutamenti demografici che nel tempo hanno contribuito a smagliare le reti parentali e comunitarie, alimentando una crisi educativa che ha nella solitudine delle famiglie una delle principali concause.

Per questo una risposta tempestiva e urgente al disagio giovanile non può non considerare l'esigenza di mettere a disposizione delle famiglie strumenti di carattere sussidiario, che favoriscano tanto la mutua interazione quanto l'alleanza con le altre realtà educative e di socializzazione presenti sul territorio, a cominciare dalla scuola e dalle aggregazioni sportive.

L'intervento normativo va valutato quale strumento di prevenzione, non più procrastinabile, e mira fra l'altro a dare strutturazione e sostegno a buone pratiche già sperimentate sui territori. Nello specifico, vengono introdotte misure di prevenzione e contrasto del disagio giovanile attraverso il supporto al ruolo genitoriale, realizzato mediante le reti territoriali dell'alleanza educativa.

Come è noto, l'impatto dei profondi mutamenti che stanno attraversando la società, soprattutto in ambito giovanile, si riverberano, oltre che sulle famiglie, anche sulle istituzioni e sulle realtà educative e di socializzazione, a cominciare da quelle scolastiche e sportive. Tutto ciò ha comportato nel tempo la necessità di doversi avvalere di nuovi spazi, nuove progettualità e risorse per supportare l'empowerment della “comunità educante”.

Nel contesto sopra delineato si inserisce la proposta normativa in commento, finalizzata a istituire la rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie, che mette in contatto gli attori di riferimento, segnatamente le famiglie, che liberamente possono aderirvi, e i rappresentanti delle scuole e delle attività sportive, presenti sul territorio.

Le famiglie potranno così beneficiare a livello territoriale di spazi dedicati e valorizzare in essi gruppi di professionisti. In particolare, l'attività della rete territoriale è finalizzata al sostegno, al potenziamento e allo sviluppo delle capacità e delle risorse educative e relazionali della famiglia, che costituiscono la base del benessere sociale.

Segnatamente, il **comma 1** istituisce, nell'ambito territoriale dei Centri per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, lett. e-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie, prevedendo che la stessa sia costituita da rappresentanti delle famiglie presenti sul territorio, così come da figure di riferimento individuate dalle istituzioni scolastiche referenti ed operatori del mondo della scuola, del mondo sportivo, anche mediante programmi educativi basati sull'attività sportiva.

Quanto ai Centri per la famiglia, si ricorda che essi sono una sorta di *hub* sul territorio, punti di riferimento a sostegno della genitorialità, che operano aiutando le famiglie a conoscere gli strumenti a loro disposizione, a orientarsi, ad affrontare situazioni e problematiche specifiche, in ottica non sostitutiva ma sussidiaria, poiché è finalizzata a coinvolgere le famiglie stesse nella promozione di un lavoro di rete tra diversi soggetti e istituzioni territoriali, riconoscendo a ciascuno la propria specificità e facendo in modo che, questa possa essere valorizzata per l'obiettivo di bene comune che l'Alleanza si prefigge e, in senso più ampio, per il benessere delle comunità e dei territori.

Il **comma 2** rimanda a un decreto dell'autorità politica con delega alle politiche per la famiglia l'individuazione della governance e delle modalità operative della rete, anche con riferimento alla valutazione e alla gestione dei progetti di cui al comma 3. La norma anticipa taluni criteri che il successivo decreto dovrà tenere in considerazione per quanto attiene alla sede, punto di riferimento delle reti. In particolare, è previsto che la sede dovrà essere disponibile ad accogliere le famiglie in orari e modalità consone con le necessità di conciliazione dei tempi di lavoro e assistenza familiare, e può essere situata all'interno del Centro per la famiglia del territorio o nell'ambito di spazi dedicati all'attività sportiva o ludico motoria.

Il **comma 3** prevede che a decorrere dall'anno 2026, nell'ambito delle risorse destinate ad iniziative a favore della famiglia, e segnatamente il fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota sia destinata a finanziare i progetti frutto della coprogettazione e coprogrammazione, predisposti dalla rete territoriale dell'alleanza, per le finalità indicate al comma 1. di cui al comma 1, per le finalità ivi indicate

Da ultimo, la disposizione di cui al **comma 4** mira a valorizzare la scuola come soggetto attivo della rete territoriale dell'alleanza educativa con le famiglie e come luogo di socializzazione, incontro e inclusione, contribuendo alla costruzione di una comunità educante capace di sostenere studenti e famiglie in un percorso condiviso di crescita della persona. In tale prospettiva, la norma rafforza l'alleanza educativa tra scuola e famiglia, riconoscendo alle istituzioni scolastiche un ruolo centrale nell'individuare e rispondere ai bisogni socioculturali emergenti, in particolare nei contesti caratterizzati da maggiore vulnerabilità.

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa e progettuale, le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento a quelle coinvolte nei Piani "Agenda Sud" e "Agenda Nord" e alle altre realtà che operano in contesti vulnerabili, possono promuovere progetti rivolti a famiglie e studenti, diretti a prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione sociale e povertà educativa. Tali interventi mirano a sostenere e rafforzare il ruolo educativo delle famiglie, favorendo una partecipazione attiva e consapevole ai percorsi formativi degli studenti, anche attraverso il consolidamento del patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia, quale strumento essenziale per la condivisione di responsabilità e azioni educative.

La disposizione si inserisce in continuità con i Piani "Agenda Sud" e "Agenda Nord", strumenti fondamentali per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali negli apprendimenti, con particolare attenzione alle scuole in condizioni di fragilità, piani che già prevedono il rafforzamento dell'alleanza educativa con le famiglie mediante iniziative volte al loro diretto coinvolgimento e alla partecipazione attiva nel percorso educativo e formativo dei propri figli. La misura normativa tiene conto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità già previsti dai progetti nazionali.

CAPO III - MISURE IN MATERIA DI POTENZIAMENTO OPERATIVO DELLE FORZE DI POLIZIA

Articolo 8 (*Potenziamento dei presidi della Polizia di Stato sul territorio*)

Al fine di corrispondere alle maggiori esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione generale e di repressione di reati, anche a fronte della crescente minaccia terroristica, la previsione di cui al **comma 1**, in aderenza alle preminenti esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e ferma restando, per quanto non innovato, la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza definita del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, è volta a specificare il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3) del citato d.P.R. introducendo un'ulteriore opzione organizzativa con cui modulare le articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

In particolare, la disposizione consente di istituire posti di polizia distaccati, mediante le procedure che regolano la costituzione dei presidi territoriali di cui al decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, dipendenti dalle questure o dai commissariati distaccati di pubblica sicurezza, per lo svolgimento di altri compiti istituzionali e per le esigenze di controllo del territorio, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri, ai centri commerciali, alle zone industriali e alle località turistiche, anche di carattere temporaneo, a integrazione di quanto disposto dal richiamato art. 2, comma 1, lettera a), n. 3. La norma pertanto consente, a differenza di quanto previsto dalle disposizioni vigenti, l'istituzione dei posti di polizia distaccati anche in comuni non capoluogo di provincia con le procedure previste dell'articolo 9, commi 1 e 2, del citato d.P.R. n. 208 del 2001, cosicché le nuove istituzioni, a mente delle suddette disposizioni, dovranno avvenire nell'ambito degli organici della Polizia di Stato, delle complessive assegnazioni di personale, dei posti di funzione, delle dotazioni tecnico-logistiche esistenti e delle assegnazioni annuali di risorse finanziarie. La norma specifica, infine, che restano ferme le competenze del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in materia di istituzione e soppressione di posti fissi o stazioni temporanee previste dall'articolo 164, comma 2, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Al **comma 2** la disposizione chiarisce che le modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, al fine di adeguarne le disposizioni a quanto previsto dal comma 1, nonché di migliorare la funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in via ordinaria potranno essere adottate con procedura semplificata, nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e su deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il **comma 3** introduce, infine, una clausola di invarianza prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9 (*Potenziamento dell'azione di vigilanza dei litorali*)

La disposizione in esame mira a consentire, nel rispetto dell'assetto di competenze delineato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, l'utilizzo, da parte della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, di natanti, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in un numero complessivo massimo di 40 unità per ciascuna Amministrazione, in aggiunta o in sostituzione alle moto d'acqua, al fine di potenziare l'attività di vigilanza dei litorali.

Più nel dettaglio, tale previsione si rende necessaria per soddisfare l'esigenza di incrementare l'attività di polizia, nell'ambito della vigilanza dei litorali marini, attraverso l'impiego di strumenti che garantiscano una maggiore efficacia sia sotto il profilo tecnico che della sicurezza del personale impiegato in tali servizi.

Invero, l'utilizzo delle sole moto d'acqua, pur assicurando il veloce raggiungimento di specchi marini interdetti ad altre imbarcazioni, presenta criticità in relazione ad alcuni interventi di polizia come, ad esempio, l'identificazione o il soccorso o il salvamento in acqua nell'ambito delle attività di vigilanza poste in essere nelle acque prospicienti i litorali o nelle immediate vicinanze. Tali criticità sono superate attraverso l'impiego, in affiancamento alle moto d'acqua o in loro sostituzione, di natanti idonei alla vigilanza dei litorali, consentendo anche la possibilità di intervenire, in sicurezza, in porzioni di territorio non navigabili o nelle immediate vicinanze del litorale medesimo.

A tal proposito, alla luce della diversa conformazione morfologica delle coste italiane, sono state individuate imbarcazioni che, in caso di necessità, sarebbero in grado, quale "proiezione operativa", anche di raggiungere il litorale e di "spiaggiare".

L'intervento normativo lascia inalterato l'attuale assetto di competenze previsto dalla normativa vigente sui comparti di specialità, mirando a soddisfare unicamente le esigenze tecniche e di sicurezza

connesse alla necessità di svolgere le normali attività di polizia sui litorali, d'intesa con il comando operativo aeronavale della Guardia di finanza.

Per ciò che concerne la Polizia di Stato, la norma prevede un arco temporale dal 2028 al 2031, alla luce di valutazioni che tengono conto della complessità delle gare, dei tempi di avvio delle medesime, nonché delle tempistiche di produzione e consegna delle imbarcazioni, stimate approssimativamente in un anno dal termine della gara.

Diversamente, per l'Arma dei carabinieri l'arco temporale previsto è anticipato di un anno (2027-2030) in ragione del differente modello di imbarcazione ritenuto idoneo allo scopo, che richiede costi e tempistiche più contenuti.

Articolo 10 *(Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia)*

Il quadro regolatorio in materia di operazioni con aeromobili senza equipaggio è riconducibile al Regolamento UE n. 2018/1139, il cui articolo 56 salvaguarda la possibilità per gli Stati membri di adottare speciali discipline nazionali per l'utilizzo dei sistemi per determinate finalità, tra cui quelle afferenti alla sicurezza pubblica.

Ne consegue che, in assenza di tali regolamentazioni, anche i mezzi aerei a pilotaggio remoto in uso alle Forze di polizia sono assoggettati alle previsioni del Regolamento UE n. 2019/947 che, rispondendo alla necessità di assicurare adeguati livelli di sicurezza alle attività di volo condotte dagli operatori civili, non soddisfa le esigenze di tempestività di impiego e di riservatezza proprie delle operazioni di polizia. La disposizione in esame interviene sul testo dell'articolo 5, comma 3-*sexies*, primo periodo, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, allo scopo di chiarirne e ampliarne il contenuto. In particolare, si espungono le parole “*con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale*” sostituendole con le parole “*prevenzione e contrasto dei reati, mantenimento dell'ordine pubblico*”. La novella, in particolare, ha la finalità di specificare che l'impiego dei droni da parte delle Forze di polizia, ai fini del controllo del territorio, non sarà limitato alle sole ipotesi di contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale ma sarà, invece, consentito, in generale, oltre che per le finalità di pubblica sicurezza, anche per le attività riconducibili alla prevenzione e repressione di tutti i reati, nonché - in aggiunta rispetto alle attuali previsioni normative - sarà consentito anche per le attività connesse al mantenimento dell'ordine pubblico.

Inoltre, l'intervento prevede che il decreto del Ministro dell'interno, volto a disciplinare le modalità di utilizzo dei droni da parte delle Forze di polizia, sia emanato anche di concerto con il Ministro della giustizia e ciò al fine di allineare la norma agli interventi legislativi che hanno riguardato, in materia, il Corpo di polizia penitenziaria. Ci si riferisce, in particolare, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, introdotto in sede di conversione dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, che ha modificato il citato articolo 5, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, estendendo alla Polizia penitenziaria la possibilità utilizzare gli aeromobili a pilotaggio remoto.

Articolo 11 *(Rafforzamento dell'azione di contrasto degli illeciti sulla rete ferroviaria, nonché disposizioni in materia di locazioni)*

Il **comma 1** prevede la possibilità per le Forze di polizia di stipulare apposite convenzioni con le società che gestiscono la rete ferroviaria e il traffico ferroviario nonché con gli altri enti e amministrazioni titolari di competenze nello specifico settore, al fine di definire, sentito il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia e il Garante per la protezione dei dati personali, le procedure di accesso, anche in modalità federata, da parte delle medesime amministrazioni alle informazioni presenti nelle banche dati afferenti al traffico passeggeri e merci, gestite dai citati enti e società.

Si tratta di una previsione volta a potenziare - nel rispetto di quanto previsto dal riparto di competenze tra le Forze di polizia delineato nel decreto legislativo n. 177 del 2016 e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 («Nuove norme in materia

di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto») - l'efficacia e l'efficienza dell'azione di servizio svolta sulla rete ferroviaria, anche a bordo treno per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché contrasto degli illeciti economico-finanziari. In altri termini, la disposizione non amplia il novero dei settori in cui si troverebbero a operare le citate amministrazioni, ma ha lo scopo di legittimare le stesse ad acquisire indispensabili «input» informativi idonei a rendere più efficace ed efficiente il proprio dispositivo di contrasto degli illeciti, con riflessi in termini di sicurezza per i cittadini nello specifico scenario operativo.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili») in materia di controlli sulle locazioni brevi prevedendo che i risultati di tali controlli siano comunicati, oltre che all'Agenzia delle entrate, anche alla Guardia di finanza colmando, con l'urgenza del caso, un'evidente asimmetria informativa tra le istituzioni preposte al contrasto degli illeciti connessi all'evasione nel settore delle locazioni.

Il **comma 3** incide sull'acquisizione dei dati acquisiti a norma dell'art. 13-quater del decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. "decreto crescita"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.

Con tale articolo, è stata prevista una funzionalizzazione dei dati degli alloggiati, trasmessi dai gestori di strutture ricettive ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-TULPS) e del discendente decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013, alla soddisfazione di interessi ulteriori rispetto alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, come il contrasto dell'evasione nel settore turistico-ricettivo.

In particolare, è stato previsto che i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al citato art. 109 TULPS siano forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate affinché siano resi disponibili, a fini di monitoraggio e per lo svolgimento dell'attività di accertamento, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno.

Tali dati, inoltre, sono utilizzati dalla prefata Agenzia, unitamente a quelli inoltrati dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del D.L. n. 50 del 2017), ai fini dell'analisi del rischio relativamente ai corretti adempimenti fiscali.

I criteri, le modalità e i termini della trasmissione dei dati in questione sono stati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, 11 novembre 2020.

Ai sensi di tale decreto, i dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti sono resi disponibili tramite i servizi di cooperazione applicativa con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, per struttura identificata come risultante dall'allegato A unito al decreto e dalle relative specifiche tecniche (l'allegato A è stato aggiornato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 settembre 2024).

Lo stesso provvedimento del 2020, fra le altre cose, precisa che i dati devono consentire l'individuazione del solo numero dei soggetti alloggiati, senza ulteriore specificazione, nonché dei giorni di permanenza nella struttura, dichiarati all'atto della registrazione.

Con l'art. 6-quater del decreto-legge n. 4 del 2022 (cd. "decreto sostegni-ter"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, oggetto di novella da parte del presente intervento, la previsione della messa a disposizione e dell'acquisizione, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, dei dati risultanti dalle comunicazioni ai sensi dell'art. 109 TULPS, prevista dall'art. 13-quater sopra citato, è stata estesa anche al Ministero del turismo, secondo le modalità previste dal suddetto decreto 11 novembre 2020.

Ciò premesso, la disposizione in esame novella l'art. 6-quater al fine di consentire che gli stessi dati siano resi disponibili, oltre che al Ministero del turismo, anche all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), secondo le modalità previste dal citato decreto 11 novembre 2020.

Tale modifica mira a favorire lo svolgimento, da parte all'Istituto in parola, della rilevazione sul "movimento dei clienti negli esercizi ricettivi", attività ricompresa tra quelle di interesse pubblico nell'ambito del Programma Statistico Nazionale, nonché di ottemperare agli obblighi previsti da fonti unionali (si veda, in particolare, il Regolamento UE n. 692/2011) in materia di indagini statistiche europee sul turismo.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12 (*Disposizioni in materia di introduzione e porto sul territorio nazionale di armi in dotazione al personale di forze di polizia straniere*)

La disposizione si pone l'obiettivo, derivante dalle crescenti esigenze di cooperazione tra Forze di polizia di diversi Paesi, di rimediare alla formale mancanza, nell'ordinamento vigente, di una specifica previsione che consenta al Ministro dell'interno - o, su sua delega, al prefetto - di autorizzare, anche nei casi d'urgenza ma previa valutazione dei profili di ordine e sicurezza pubblica, personale appartenente alle Forze di polizia di un altro Stato ad attraversare il territorio nazionale con le armi in dotazione e il munizionamento di servizio, qualora la destinazione finale degli agenti di polizia stranieri sia il territorio di un altro Paese, ovvero di consentire allo stesso personale l'ingresso nel territorio nazionale con i medesimi materiali per finalità di addestramento o di partecipazione a missioni internazionali istituite nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea o di altre Organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene.

A tali fini, la modifica normativa, al **comma 1, lett. a)**, innesta, nel comma 2-*bis* dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1990, recante norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati, un ultimo periodo volto a conferire una base giuridica all'autorizzazione ministeriale (o prefettizia) all'introduzione e al porto delle armi in dotazione alle Forze di polizia straniere, per le finalità addestrative, partecipative o sopra indicate.

Alla **lett. b)**, invece, viene modificato il comma 2-*ter* dello stesso art. 9, per aggiungervi, tra le ipotesi di utilizzo delle armi in dotazione agli agenti di polizia stranieri autorizzati, anche la finalità addestrativa, oltre che la legittima difesa.

È da evidenziare come l'intervento si innesti in un meccanismo normativo ormai "consolidato", atteso che il ripetuto art. 9 della legge 36/1990 già consente, sebbene per altri scopi (in particolare, per lo svolgimento di servizi armati di scorta a personalità straniere o di servizi congiunti interfrontalieri), di rilasciare al personale delle alle Forze di polizia di altri Stati speciali e temporanee autorizzazioni per l'introduzione e il porto delle armi - soltanto per fini di difesa - di cui è dotato il predetto personale.

Articolo 13 (*Procedibilità d'ufficio in caso di lesioni personali ad ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza*)

La disposizione mira ad estendere la procedibilità d'ufficio del reato di lesioni personali lievi o lievissime, nel caso in cui le stesse siano causate ad un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, novellando l'articolo 582, secondo comma, c.p., con un richiamo all'articolo 583-*quater*, primo comma, relativo, appunto, alle lesioni personali cagionate ai predetti ufficiali e agenti di p.g. e p.s. nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni.

CAPO IV - MISURE IN MATERIA DI ORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Articolo 14 (*Istituzione della Direzione centrale per la polizia scientifica del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno*)

La proposta normativa è volta ad incrementare il numero delle Direzioni centrali e degli Uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza.

La misura si rende necessaria al fine di aggiornare l'assetto della struttura organizzativa del Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso l'istituzione di una Direzione centrale dedicata alla

polizia scientifica, alla luce della crescente rilevanza e complessità dei compiti ad essa affidati e dalla sempre maggiore esigenza di razionalizzare e potenziare le attività di investigazione scientifica, cruciali nel contesto attuale per l'accertamento dei reati e l'esercizio dell'azione penale.

L'istituzione della Direzione centrale della polizia scientifica rappresenta un passo fondamentale per l'ammodernamento e il potenziamento delle capacità investigative della Polizia di Stato. La proposta normativa rispondendo alle esigenze di un contesto in continua evoluzione, consentirà di ottimizzare l'impiego delle risorse, valorizzare le professionalità e garantire un supporto tecnico-scientifico sempre più efficace all'attività di polizia giudiziaria.

L'attuale assetto organizzativo non risulta più pienamente rispondente alle esigenze operative dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, evidenziando in particolare una dispersione di competenze tecniche specialistiche nelle attività di indagine della Polizia di Stato.

Le attività di polizia scientifica sono, infatti, attualmente distribuite tra diverse articolazioni del Dipartimento, con conseguente frammentazione delle risorse e difficoltà di coordinamento.

Tale complessità rende necessario rafforzare le funzioni di indirizzo, controllo e supporto tecnico esercitate nello specifico settore dagli organi centrali del Dipartimento, passando dall'attuale modello imperniato su una struttura del rango di Servizio ad una più articolata del livello di Direzione centrale.

Più nel dettaglio, il **comma 1** dell'intervento in commento, definisce la missione della nuova Direzione centrale, individuandola nella direzione, pianificazione strategica, indirizzo e coordinamento delle attività di polizia scientifica svolte dagli uffici della Polizia di Stato. La Direzione fornirà, inoltre, supporto tecnico-scientifico agli uffici investigativi e alle autorità giudiziarie, attraverso accertamenti forensi nei settori chimico, biologico, fisico, elettronico e telematico. Questo approccio centralizzato consentirà una maggiore omogeneità e qualità delle prestazioni, ottimizzando l'utilizzo delle risorse e favorendo lo sviluppo di competenze specialistiche. Il complesso delle competenze destinate a confluire nella Direzione centrale di nuovo conio richiede un'adeguata struttura sia in termini di personale che di risorse strumentali. A tal fine la norma, al **comma 2**, chiarisce che a capo del nuovo organo è preposto un Dirigente generale di pubblica sicurezza della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia,

Il successivo **comma 3** precisa che l'istituzione della nuova Direzione centrale comporta l'incremento di una unità nel numero complessivo degli Uffici e Direzioni centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel rispetto comunque del numero complessivo dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, così come modificata dal successivo comma 5.

Il **comma 4** prevede il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalle articolazioni dipartimentali che attualmente svolgono i compiti assegnati alla nuova Direzione.

Il **comma 5** dispone che i centri interregionali o regionali di polizia scientifica, istituiti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza, svolgono funzioni di indirizzo e di supporto delle attività di polizia scientifica svolte dalle questure e dai commissariati distaccati.

Il **comma 6** prevede, mediante la sostituzione delle tabelle A allegate, rispettivamente, ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e n. 337, una rimodulazione delle dotazioni organiche dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e di quello che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, a decorrere dal 30 giugno 2026, per le esigenze di funzionalità della Polizia di Stato di seguito specificate.

In primo luogo, l'incremento consente la copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale necessari al funzionamento della Direzione di nuovo conio di cui al comma 1, non disponibili attingendo dalla dotazione organica vigente.

In secondo luogo, la manovra è volta a rafforzare la capacità di risposta della componente dirigenziale, anche tecnica e scientifica, della Polizia di Stato allo scopo di configurare un assetto organizzativo degli Uffici e delle strutture specialistiche dell'Amministrazione sempre più rispondente all'evoluzione della minaccia, anche di livello internazionale, sia criminale, sia di stampo eversivo, connotata, come noto, da una crescente aggressività e pervasività anche di natura tecnologica.

Per tali finalità risulta necessario incrementare i livelli di preposizione dirigenziale di taluni Uffici o articolazioni di essi, deputati a svolgere funzioni di tutela e mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica sia a livello centrale che in ambiti territoriali e contesti connotati da crescenti criticità legate all'evoluzione delle attuali dinamiche sociali, anche in relazione al complesso scenario internazionale, ivi compresi i fenomeni migratori.

Inoltre, il contrasto alle sempre più sofisticate dinamiche criminali richiede competenze peculiari, connotate da alti livelli di specializzazione e aggiornamento, in relazione alle quali è stata rilevata l'imprescindibile esigenza di un incremento di alcune figure dirigenziali a cui affidare la guida dei settori strategici, tra cui quelli a più alto contenuto tecnologico e scientifico, sia sotto il profilo del contrasto diretto della minaccia, sia per ciò che concerne lo sviluppo e l'approvvigionamento di adeguate tecnologie ed apprestamenti scientifici.

Proprio per la valutazione dell'adeguatezza di questi ultimi, ai fini di polizia, occorre, infatti, che l'Amministrazione disponga, *in house*, di professionalità di alto livello, caratterizzate da specifici percorsi accademici e professionali ed elevata qualifica, onde svolgere anche funzioni di direzione del personale, specializzato nelle particolari branche.

Per queste finalità ed al fine di evitare ogni forma di vulnerabilità dell'Amministrazione, proprio allo scopo di delineare un assetto coerente con l'evoluzione dei sopra prospettati scenari del rischio, è stata rilevata l'esigenza di un incremento complessivo di 53 unità con qualifica dirigenziale del "ruolo ordinario", nonché di 17 unità con qualifica dirigenziale dei "ruoli tecnici", connotate da un alto livello di professionalità ed esperienza, nonché di specializzazione tecnica e scientifica, distinte secondo le tabelle sotto riportate.

Qualifica	Carriera	Incrementi organici
Dirigente generale di pubblica sicurezza	Funzionari	1
Dirigente superiore della Polizia di Stato	Funzionari	2
Primo dirigente della Polizia di Stato	Funzionari	50

Qualifica	Ruolo	Incrementi organici
Dirigente superiore tecnico	Ingegneri	2
Dirigente superiore tecnico	Fisici	2
Dirigente superiore tecnico	Biologi	1
Primo dirigente tecnico	Ingegneri	7
Primo dirigente tecnico	Fisici	4
Primo dirigente tecnico	Biologi	1

In relazione a quanto sopra indicato, dunque, la novella prevede apposite modifiche alle tabelle che, a livello normativo, contengono l'indicazione delle dotazioni organiche del personale della Polizia di Stato, al fine di corrispondere alle finalità richiamate.

In particolare, l'intervento normativo prevede la sostituzione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, apportandovi le seguenti modificazioni a decorrere dal 30 giugno 2026:

- incremento di 1 unità della dotazione organica della qualifica di Dirigente generale di pubblica sicurezza della carriera dei funzionari di Polizia, che passa così da 39 al 1° gennaio 2023 a 40 al 1° gennaio 2027¹;

¹ Al riguardo, si precisa che il piano programmatico pluriennale di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2023 prevede, per la qualifica di Dirigente generale di

- incremento di 2 unità della dotazione organica della qualifica di Dirigente superiore della Polizia di Stato della carriera dei funzionari di Polizia, che passa così da 196 al 1° gennaio 2023 a 198 al 1° gennaio 2027²;
- incremento di 50 unità della dotazione organica della qualifica di Primo dirigente della carriera dei funzionari di Polizia, che passa così da 716 unità al 1° gennaio 2023 a 750 unità dal 1° gennaio 2027.

Inoltre, l'intervento normativo prevede la sostituzione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, apportandovi le seguenti modificazioni a decorrere dal 30 giugno 2026:

- incremento di 2 unità della dotazione organica della qualifica di Dirigente superiore tecnico del ruolo degli ingegneri, che passa così da 14 a 16 unità a decorrere dalla medesima data;
- incremento di 2 unità della dotazione organica della qualifica di Dirigente superiore tecnico del ruolo dei fisici, che passa così da 12 a 14 unità a decorrere dalla medesima data;
- incremento di 1 unità della dotazione organica della qualifica di Dirigente superiore tecnico del ruolo dei biologi, che passa così da 1 a 2 unità a decorrere dalla medesima data;
- incremento di 7 unità della dotazione organica della qualifica di Primo dirigente tecnico del ruolo degli ingegneri, che passa così da 25 a 32 unità a decorrere dalla medesima data;
- incremento di 4 unità della dotazione organica della qualifica di Primo dirigente tecnico del ruolo dei fisici, che passa così da 22 a 26 unità a decorrere dalla medesima data;
- incremento di 1 unità della dotazione organica della qualifica di Primo dirigente tecnico del ruolo dei biologi, che passa così da 3 a 4 unità a decorrere dalla medesima data.

Si rinvia alla relazione tecnica per i dettagli.

Il **comma 7** prevede che è conseguentemente rielaborato, entro il 2026, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Il **comma 8** prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 15 *(Istituzione della Direzione centrale dei reparti mobili e dei reparti speciali della Polizia di Stato)*

La disposizione mira ad istituire presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, una nuova Direzione centrale dei reparti mobili e dei reparti speciali della Polizia di Stato.

L'istituzione di tale Direzione centrale, interamente dedicata alle funzioni di coordinamento e pianificazione generale delle attività e dei servizi dei reparti mobili e degli altri reparti speciali della Polizia di Stato, si rende necessaria in considerazione della crescente rilevanza e complessità dei compiti istituzionali ad essi attribuiti, nonché della imprescindibile esigenza di potenziare le attività di supporto ai servizi di ordine e sicurezza pubblica, che rivestono un ruolo primario nell'ambito della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La creazione della suddetta Direzione centrale risponde, pertanto, all'esigenza di ammodernare e potenziare l'assetto della struttura organizzativa del Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso un più efficiente ed efficace impiego delle risorse umane e strumentali e la valorizzazione delle professionalità di settore.

Nello specifico, il **comma 1** – che reca l'intervento principale, attorno al quale ruotano le altre previsioni dettate dalla norma – prevede l'istituzione della nuova Direzione centrale dei reparti mobili e dei reparti speciali della Polizia di Stato, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti di

pubblica sicurezza, una dotazione organica, anche al 30 giugno 2026, di 39 unità, che, pertanto, per effetto della misura proposta, aumentano a 40 dal 1° gennaio 2027.

² Al riguardo, si precisa che il piano programmatico pluriennale di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2023 prevede, per la qualifica di Dirigente superiore della Polizia di Stato, una dotazione organica, anche al 30 giugno 2026, di 196 unità, che, pertanto, per effetto della misura proposta, aumentano a 198 dal 1° gennaio 2027.

coordinamento e pianificazione generale delle attività e dei servizi di tali reparti, nell'ottica di assicurare maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento dei medesimi compiti.

A tal fine, nell'istituendo Direzione centrale confluiranno le attribuzioni che l'assetto ordinamentale riserva al Servizio reparti speciali della Polizia di Stato, allo stato incardinato nella Direzione centrale di cui all'articolo 4, comma 2, *lettera n)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, n. 78. In tal senso, il successivo comma 4 specifica che l'Ufficio acquisirà le risorse umane, strumentali e finanziarie dalla competente articolazione che attualmente assolve ai compiti in parola.

La necessità di intervenire con norma primaria, oltre a muovere dall'esigenza di assicurare l'immediata ed urgente operatività del nuovo assetto organizzativo per fronteggiare le esigenze di tutela di ordine e sicurezza pubblica, consegue anche al previsto livello di preposizione, atteso che l'articolo 2, comma 10-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, richiede una disposizione legislativa di rango primario per la creazione di nuovi uffici di livello dirigenziale generale.

Il successivo **comma 2** definisce il livello di preposizione, prevedendo che il nuovo ufficio venga diretto da un Dirigente generale di pubblica sicurezza appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, da trarre nell'ambito della dotazione organica della relativa qualifica.

L'istituzione della Direzione centrale in argomento non comporta, pertanto, alcun incremento della dotazione organica della qualifica di Dirigente generale di pubblica sicurezza, rendendosi dunque necessario il declassamento del livello di preposizione di un altro ufficio cui è preposta, nel quadro normativo vigente, una figura dirigenziale che riveste tale qualifica.

A tal fine, il comma 2 contempla espressamente il declassamento alla qualifica di Dirigente superiore della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia del livello di preposizione della Zona di polizia di frontiera per il Lazio, la Sardegna e l'Umbria (attualmente corrispondente a Dirigente generale di pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 6 agosto 2021), da attuarsi mediante la modifica delle disposizioni di rango *sub*-legislativo che individuano gli uffici con livello di preposizione corrispondente a tale qualifica e i posti di funzione da conferire ai dirigenti della Polizia di Stato.

Con successivi provvedimenti saranno, quindi, apportate le conseguenti modificazioni:

- al decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 3, *lettera a)*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che individua gli uffici di particolare rilievo e complessità secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica in argomento;
- al decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, che individua i posti di funzione da conferire ai dirigenti della Polizia di Stato.

L'istituzione della nuova Direzione centrale comporta l'incremento di una unità nel numero complessivo degli uffici e delle direzioni centrali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nell'ambito delle dotazioni organiche così come modificate dall'articolo 14, comma 6 della presente legge. Di conseguenza, anche in relazione alle qualifiche inferiori a quella di Dirigente generale di pubblica sicurezza non si prevede alcun incremento organico nella disposizione in argomento.

Il **comma 3** si preoccupa di fare salve le attuali previsioni ordinamentali che affidano alla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza compiti in materia di impiego dei reparti mobili e alla Direzione centrale della polizia di prevenzione competenze concernenti i reparti che eseguono gli interventi speciali ad alto rischio (Nucleo operativo centrale di sicurezza).

Il **comma 4** prevede il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalle articolazioni dipartimentali che attualmente svolgono i compiti assegnati alla nuova Direzione.

Il **comma 5** reca la clausola di neutralità finanziaria.

Articolo 16 (*Istituzione della Direzione centrale per la formazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno*)

La disposizione mira ad istituire presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la nuova Direzione centrale per la formazione.

L'istituzione di tale Direzione centrale, interamente dedicata alle funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché di pianificazione e programmazione delle attività di formazione e di addestramento del personale presso gli istituti, le scuole e i centri di formazione della Polizia di Stato, si rende necessaria in considerazione della crescente rilevanza e complessità dei compiti istituzionali ad essa attribuiti, nonché della imprescindibile esigenza di garantire il costante adeguamento delle attività formative del personale alle sempre nuove e insidiose attività illecite poste in essere dalla criminalità.

La creazione della suddetta Direzione centrale risponde, pertanto, all'esigenza di ammodernare e potenziare l'assetto della struttura organizzativa del Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso un più efficiente ed efficace impiego delle risorse umane e strumentali e la valorizzazione delle professionalità di settore.

Nello specifico, il **comma 1** - che reca l'intervento principale, attorno al quale ruotano le altre previsioni dettate dalla norma - prevede l'istituzione della nuova Direzione centrale per la formazione, ai fini dello svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché di pianificazione e programmazione delle attività di formazione e di addestramento del personale presso gli istituti, le scuole e i centri di formazione della Polizia di Stato, nell'ottica di assicurare maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento dei medesimi.

A tal fine, nell'istituenda Direzione centrale confluiranno le attribuzioni e le funzioni oggi svolte dall'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, della legge 31 marzo 2000, n. 78, di cui la nuova Direzione centrale acquisirà le risorse umane, strumentali e finanziarie.

Il **comma 2** prevede che il nuovo Ufficio venga diretto da un Dirigente generale di pubblica sicurezza appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. La necessità di intervenire con norma primaria, oltre a muovere dall'esigenza di assicurare l'immediata ed urgente operatività del nuovo assetto organizzativo per fronteggiare le esigenze di tutela di ordine e sicurezza pubblica, consegue anche al previsto livello di preposizione, atteso che l'articolo 2, comma 10-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, richiede una disposizione legislativa di rango primario per la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale.

Il medesimo **comma 2** precisa che l'istituzione della nuova Direzione centrale comporta l'incremento di una unità nel numero complessivo degli Uffici e delle Direzioni centrali in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza nel rispetto delle dotazioni organiche così come modificate dall'articolo 14, comma 6 della presente legge.

Il **comma 3** chiarisce che, a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, sono abrogati i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78 e che i riferimenti all'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ovunque presenti, si intendono riferiti alla nuova Direzione centrale per la formazione.

Il **comma 4** chiarisce altresì che la nuova Direzione centrale acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Il **comma 5** reca la clausola di neutralità finanziaria, evidenziando che dall'attuazione del presente intervento normativo si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17 (*Disposizioni in materia di corsi della Polizia di Stato*)

La disposizione introduce specifiche disposizioni afferenti ai corsi di formazione della Polizia di Stato, con l'obiettivo di rendere, al termine dei corsi stessi, più efficace la procedura di attribuzione del giudizio di idoneità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Il **comma 1, lettera a), numero 1)**, al netto di alcuni meri adeguamenti del testo normativo, stabilisce che, al termine del primo semestre di formazione, gli allievi agenti vengano sottoposti ad un giudizio di idoneità al servizio di polizia espresso da una commissione presieduta dal direttore della scuola e composta da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, **punti 1.1) e 1.2)**.

Il successivo **punto 1.3)** chiarisce che ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Il **comma 1, lettera a), numero 2)** adegua le modalità di svolgimento del corso di formazione degli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», alle modifiche introdotte per il corso ordinario.

Il **comma 1, lettera a), numero 3)**, reca la disciplina del secondo semestre in cui si articola il corso degli allievi agenti. Più nel dettaglio, viene stabilito che, al termine del primo semestre, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite con il decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza ed ottenuto il giudizio di idoneità, gli agenti in prova prestano giuramento e sono assegnati alle articolazioni dell'amministrazione della pubblica sicurezza, ove svolgono un periodo di applicazione pratica.

Il **comma 1, lettera a), numero 4)**, reca i conseguenti adeguamenti del testo normativo, chiarendo che, al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile dell'articolazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza presso cui sono applicati, e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del corso.

Il **comma 1, lettera a), numero 5)**, introduce un nuovo comma *6-bis*, all'articolo *6-bis* del d.P.R. n. 335 del 1982, al fine di chiarire che, durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola nel primo semestre o il funzionario responsabile dell'articolazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza nel periodo di applicazione pratica, possono avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti e degli agenti in prova ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.

Il **comma 1, lettera a), numero 6)**, demanda ad un decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza la definizione delle modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.

Il **comma 1, lettere b), c) e d)**, estende alcune delle modifiche sopradescritte per gli allievi agenti del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, anche ai sovrintendenti e ai vice ispettori del medesimo ruolo.

Più nel dettaglio, la **lettera b)** modifica l'articolo *24-quater*, comma 6, del d.P.R. n. 335 del 1982, prevedendo che, con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione dei corsi per l'immissione in ruolo dei sovrintendenti.

La **lettera c)** modifica l'articolo 27, comma 7, del d.P.R. n. 335 del 1982, prevedendo che con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione dei corsi per la nomina a vice ispettore e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.

La **lettera d), numero 1)**, apporta una modifica di mero *drafting* per allineare la previsione del comma 6 dell'articolo *27-ter* del d.P.R. n. 335/1982 a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, ove si parla di "tirocinio operativo".

La **lettera d) numero 2)**, in simmetria con quanto previsto dalla **lettera a), numero 6)**, intervenendo sull'articolo 27-ter del d.P.R. n. 335 del 1982, vi aggiunge un comma 6-bis, che prevede che, durante il corso per la nomina a vice ispettore, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola possa avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi vice ispettori ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.

Viene, altresì, aggiunto un comma 6-ter, che reca la previsione secondo la quale, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.

Il successivo **comma 2**, novellando il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, reca, per il ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, modifiche simmetriche a quelle sopraesposte con riferimento ai corsi per allievi agenti, vice sovrintendenti e vice ispettori del ruolo "ordinario".

In particolare, il **comma 2, lettera a)** introduce, in modo identico a quanto previsto per il ruolo "ordinario", la possibilità, per il direttore della scuola, di avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti tecnici ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198. Inoltre, sempre con riferimento agli allievi agenti tecnici, viene stabilito che le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia siano demandate ad un decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Il **comma 2, lettera b)** modifica la disciplina del corso da vice sovrintendente tecnico, prevedendo che con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione dei corsi per l'immissione in ruolo dei sovrintendenti.

La successiva **lettera c)**, novellando il comma 9 dell'articolo 25-bis del citato d.P.R. 337/1982, stabilisce che, anche per i vice ispettori tecnici le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia vengano stabiliti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Viene, altresì, estesa, anche con riferimento ai vice ispettori tecnici la possibilità, per il direttore della scuola di avanzare, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, motivata richiesta di sottoposizione degli allievi vice ispettori tecnici ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.

La **lettera d)** novella il comma 5 dell'articolo 25-ter, del d.P.R. 337/1982, relativo al concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico, prevedendo, anche in tal caso, che le modalità di svolgimento dei periodi di formazione siano demandate ad un decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

La **lettera e)**, al fine di uniformare la disciplina delle dimissioni dai corsi del ruolo tecnico con quanto previsto per il ruolo "ordinario", prevede che siano dimessi, dai corsi di formazione connessi ai concorsi per vice ispettore tecnico, coloro i quali non conseguono il giudizio di idoneità, così come modificato dal presente provvedimento.

Il **comma 3** estende le nuove disposizioni in materia di giudizio di idoneità di fine corso, introdotte dal nuovo articolo 6-bis, comma 2, del d.P.R. n. 335 del 1982, anche ai corsi per vice ispettore del ruolo ordinario e a quelli per allievo agente tecnico e vice ispettore tecnico.

Il **comma 4** reca una disposizione di carattere intertemporale, volta a chiarire che le nuove disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano ai corsi di formazione relativi ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 18 (*Disposizioni per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato*)

La disposizione reintroduce, come modalità per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato e alle qualifiche equiparate, la modalità del concorso interno per titoli ed esami, già

prevista dagli articoli 7, 8, 34, 35, 49 e 50 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successivamente abrogata dall'articolo 1, comma 5, lettere *i*), *l*), *bb*), *cc*), *tt*) e *uu*) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

L'esigenza di prevedere nuovamente tale modalità di progressione in carriera deriva dalla ragguardevole anzianità di servizio necessaria, a legislazione vigente, per accedere allo scrutinio per la nomina a primo dirigente e alle qualifiche equiparate (per la precisione, prendendo ad esempio la sola qualifica di primo dirigente, diciassette anni complessivi nelle qualifiche di commissario, commissario capo, vice questore aggiunto e vice questore) e mira a offrire uno strumento per la progressione in carriera per i funzionari dotati di un'approfondita preparazione giuridica e professionale e di elevate capacità organizzative.

Premesso quanto sopra esposto circa la *ratio* della misura, si illustra di seguito il contenuto delle singole lettere del **comma 1** dell'iniziativa normativa in questione. La **lettera a)** sostituisce l'attuale articolo 7 del citato d.lgs. n. 334 del 2000. Il comma 1 del nuovo articolo 7 sostanzialmente ribadisce, alla lettera *a*), l'attuale disciplina delle procedure scrutinali per la nomina a primo dirigente, limitando tuttavia l'applicazione di tali procedure al novanta per cento delle vacanze organiche registrate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mentre la lettera *b*) reintroduce, accanto allo scrutinio, la modalità concorsuale per l'accesso a tale qualifica. In particolare, la lettera *b*) stabilisce che i posti da mettere ogni anno a concorso siano pari al restante dieci per cento delle vacanze organiche registrate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. La procedura è riservata ai funzionari della Polizia di Stato con qualifica di vice questore o che abbiano compiuto, nella qualifica di vice questore aggiunto, gli anni di effettivo servizio necessari, ai sensi dell'articolo 6-*bis* del d.lgs. 334/2000, per la promozione a vice questore, ossia cinque anni. In tal modo, si consente la partecipazione alla procedura concorsuale anche ai vice questori aggiunti in attesa della nomina a vice questore, da conseguire all'esito dell'apposita procedura di scrutinio.

Pertanto, la disposizione richiede comunque la maturazione di una certa anzianità e, quindi, esperienza di servizio (cinque anni nella qualifica di vice questore aggiunto, che si aggiungono agli otto anni precedentemente svolti con le qualifiche inferiori di commissario e di commissario capo, per un totale di tredici anni). Il comma 2 della novella precisa che i primi dirigenti che accedono alla qualifica per scrutinio precedono nel ruolo coloro che acquisiscono la medesima qualifica all'esito del concorso riferito alle vacanze organiche dello stesso anno.

La **lettera b) del comma 1** inserisce, dopo l'articolo 7, un nuovo articolo 7-*bis*, che, analogamente al previgente articolo 8 del citato d.lgs. n. 334 del 2000, disciplina, negli aspetti fondamentali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale.

I primi due commi della disposizione regolamentano la frequenza della procedura e i contenuti delle prove concorsuali, sulla falsariga del contenuto del citato articolo 8 previgente, abrogato, come detto, dal citato d.lgs. n. 95 del 2017.

Il comma 3 della novella, invece, rispetto alla disciplina precedente abrogata, reca una parziale innovazione, aumentando da tre a quattro il numero di tentativi esperibili: anche tale previsione incentiva la partecipazione alla selezione e ad ampliare quanto più possibile la platea dei candidati, aumentando le possibilità di un'integrale copertura dei posti messi a bando.

Il comma 4 della novella fissa stringenti requisiti di valutazione del rendimento individuale e di disciplina, volti a far sì che il novero dei candidati, per quanto ampio, afferisca comunque a funzionari il cui servizio nell'Amministrazione sia stato molto positivamente valutato e la cui condotta sia stata, almeno nei cinque anni precedenti l'indizione del concorso, esente da censure di rilievo.

Il comma 5 della novella demanda a un regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina delle modalità di svolgimento del concorso, delle materie oggetto dell'esame, della composizione della commissione esaminatrice e delle categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli. Tale previsione si pone in linea di coerenza con l'attuale quadro ordinamentale, in cui tali aspetti di disciplina, per le procedure concorsuali pubbliche e interne per l'accesso ai ruoli della

Polizia di Stato, sono in ampia misura demandati, per espressa previsione legislativa, alla fonte regolamentare (attualmente costituita dal decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168). La **lettera c)** del testo normativo sostituisce l'attuale articolo 34 del citato d.lgs. n. 334 del 2000, reintroducendo la modalità concorsuale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico secondo una disciplina modellata sulla falsariga di quella contenuta nella lettera a), riguardante l'accesso alla qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari.

Una notevole differenza di disciplina, tuttavia, riguarda la ripartizione percentuale tra procedure scrutinali e procedure concorsuali dei posti disponibili annualmente. In particolare, mentre la lettera a) della novella, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, prevede che il novanta per cento dei posti disponibili sia destinato agli scrutini e il restante dieci per cento alla selezione concorsuale, la lettera c), sempre della novella, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, fissa tali percentuali, rispettivamente, al sessanta e al quaranta per cento.

Tale scelta legislativa è da ricondurre alla circostanza per cui, nella qualifica di primo dirigente tecnico, si registrano sistematicamente vacanze organiche decisamente inferiori a quelle rilevabili nella qualifica di primo dirigente, sicché fissare al dieci per cento delle carenze il numero di posti da mettere a bando si tradurrebbe nell'indizione di procedure concorsuali per un numero di unità estremamente ridotto se non, addirittura, nell'impossibilità di indirle qualora il dieci per cento delle vacanze organiche fosse pari a zero, con conseguente vanificazione delle finalità della norma in esame.

La **lettera d)** della disposizione normativa in esame inserisce, dopo l'articolo 34, un nuovo articolo 34-bis, che, analogamente al previgente articolo 35 del d.lgs. n. 334 del 2000, disciplina, negli aspetti fondamentali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, ricalcando le disposizioni di cui alla lettera b) dell'articolo.

La **lettera e)** sostituisce l'attuale articolo 49 del citato d.lgs. n. 334 del 2000, reintroducendo la modalità concorsuale anche per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico e introducendola *ex novo* per la qualifica di primo dirigente medico veterinario. Si sottolinea, al riguardo, che la carriera dei medici veterinari è stata istituita dal citato d.lgs. 95/2017, senza mai prevedere siffatta procedura selettiva.

Anche in tal caso, la disciplina delle modalità di accesso alle predette qualifiche segue le disposizioni contemplate dalla citata lettera a) per la nomina a primo dirigente della carriera dei funzionari, eccezion fatta per la ripartizione percentuale dei posti disponibili tra scrutini e procedure concorsuali. In merito a tale aspetto, la lettera e), al pari della lettera c) riguardante la nomina a primo dirigente tecnico, prevede che, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, il sessanta per cento dei posti disponibili sia destinato agli scrutini e il restante quaranta per cento alla selezione concorsuale, mentre la lettera a), per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, fissa tali percentuali, rispettivamente, al novanta e al dieci per cento.

Al riguardo, si ripropongono le medesime argomentazioni già rassegnate con riferimento alla citata lettera c): le vacanze organiche registrabili nella qualifica di primo dirigente medico sono decisamente inferiori a quelle rilevabili nella qualifica di primo dirigente, sicché fissare al dieci per cento delle carenze il numero di posti da mettere a bando comporterebbe, verosimilmente, l'indizione di concorsi per un numero di unità irrisorio, se non addirittura l'impossibilità di indirle, qualora il dieci per cento delle vacanze organiche fosse pari a zero.

Si evidenzia che le citate **lettere a), c) ed e) del comma 1** della disposizione prevedono, inoltre, mediante la modifica dei pertinenti articoli del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la riduzione da quattro a un anno del periodo minimo di permanenza nelle qualifiche di Vice questore della Polizia di Stato ed equiparate (Direttore tecnico superiore, Medico superiore e Medico veterinario superiore della Polizia di Stato), necessario per la partecipazione agli scrutini per merito comparativo e a ruolo chiuso per la promozione, rispettivamente, alle superiori qualifiche di Primo dirigente ed equiparate (Primo dirigente tecnico, Primo dirigente medico e Primo dirigente medico veterinario).

L'iniziativa si giustifica alla luce dell'esigenza di accelerare la progressione in carriera degli appartenenti alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, con particolare riguardo all'accesso alle predette qualifiche dirigenziali, anche nell'ottica di ridurre l'età media a livello nazionale.

La **lettera f)** dell'articolo inserisce, dopo l'articolo 49, un nuovo articolo 49-*bis*, che, analogamente al previgente articolo 50 d.lgs. n. 334 del 2000, disciplina, negli aspetti fondamentali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, ricalcando le disposizioni di cui alla lettera b) dell'articolo.

La **lettera g)** dell'unico comma della disposizione, infine, intervenendo sull'articolo 59-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 334 del 2000, riduce da quattro, cinque o sei anni, rispettivamente a uno, due o tre anni il periodo di permanenza nella qualifica precedente ai fini dell'attribuzione del corrispondente coefficiente di anzianità, di cui al comma 5 del medesimo articolo, per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate.

Il **comma 2** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 19 (*Disposizioni in materia di requisiti di accesso ai ruoli e agli scrutini della Polizia di Stato*)

Il **comma 1, lett. a)** della norma in esame, mediante la modifica delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, amplia il novero delle classi di laurea utili ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici e interni per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia.

La vigente normativa in materia, infatti, (articoli 3, commi 1 e 2, e 5-*bis*, comma 2, del citato d.lgs. n. 334 del 2000), subordina la partecipazione alle predette procedure selettive ai candidati in possesso di lauree magistrali, lauree specialistiche e lauree "a contenuto giuridico", ossia "quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi".

Le menzionate disposizioni normative, come risulta, tra l'altro, dall'analisi degli ultimi due bandi di concorso indetti, hanno limitato l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia quasi esclusivamente ai candidati in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o di altri titoli di studio universitari contraddistinti da un percorso formativo di carattere quasi esclusivamente giuridico, rivelandosi in tal modo non rispondenti alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione.

Tali previsioni afferenti ai titoli di studio determinano, naturalmente, una considerevole restrizione del bacino di potenziali candidati, in controtendenza rispetto all'incremento dei volumi assunzionali di funzionari registratosi nell'ultimo quinquennio, che invece suggeriscono – anche nell'ottica di garantire un'adeguata selettività delle procedure in argomento – di ampliare le categorie soggettive dei partecipanti.

Inoltre, la limitazione dell'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia ai candidati in possesso di una formazione prettamente giuridica risulta in contrasto con l'eterogeneità delle funzioni demandate agli appartenenti alla medesima carriera (cfr. articolo 2 del citato d.lgs. n. 334 del 2000), il cui esercizio richiede competenze non solo giuridiche, ma anche e soprattutto operative, organizzative e gestionali, acquisibili anche tramite percorsi formativi universitari, pur sempre a indirizzo giuridico o economico, ma diversi dalla laurea magistrale in giurisprudenza.

Da ultimo, si evidenzia che i primi anni di attuazione delle citate disposizioni del d.lgs. n. 334 del 2000 hanno comportato non trascurabili criticità interpretative e applicative, attinenti alle modalità di computo dei crediti formativi universitari e all'individuazione, soprattutto nella fase di gestione delle procedure concorsuali, delle classi di laurea utili ai fini della partecipazione.

Le **lettere b) e d)** del medesimo comma 1 prevedono, mediante una modifica degli articoli 4 e 5-*ter* del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che, al termine dei corsi di formazione per l'accesso alle diverse carriere dei funzionari della Polizia di Stato, l'assegnazione dei frequentatori presso le sedi di servizio venga effettuata dall'Amministrazione in relazione alle esigenze dell'Amministrazione stessa, tenuto conto dei profili professionali dei frequentatori e anche secondo

l'ordine della graduatoria di fine corso, anziché, come previsto nel precedente testo dei citati articoli, in relazione alla scelta manifestata dagli interessati.

La pregressa disciplina legislativa in materia, rimettendo sostanzialmente la scelta delle sedi di servizio alla volontà degli interessati, non consentiva un adeguato temperamento dell'interesse individuale dei frequentatori – consistente nell'aspirazione all'assegnazione presso una determinata sede – con le esigenze dell'Amministrazione, cui era demandata esclusivamente l'individuazione delle province nel cui ambito gli interessati potevano scegliere la sede maggiormente gradita.

Siffatta disciplina, oltre a rivelarsi non sufficientemente soddisfattiva delle esigenze dell'Amministrazione, risulta in controtendenza rispetto al quadro ordinamentale successivamente delineato dal decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168.

In particolare, l'articolo 81 del citato D.M. n. 168 del 2022 contempla, per tutti i corsi di formazione svolti a cura della Scuola superiore di polizia, l'individuazione dei profili professionali dei frequentatori.

Ai sensi del comma 1 del menzionato articolo 81, il Direttore della citata Scuola individua, nell'ambito dei profili professionali di cui al successivo comma 2 – strategico organizzativo, analitico investigativo, tattico operativo, comunicativo motivazionale e direttivo gestionale – *“quelli in relazione ai quali ... ciascun frequentatore mostra le maggiori predisposizioni all'impiego, tenuto conto del giudizio di idoneità, delle valutazioni conseguite in ciascun esame e su ogni altra prova, anche finalizzata all'analisi delle competenze, nonché sulle inclinazioni comunque emerse e documentate durante l'intero percorso formativo”*.

Tale attività di profilazione dei frequentatori si rivela concretamente non proficua rispetto alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, ove poi l'individuazione delle sedi di servizio al termine del corso di formazione sia demandata alla scelta degli interessati, considerato che le aspirazioni di questi ultimi potrebbero divergere, anche significativamente, rispetto alle competenze professionali e alle inclinazioni personali emerse durante il percorso formativo.

La disposizione in esame tende, dunque, a restituire maggiore coerenza al quadro ordinamentale in materia, nell'ottica di massimizzare la realizzazione dell'interesse pubblico al conseguimento di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

Sotto il profilo della coerenza normativa della misura in esame, si precisa che la stessa trova applicazione a tutti i corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, inclusi quelli per funzionari tecnici, medici e medici veterinari, in virtù del rinvio all'articolo 4, comma 8, del d.lgs. n. 334/2000, contenuto sia nell'articolo 32, comma 4 (in relazione ai corsi di formazione per funzionari tecnici), sia nell'articolo 47, comma 4 (in relazione ai corsi per medici e medici veterinari) del medesimo decreto legislativo.

La **lettera c)** modifica l'impianto normativo vigente, demandando a un apposito decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza l'individuazione delle lauree magistrali, delle lauree specialistiche e delle lauree necessarie per la partecipazione ai concorsi pubblici e interni per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, analogamente, peraltro, a quanto già previsto per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia (articolo 31, comma 2, del d.lgs. n. 334 del 2000).

La disposizione, inoltre, precisa che, con il menzionato decreto direttoriale, devono comunque essere individuati titoli di studio universitari *“a indirizzo giuridico ed economico e appartenenti all'area delle scienze della politica”*, al fine di limitare la discrezionalità dell'Amministrazione in materia, determinando al contempo, in via generale, i percorsi formativi accademici compatibili con le funzioni attribuite dalla legge agli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia, similmente a quanto già previsto per l'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

Il **comma 2**, mediante l'inserimento del comma 7-*octies* nel testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, mira a completare il quadro ordinamentale dei requisiti per l'accesso alle carriere e ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assicurando una ricognizione

informativa più accurata e direttamente funzionale ai delicati compiti istituzionali attribuiti a tale Forza di polizia e al peculiare assetto di quest'ultima sul territorio nazionale.

La novella è finalizzata a disciplinare in via normativa l'estensione delle informazioni sul conto degli aspiranti all'arruolamento nella Polizia di Stato, nell'ottica di assicurare la piena affidabilità dei soggetti reclutati, non influenzabili e scevri da condizionamenti nell'espletamento del servizio.

La garanzia di sicuro affidamento di lealtà alle istituzioni della Repubblica e alla Costituzione e di rigoroso rispetto del segreto costituiscono la *ratio* delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 9 agosto 2007, n. 124 e agli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5.

La completezza del quadro ricognitivo è funzionale ad assicurare che il personale immesso in ruolo possa ottenere il rilascio del nulla osta di sicurezza (NOS) di cui al citato articolo 9 della legge n. 124/2007 ed essere impiegato senza limitazioni sul territorio nazionale, garantendo una continuità nell'alimentazione del capillare dispositivo della Polizia di Stato.

L'accertamento si basa su un'indagine di sicurezza volta ad acquisire elementi informativi, pertinenti e non eccedenti lo scopo, atti a consentire di valutare la capacità del soggetto di rispettare il vincolo di segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza in ragione delle funzioni o mansioni di istituto, assicurandosi in tal modo a tali informazioni piena tutela.

La citata ricognizione informativa è dunque strettamente finalizzata a garantire, fin dall'arruolamento, la piena affidabilità del personale della Polizia di Stato, in termini sia di tutela della sicurezza nazionale sia di proficuo svolgimento dei servizi istituzionali.

La mancata previsione della specificazione introdotta avrebbe portato al paradosso di consentire l'assunzione nella Polizia di Stato di personale cui, successivamente, il quadro informativo non consentirebbe di acquisire il NOS per mancanza di sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle Istituzioni della Repubblica, condizionandone significativamente l'impiego.

Articolo 20 (*Accesso alla carriera dei medici di Polizia e ulteriori disposizioni riguardanti la medesima carriera*)

La disposizione introduce una modifica al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prevedendo l'ingresso diretto alla dirigenza degli appartenenti alla Carriera dei Medici della Polizia di Stato, con la qualifica di Medico capo (equiparata a quella di vice questore aggiunto) della Polizia di Stato. La qualifica di Medico principale rimane limitata al periodo di frequenza del corso di formazione.

Tale previsione è finalizzata a incentivare l'ingresso e la permanenza in Amministrazione del personale Medico che, allo stato, a causa delle limitate prospettive economiche e di carriera nell'ambito della stessa, tende a preferire altri impieghi, producendo ciò un significativo *deficit* di organico con innegabili ripercussioni sul regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

Occorre, inoltre, evidenziare che un Medico specializzato del Servizio sanitario nazionale è inquadrato sin dall'inizio come dirigente, con un trattamento economico decisamente superiore a quello di un Medico principale della Polizia di Stato (qualifica non dirigenziale, equiparata a Commissario capo, che il funzionario medico della Polizia di Stato consegue al termine del corso di formazione iniziale, della durata di sei mesi).

Attualmente i funzionari medici della Polizia di Stato accedono allo scrutinio per la promozione alla qualifica dirigenziale di Medico capo (equiparata alla qualifica di vice questore aggiunto) dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di Medico principale.

Pertanto, l'ingresso con la qualifica di Medico capo viene anche giustificato dalla necessità di "compensare" il più elevato titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera (diploma di specializzazione), garantendo, comunque, al personale interessato una posizione di carattere dirigenziale, un trattamento economico iniziale più elevato di quello attuale, oltre che più incentivanti prospettive di carriera (con la possibilità di conseguire la qualifica di Primo dirigente medico dopo 9 anni di servizio).

Inoltre, l'accesso diretto alla qualifica dirigenziale di Medico capo consentirebbe di risolvere le problematiche di mobilità che interessano attualmente i Medici principali, i quali, a seguito della

promozione alla qualifica superiore, che avviene, peraltro, come già evidenziato, con tempi di permanenza decisamente brevi (2 anni e 6 mesi), devono essere trasferiti ad altro incarico che preveda un posto di funzione dirigenziale.

Con l'inserimento dell'articolo 53-*quater* (**comma 1, lett. g**), sono disciplinate le modalità transitorie di inquadramento dei medici in possesso della qualifica di Medico principale alla data di entrata in vigore della norma. Il comma si riferisce ai medici del 17°, del 18° e del 19° corso, per i quali, decorrendo la qualifica di Medico principale rispettivamente dal 1° marzo 2024, dal 4 ottobre 2024 e dal 31 luglio 2026, è disposta una graduale anticipazione del passaggio a Medico capo, al fine di assicurarne la salvaguardia dell'ordine di anzianità ed evitare altri complicati meccanismi di compensazione per le qualifiche superiori.

E, infatti, il meccanismo di inquadramento transitorio ipotizzato consente di portare direttamente alla conferma in ruolo, quale Medico capo, in modo progressivo nel giro di 1 anno, i medici che usciranno dal corso di formazione, senza determinare sovrapposizioni di decorrenza o scavalcamenti e senza generare alcuna eccedenza rispetto alla dotazione organica della qualifica di medico capo.

Nello specifico, i medici principali interessati sono solo 51, le cui decorrenze nella qualifica di Medico capo, secondo il precedente ordinamento, avverrebbero come di seguito indicato:

- 16° corso, n. 11 medici principali, a scrutinio per promozione a Medico capo il 1.1.2026;
- 17° corso, n. 14 medici principali, a scrutinio per promozione a Medico capo il 1.1.2027;
- 18° corso, n. 12 medici principali, a scrutinio per promozione a Medico capo il 1.7.2027;
- 19° corso, n. 14 medici principali, a scrutinio per promozione a Medico capo il 1.7.2029.

Conseguentemente, si rileva che:

- i medici principali del 16° corso, scrutinati per la promozione a Medico capo con decorrenza 1.1.2026, possono non essere considerati nell'ambito applicativo della norma, in quanto la decorrenza della medesima coincide con quella del loro inquadramento;
- i medici principali del 17° corso, che andrebbero a scrutinio per la promozione a Medico capo con decorrenza 1.1.2027, minimizzando le disparità con i colleghi più anziani, saranno inquadrati il 30.6.2026. Tale inquadramento anticiperà solo di 6 mesi lo scrutinio di promozione previsto dalla norma nella versione precedente all'attuale modifica;
- i medici principali del 18° corso, che andrebbero a scrutinio per la promozione a Medico capo con decorrenza 1.7.2027, saranno inquadrati il 2.7.2026, con un anno di anticipo rispetto al naturale scrutinio;
- i medici principali del 19° corso, che andrebbero a scrutinio per la promozione a Medico capo con decorrenza 1.7.2029, saranno inquadrati il 30.6.2027, con due anni di anticipo rispetto al naturale scrutinio.

Il **comma 2** prevede la sostituzione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, allo scopo di prevedere un incremento di unità con qualifica dirigenziale.

Il **comma 3**, a fini di invarianza di spesa, prevede la riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nella misura finanziariamente equivalente di 12 unità con qualifica di agente e contestuale adeguamento della dotazione organica.

Articolo 21 (*Modifiche al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90*)

Il **comma 1, alla lettera a)**, introduce una previsione espressa, per la sola Arma dei carabinieri, finalizzata all'intervento del revisore, inferiore di grado o pari grado con anzianità minore del compilatore e del primo revisore, nella documentazione caratteristica del giudicando. Il testo aggiornato delle "Istruzioni sui documenti caratteristici delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri", in vigore dal 1° ottobre 2023, infatti, in analogia con il precedente articolato, preclude la competenza alla compilazione e alla revisione della documentazione caratteristica non solo al "militare che rispetto al giudicando è meno elevato in grado ovvero, a parità di grado, ha minore anzianità assoluta o relativa", ma anche alle suindicate categorie di revisori.

Tuttavia, tale divieto:

- priva il giudicando della valutazione personale e diretta di tutti i propri superiori;
- incide anche sulla tenuta disciplinare dei reparti poiché – di fatto – il 1° o 2° revisore, non giudicando tutti i militari alle dipendenze dell'autorità gerarchica che li precede quale compilatore o 1° revisore, non possono evidenziarne in positivo il rendimento o stigmatizzarne le modalità con hanno prestato servizio.

In considerazione delle peculiarità organizzative dell'Arma, la cui struttura risulta particolarmente articolata sul territorio nonché nell'ambito dei propri reparti dell'organizzazione mobile, speciale, forestale, ambientale e agroalimentare, al fine di evitare la ricorrenza di circostanze in cui siano previste tali preclusioni, appare necessaria l'emenda in trattazione, ritenuta funzionale alle esigenze istituzionali.

Con riferimento al **comma 1, lett. b)** si osserva che in termini generali, il personale militare appartenente alla posizione di stato del servizio temporaneo non è fornito di rapporto di impiego, prestando servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma.

Con specifico riferimento all'Arma, e per quanto di interesse ai fini della revisione della documentazione caratteristica, il "*personale volontario in ferma*" si identifica con i carabinieri effettivi in ferma e con i marescialli in ferma.

L'aggiunta del comma 9-bis, dedicato alle predette categorie, prevedendo l'intervento di un ufficiale quale revisore, posto lungo la stessa linea ordinativa, senza recare pregiudizio alle altre Forze armate, consentirebbe di meglio contemperare le esigenze di tutela di primari interessi, sia pubblici (*valutazione anche ai fini dell'ammissione al servizio permanente dei carabinieri/marescialli in ferma, secondo criteri meritocratici, improntati a maggiore obiettività e correttezza dell'operato amministrativo, mediante la previsione della possibilità di un secondo revisore della documentazione caratteristica*), sia privati (*in un'ottica maggiormente garantista per il valutando, le cui legittime aspettative dovrebbero tendere all'instaurazione di un rapporto di impiego "a tempo indeterminato"*).

Quanto proposto infine, appare coerente con la procedura per l'ammissione in servizio permanente, prevista dall'articolo 948 del COM, in favore del personale dell'Arma, la quale presenta tra l'altro, una ontologica differenza rispetto alle modalità di reclutamento dei volontari in s.p. delle FA (*articolo 704 del COM*). In particolare, nel primo caso si verifica un'automatica ammissione al s.p., previa verifica della sussistenza dei requisiti normativamente previsti (*idoneità psico-fisica e valutazione del rendimento e quindi della meritevolezza*), da cui discende la necessità di valorizzare la revisione della documentazione caratteristica (*non limitandola aprioristicamente ad un solo superiore*). Nel secondo caso, invece, l'iter procedurale seguito è assimilabile alle procedure concorsuali interne.

Articolo 22 (*Sanzione per l'uso non autorizzato dei DEM dell'Arma dei carabinieri*)

In relazione alle funzioni di polizia svolte dall'Arma dei carabinieri, con l'intervento normativo in esame si rafforzano le tutele attualmente offerte dall'articolo 300 del "*Codice dell'Ordinamento militare*", prevedendo, a tutela della salvaguardia della fede pubblica, una specifica disciplina sanzionatoria per tutti quei soggetti (*individui o associazioni*) che, in carenza di autorizzazione e fuori dai casi di cui al comma 2 dello stesso articolo (*...chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto...*), utilizzino in pubblico denominazioni, emblemi e marchi istituzionali ovvero traggano da essi un qualsiasi vantaggio (*ad es. al fine di accreditarsi presso soggetti terzi quali sodali dell'Arma dei Carabinieri*). La norma, infatti, introduce quale elemento del dolo specifico non il profitto in termini economici ma un qualsiasi vantaggio (*es. di immagine*), che si potrebbe perseguire utilizzando emblemi dell'Arma o associandoli a quello di enti/associazioni di tipo privatistico.

Articolo 23 (*Sanzione per l'illecito utilizzo di denominazioni, stemmi emblemi e segni distintivi del Corpo della guardia di finanza*)

La legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede, all'art. 2, comma 29, una fattispecie contravvenzionale per chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente o utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi della Guardia di finanza, in violazione delle disposizioni di cui al comma 28 del medesimo articolo, il quale assegna alla Guardia di finanza medesima il diritto all'uso esclusivo di tali beni.

Tuttavia, tale norma non contempla in via esplicita una sanzione per l'utilizzo indebito dei segni distintivi del Corpo non finalizzato al profitto economico. Pertanto, il soggetto che, in ipotesi, utilizzi in pubblico tali segni senza scopo di lucro, ma per ottenere un vantaggio di diversa natura, risulta non sanzionabile.

L'intervento normativo in rassegna è volto, pertanto, a integrare il menzionato articolo 2 della legge n. 191 del 2009, con l'introduzione di un nuovo comma 29-bis il quale prevede una sanzione amministrativa per chiunque utilizzi «*senza autorizzazione (...) le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e ogni altro segno distintivo del Corpo della Guardia di finanza*» anche senza finalità di lucro, ma per trarne un vantaggio di altra natura evitando il possibile generarsi di aree sprovviste di tutela.

Peraltro, l'adozione di una tale sanzione amministrativa appare coerente con la *ratio* della disciplina vigente e risponderebbe, sotto altro aspetto, all'esigenza di tutela dell'integrità e del prestigio dell'istituzione. Più in dettaglio, ciò avverrebbe garantendo una protezione più ampia dei simboli del Corpo e, al contempo, prevenendo eventuali usi impropri che possano consentire lo sfruttamento del prestigio della Guardia di finanza per finalità non autorizzate.

Avuto riguardo all'ammontare della sanzione, la stessa è stata determinata considerando la minore gravità di tale fattispecie rispetto a quella sanzionata dal comma 29 (riferita, come detto, utilizzo indebito a fini di lucro) e in armonia con le previsioni di cui all'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie e di determinazione dei relativi limiti edittali.

Contestualmente, si dispone il sequestro ai fini della confisca dei «*beni mobili ovvero [de]i materiali utilizzati*» in modo illecito, in questo caso al fine di garantire, anche sul piano delle misure reali, che la condotta posta in essere non possa ulteriormente nuocere al prestigio della Guardia di finanza.

Articolo 24 (*Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria*)

Il comma 1 apporta al d.lgs. 146/2000 le modifiche di seguito meglio precisate.

Quelle di cui alle **lettere a) e b)** scaturiscono dalla necessità di garantire una più funzionale ed efficiente assegnazione negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni per il personale della carriera dei funzionari.

Nello specifico, al **capoverso 2 della lettera a)**, la modifica attribuisce ai funzionari con qualifica di vice commissario e di commissario, indistintamente, le funzioni di vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di terzo livello e presso gli istituti penali per minorenni di terzo livello; coordinatore di nucleo locale traduzione e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico non superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione della giustizia minorile e di comunità.

Al **capoverso 3** sono individuati gli incarichi conferibili ai funzionari con la qualifica di commissario capo (comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di terzo livello e presso gli istituti penali per minorenni di terzo livello; vice comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di secondo livello; coordinatore di nucleo locale traduzioni e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; funzionario addetto agli uffici, divisioni, scuole e istituti di istruzione dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità).

Al **capoverso 4** sono individuati gli incarichi conferibili ai funzionari con la qualifica di dirigente aggiunto (comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di secondo livello e presso gli istituti penali per minorenni di secondo livello; vice comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di primo livello; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante del reparto di Polizia

penitenziaria presso gli istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria; direttore di sezione degli uffici, delle divisioni, delle scuole e degli istituti di istruzione dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità).

Al **capoverso 5** sono individuati gli incarichi conferibili ai funzionari con la qualifica di dirigente (comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di primo livello e presso gli istituti penali per minorenni di primo livello; vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria; vice direttore degli uffici di incarico non superiore e delle divisioni dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità; direttore di sezione di maggiore rilevanza degli uffici e delle divisioni dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità; comandante di nucleo negli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna).

Al **capoverso 6** si attribuiscono ad un primo dirigente gli incarichi di vicecomandante del Nucleo Investigativo Centrale e di vicedirettore del Gruppo di Intervento Operativo (la cui direzione, come si dirà infra, si propone di affidare ad un dirigente superiore) e di vice direttore dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza (la cui direzione, come si dirà infra, si propone di affidare ad un dirigente superiore). Si propone, altresì, l'integrazione con la previsione della possibilità di conferire eccezionalmente - in caso di indisponibilità di funzionari con qualifica di primo dirigente - gli incarichi previsti per i citati funzionari, al personale con qualifica di dirigente.

Al **capoverso 7**: rispetto al testo vigente, si propone il conferimento ai dirigenti superiori del Corpo di ulteriori incarichi, in ragione dell'importanza e della complessità delle relative attività e delle connesse responsabilità, nonché in ragione delle rilevanti funzioni di coordinamento anche operativo delle prefate articolazioni. A ciò si si aggiungono, relativamente al Nucleo Investigativo Centrale, le delicate funzioni di analisi e di raccordo informativo che ne fanno un osservatorio investigativo privilegiato in materia di dinamiche dei fenomeni criminali, del terrorismo interno ed internazionale e della radicalizzazione in carcere.

La **lettera b)** sostituisce le parole "allievi commissari" con le parole: "commissari", come già previsto per la Polizia di Stato.

Le illustrate modifiche, come sopra argomentato, garantiscono un impiego dei funzionari del Corpo che sia rispondente alle nuove esigenze organizzative e operative dell'Amministrazione. Esse presentano carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non generano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera c)** dell'articolo sostituisce l'attuale articolo 13-ter del citato d.lgs. n. 146/2000.

Il comma 1 del nuovo articolo 13-ter sostanzialmente ribadisce, alla lettera a), l'attuale disciplina delle procedure scrutinali per la nomina a primo dirigente, limitando, tuttavia, l'applicazione di tali procedure al novanta per cento delle vacanze organiche registrate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno e prevedendo l'ammissibilità allo scrutinio per i Dirigenti con almeno un anno di effettivo servizio nella qualifica, mentre la lettera b) introduce, accanto allo scrutinio, la modalità concorsuale per l'accesso a tale qualifica. In particolare, la lettera b) stabilisce che i posti da mettere ogni anno a concorso siano pari al restante dieci per cento delle vacanze organiche registrate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. La procedura è riservata agli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di Dirigente ovvero con quella di Dirigente aggiunto, per questi ultimi a condizione che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. In tal modo, si consente la partecipazione alla procedura concorsuale anche ai dirigenti aggiunti in attesa della nomina a dirigente, da conseguire all'esito dell'apposita procedura di scrutinio. Il comma 2 precisa che i primi dirigenti che accedono alla qualifica per scrutinio precedono nel ruolo coloro che acquisiscono la medesima qualifica all'esito del concorso riferito alle vacanze organiche dello stesso anno.

Il **numero 1) della lettera d)** apporta modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, che rispondono all'esigenza di definire in maniera più compiuta la procedura relativa

allo scrutinio degli appartenenti alla carriera dei funzionari di polizia penitenziaria, alla carriera dei medici nonché alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia Penitenziaria.

La procedura di scrutinio consiste nel giudizio sulla completa personalità del funzionario emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e ai relativi giudizi complessivi. Sulla progressione in carriera dei funzionari decide una commissione presieduta dal capo del dipartimento e composta da quattro direttori generali nominati con decreto del Ministro della giustizia. Il giudizio della commissione deve anche tenere conto degli incarichi, dei servizi svolti, della qualità delle funzioni con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata e al grado di responsabilità assunte dal funzionario nel periodo oggetto di scrutinio.

Le modifiche introdotte rispondono alla necessità di individuare precisamente le cause di esclusione dallo scrutinio in presenza di sanzioni disciplinari o pendenza di procedimenti penali.

Nello specifico, la modifica prevede la non ammissione allo scrutinio del funzionario nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.

Il numero 2) della medesima lettera d) introduce il comma 4-*sexies*, che estende l'applicabilità delle disposizioni appena introdotte anche agli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia penitenziaria di cui al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.

La **lettera e)** dell'articolo inserisce, dopo l'articolo 14, un nuovo articolo 14-*bis*, che disciplina, negli aspetti fondamentali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale.

La **lettera f)** contiene la sostituzione della "Tabella D" allegata al d.lgs. 146/2000 (art. 5, comma 2). Le modifiche garantiscono un impiego dei funzionari del Corpo che sia rispondente alle nuove esigenze organizzative dell'Amministrazione

Le dotazioni organiche della carriera dei funzionari che si propongono sono le seguenti:

Qualifica	Dotazione organica	TOTALE RUOLO
Dirigente Generale	3	701
Dirigente Superiore	22	
Primo Dirigente	160	
Dirigente Dirigente Aggiunto	234	
Commissario Capo Commissario Vice Commissario	282	

Il comma 2 prevede l'istituzione di un ulteriore incarico di vicecapo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che può essere conferito ai dirigenti generali della Polizia penitenziaria al fine di rafforzare il collegamento del Dap con la linea di comando del Corpo, con evidente incidenza sulla reattività di risposta dei reparti operativi alle direttive dell'Amministrazione centrale e conseguente incremento della sicurezza penitenziaria anche alla luce delle attuali minacce.

Il comma 3 precisa che la previsione normativa di cui al comma 2 genera oneri pari a euro 212.080 per il 2028, a euro 212.080 per il 2029, a euro 216.187 per il 2030, a euro 216.187 per il 2031, a euro 220.294 per il 2032, a euro 220.294 per il 2033, a euro 224.401 per il 2034, a euro 224.401 per il 2035, a euro 228.508 per il 2036, a euro 228.508 per il 2037, a euro 232.615 annui a partire dall'anno 2038, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione per euro 232.615 annui a decorrere

dall'anno 2028, delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

La quantificazione dell'onere è stata effettuata tenendo conto del trattamento economico fondamentale del dirigente generale, adeguato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2025.

Articolo 25 *(Istituzione della carriera dei medici veterinari e di quella dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria)*

Mediante l'introduzione di modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si prevede l'istituzione della carriera dei medici veterinari del Corpo di Polizia Penitenziaria, al fine di far fronte alle esigenze del Corpo di Polizia Penitenziaria - attualmente privo di personale medico veterinario - e del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità.

Nell'impianto del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, viene modificato il Capo II-bis inserendo nella carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, anche la carriera dei medici veterinari, individuandone le attribuzioni e la dotazione organica.

La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero professionale saranno disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

Viene apportata, inoltre, una modifica relativa all'ingresso diretto alla carriera dirigenziale degli appartenenti alla Carriera dei Medici con la qualifica di Medico capo (equiparata a quella di Dirigente aggiunto). La qualifica di medico principale rimane limitata al periodo di frequenza del corso di formazione.

Tale previsione è finalizzata ad incentivare l'ingresso e la permanenza in Amministrazione del personale medico che, a causa delle limitate prospettive economiche e di carriera nell'ambito della stessa, potrebbe preferire altri impieghi, producendo considerevoli difficoltà nel regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

Si prevede, inoltre, l'istituzione della carriera dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria, al fine di far fronte alle considerevoli esigenze del Corpo di Polizia Penitenziaria - attualmente privo di psicologi. L'assenza di tale personale, come noto, determina da sempre gravi conseguenze nella gestione di particolari criticità.

Nell'impianto del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è inserito il Capo II-ter contenente disposizioni concernenti l'istituzione della carriera dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria, l'individuazione delle attribuzioni e la dotazione organica.

La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale e la progressione in carriera saranno disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

La tabella D-bis allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 fissava in 102 la dotazione organica della carriera dei medici; attualmente, con le modifiche in argomento la dotazione organica diventa la seguente:

- la dotazione organica complessiva della carriera dei medici è fissata in 75;
- la dotazione organica complessiva della carriera dei medici veterinari è fissata in 4;

- la dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari tecnici psicologi è fissata in 18.

Il comma 2 prevede modifiche al comma 16, articolo 15, decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, che ha istituito la carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria. Tali modifiche sono necessarie per consentire, nulla modificando rispetto alle risorse già stanziare, di bandire i concorsi per personale medico, medico veterinario e psicologi.

Dall'attuazione di tale modifica normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: la dotazione organica è stata rivista tenuto conto delle risorse già previste dal citato decreto-legge nel numero di 97 unità in sostituzione delle 102 unità previste dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44. Nello specifico è stato possibile prevedere:

- n. 75 unità della carriera dei medici con assunzioni previste a decorrere dal primo dicembre 2026 con successive assunzioni a copertura dell'organico;
- n. 4 unità della carriera dei medici veterinari previste a decorrere dal primo dicembre 2026 con successive assunzioni a copertura dell'organico;
- n. 18 unità della carriera dei funzionari tecnici psicologi a decorrere dal primo dicembre 2026 con successive assunzioni a copertura dell'organico.

Si rinvia alla relazione tecnica per le quantificazioni finanziarie.

Articolo 26 (*Disposizioni relative alla procedura di scrutinio per l'avanzamento in carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei ruoli tecnici*)

Le disposizioni contenute nel **comma 1, lettere a), b) e c)** apportano modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 che rispondono alla necessità di adeguare l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" alla procedura relativa allo scrutinio per l'avanzamento in carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

L'articolo 4, comma 5, prevede le cause di esclusione dall'attribuzione della qualifica di Assistente capo coordinatore, nello specifico la modifica prevede la non attribuzione al personale sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.

L'articolo 15, comma 5-ter, prevede le cause di esclusione dall'attribuzione della qualifica di Sovrintendente capo coordinatore, nello specifico la modifica prevede la non attribuzione al personale sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.

L'articolo 23, comma 5, prevede le cause di esclusione dall'attribuzione della qualifica di Sostituto commissario coordinatore, nello specifico la modifica prevede la non attribuzione al personale sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.

Le modifiche introdotte dal **comma 1, lettera d)** all'articolo 43 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 rispondono alla necessità di definire in maniera più compiuta la procedura relativa allo scrutinio per l'avanzamento in carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

Lo scrutinio consiste nel giudizio sulla professionalità complessiva dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi. Negli scrutini si dovrà tener conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio.

Le modifiche introdotte rispondono alla necessità di individuare precisamente le cause di esclusione dallo scrutinio in presenza di sanzioni disciplinari o pendenza di procedimenti penali.

Nello specifico la modifica al comma 1 prevede la non ammissione allo scrutinio del personale nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.

Con la disposizione in esame viene, dunque, aggiunto il comma 5-*bis* che estende l'applicabilità delle disposizioni appena introdotte anche al personale dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria di cui al decreto legislativo 9 settembre 2010 n. 162.

Il **comma 2** della disposizione in esame apporta modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 al fine di adeguare l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" alla procedura relativa allo scrutinio per l'avanzamento in carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

L'articolo 4, comma 4-*ter*, prevede le cause di esclusione dall'attribuzione della qualifica di Assistente capo coordinatore; nello specifico la modifica prevede la non attribuzione al personale sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.

L'articolo 10, comma 4-*ter*, prevede le cause di esclusione dall'attribuzione della qualifica di Sovrintendente capo coordinatore; nello specifico la modifica prevede la non attribuzione al personale sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.

L'articolo 16, comma 5-*ter*, prevede le cause di esclusione dall'attribuzione della qualifica di Sostituto commissario coordinatore; nello specifico la modifica prevede la non attribuzione al personale sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.

Articolo 27 (*Ulteriori modifiche al Codice di procedura penale*)

La **lettera a) del comma 1** ha il solo scopo di sostituire la superata denominazione "agenti di custodia" con le pertinenti denominazioni relative al Corpo di polizia penitenziaria.

La **lettera b)** ha invece una rilevanza sostanziale ben più pregnante.

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ha inserito nel Codice di Procedura Penale il Titolo II-*bis* "Partecipazione a distanza", prevedendo, all'articolo 133-*ter*, comma 8, l'indefettibile presenza di un ausiliario del giudice (o del pubblico ministero) o di un ufficiale di p.g., che provveda ad attestare l'identità della persona che partecipa all'udienza, ad assicurare che il collegamento si svolga con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio, l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e a salvaguardare il diritto di difesa e rediga verbale delle operazioni svolte.

Con particolare riferimento alla partecipazione a distanza di persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo (articolo 133-*ter*, comma 5), le funzioni di ufficiale di P.G. sono svolte da appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti o degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, in forza delle previsioni di cui all'art. 57, comma 1, lett. b) c.p.p. e rispettivamente degli artt. 15, comma 1, e 23, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

In ordine a quanto in premessa, si evidenzia quanto segue:

1. tra gli ausiliari del giudice rientrano gli *assistenti giudiziari* (appartenenti alla seconda area funzionale-fascia retributiva F2) che, secondo quanto stabilito dall'Allegato A al CCNI del 29 luglio 2010 (Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia – Quadriennio 2006/2009), *in relazione all'esperienza maturata in almeno un anno di servizio (...) possono essere adibiti anche all'assistenza al magistrato nell'attività istruttoria o nel*

dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali. Tra i requisiti per l'accesso alla qualifica dall'esterno è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria, così come per l'accesso alla qualifica iniziale (Agente) del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Non ostano alla possibilità che gli agenti di p.g. del Corpo di polizia penitenziaria svolgano le funzioni di ausiliario del giudice in videoconferenza, le specifiche previsioni di cui all'art. 133-ter, comma 8, c.p.p., con particolare riferimento alle operazioni di attestazione dell'*identità* della persona che partecipa a distanza all'udienza e alla redazione del verbale. Anche gli agenti di polizia giudiziaria, in forza del disposto di cui all'art. 349 c.p.p., possono procedere alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.

3. Per quanto concerne la *redazione del verbale*, si evidenzia che, in forza del dispositivo di cui all'art. 113 *disp. att.* c.p.p., nei casi di particolare necessità ed urgenza, gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere addirittura agli atti connessi alle attività di perquisizione, sequestro e accertamenti su luoghi persone e cose, redigendo verbale. Da quanto detto è di tutta evidenza che le attività richieste dal 133-ter c.p.p. non richiedano competenze che non possano essere svolte da un agente di p.g.

4. A tal proposito, si evidenzia che la necessaria presenza di personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti o degli ispettori alle videoconferenze comporta non trascurabili problematiche organizzative e di sicurezza, soprattutto in riferimento a quegli istituti penitenziari nei quali, a fronte di una molteplicità di sale video, la copertura della dotazione organica dei ruoli indicati non risulta sufficientemente adeguata, tenuto anche conto degli altri specifici e non secondari compiti istituzionali demandati. Accade non di rado che i provveditorati regionali siano obbligati a disporre servizi di missione degli ufficiali di P.G. da un istituto penitenziario ad un altro per assicurare il corretto svolgimento delle videoconferenze con conseguente aggravio economico e dispersione di risorse umane in evidente contraddizione con la finalità di razionalizzazione delle risorse perseguita, tra le altre, dal sistema di partecipazione a distanza ai processi.

Pertanto, si interviene sull'art. 133-ter, comma 8, c.p.p., al fine di prevedere che le attività ivi previste in caso di partecipazione a distanza possono essere svolte non solo da un ufficiale, ma anche da un agente di polizia giudiziaria.

Articolo 28 (*Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia in posizione di fuori ruolo o collocato in soprannumero*)

La disposizione introduce, al **comma 1**, il collocamento in posizione di fuori ruolo dei dirigenti generali di pubblica sicurezza preposti all'Ufficio presidenziale della Polizia di Stato presso la Sovrintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica e all'Ispettorato di pubblica sicurezza «Vaticano» – Uffici attualmente diretti, appunto, da Dirigenti generali di pubblica sicurezza – in relazione agli speciali compiti connessi all'incarico, in virtù dei quali tali dirigenti prestano servizio, principalmente, a beneficio di compagini amministrative diverse da quella di appartenenza.

Al riguardo, si osserva che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39 (articoli 3 e seguenti), l'Ufficio presidenziale della Polizia di Stato opera nell'ambito della Sovrintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, diretta da un Prefetto, cui sono attribuiti i compiti di assicurare la protezione diretta e immediata del Presidente della Repubblica, della sua famiglia e del Segretario generale della Presidenza della Repubblica, di garantire la protezione, la vigilanza e il presidio di polizia degli immobili della dotazione presidenziale e delle residenze, anche temporanee, del Capo dello Stato, nonché di espletare i servizi di protezione e sicurezza dei Presidenti emeriti della Repubblica e delle loro famiglie e residenze, sia in territorio nazionale che al di fuori di esso.

Il dirigente dell'Ufficio presidenziale della Polizia di Stato, che riveste la qualifica di Dirigente generale di pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 18 aprile 2008, svolge le funzioni di vice direttore della citata Sovrintendenza centrale (unitamente all'ufficiale dei Carabinieri preposto al Nucleo presidenziale dell'Arma), con il compito di coadiuvare il prefetto che la dirige, il

quale può, altresì, attribuirgli la funzione di sostituirlo in caso di assenza o impedimento, nonché l'esercizio di proprie specifiche attribuzioni.

Per quanto concerne, invece, l'Ispettorato di pubblica sicurezza «Vaticano», ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 (articolo 5, comma 2, lettera a), tale Ufficio, privo di competenza territoriale e diretto anch'esso da un Dirigente generale di pubblica sicurezza, è deputato a svolgere le attività di protezione del Sommo Pontefice e di vigilanza dei Sacri palazzi e della Città del Vaticano spettanti alle autorità italiane, nonché gli altri compiti di sicurezza stabiliti d'intesa con le competenti autorità della Santa Sede.

Alla luce della normativa sopra illustrata, appare evidente, in considerazione delle competenze attribuite ai menzionati Uffici, che, come sopra anticipato, le relative funzioni siano svolte, pressoché esclusivamente, a beneficio di Personalità e Amministrazioni esterne alla Polizia di Stato, o addirittura, come nel caso del predetto Ispettorato, a vantaggio di uno Stato estero.

Pertanto, appare opportuno che per i dirigenti preposti ai due più volte menzionati Uffici sia esplicitamente previsto *ex lege* il collocamento in posizione di fuori ruolo, in modo che non occupino posto nella dotazione organica del ruolo di appartenenza, in conformità alla disciplina in materia di collocamento in fuori ruolo.

Del resto, nella sua *ratio* la norma in esame si inserisce coerentemente all'interno del quadro normativo vigente, in cui, analogamente, è già previsto il collocamento in posizione di fuori ruolo dei dirigenti preposti all'Ispettorato di pubblica sicurezza «palazzo Chigi» (articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400) e agli Ispettorati di pubblica sicurezza «Camera dei Deputati» e «Senato della Repubblica» (articolo 16-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359).

Il successivo **comma 2** prevede il collocamento di un Dirigente superiore medico della Polizia di Stato in posizione di fuori ruolo presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

In particolare, il regolamento recante “*Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica*”, approvato con decreto presidenziale del 18 aprile 2013 n. 107/N, all'articolo 33-*bis* prevede che “*Il Segretario generale, con proprio provvedimento, affida la direzione sanitaria delle strutture sanitarie interne ad un dirigente medico in possesso dei titoli abilitanti previsti dalla normativa vigente, il quale è responsabile delle attività medico-sanitarie*”.

Analogamente a quanto già evidenziato con riferimento al comma 1, anche in questo caso le funzioni di direzione delle strutture sanitarie interne al citato Segretariato sono esercitate esclusivamente a beneficio di quest'ultimo.

Siffatta circostanza giustifica, pertanto, la previsione legislativa del collocamento in posizione di fuori ruolo del dirigente medico della Polizia di Stato incaricato ai sensi del citato articolo 33-*bis*, in modo tale che quest'ultimo non occupi posto nella dotazione organica della carriera dei medici della Polizia di Stato.

La previsione ulteriore, poi, della sussistenza della specifica qualifica di Dirigente superiore medico in capo all'interessato rinviene il proprio fondamento nella delicatezza dell'incarico di direzione delle strutture sanitarie del predetto Segretariato (che comporta, come espressamente stabilito dal citato articolo 33-*bis*, la responsabilità delle attività medico-sanitarie interne), che trova adeguata corrispondenza nella rilevanza delle funzioni connesse alla qualifica di Dirigente superiore medico – indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 – che evidenziano lo spessore professionale di tale figura e l'attitudine a ricoprire incarichi di responsabilità.

Il successivo **comma 3** precisa che, all'atto del collocamento in posizione di fuori ruolo dei dirigenti di cui ai commi 3 e 4 nelle dotazioni organiche della Polizia di Stato, per tutta la durata del collocamento stesso, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Il **comma 4** apporta modificazioni all'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, rubricato: “Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza”, al fine di prevedere il collocamento in sovrannumero del personale preposto al vertice della Direzione investigativa antimafia, della

Direzione centrale per i servizi antidroga e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, a partire dall'anno 2026.

La cornice normativa vigente - i cui primari riferimenti sono rappresentati dalla citata legge 121/1981 (recante: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), dalla legge 15 gennaio 1991, n. 16 (recante: "Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga), dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia - art. 108), dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia" - articolo 45, comma 29-bis) e dal decreto del Ministro dell'Interno 25 marzo 1998 (che fissa i criteri per il conferimento dei citati incarichi di vertice interforze) - prevede che al vertice della Direzione investigativa antimafia, della Direzione centrale per i servizi antidroga e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia sono preposti a rotazione (in relazione alle rispettive specifiche competenze di settore), Dirigenti generali di Pubblica Sicurezza e Ufficiali Generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (di grado non inferiore a generale di divisione), i quali sono però computati, nell'ambito delle dotazioni organiche delle Amministrazioni di provenienza.

La misura consente il collocamento in sovrannumero del citato personale (che in virtù del disposto di cui all'articolo 45, comma 29-bis, del decreto legislativo 95/2017, deve rivestire come detto, grado non inferiore a Generale di divisione per gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri o al Corpo della Guardia di finanza), in quanto destinato a rivestire posizioni apicali presso organismi interforze, per l'espletamento di compiti riconducibili all'Amministrazione della pubblica sicurezza nel suo complesso, così da mantenere integrale ed effettivo l'assetto organizzativo della Dirigenza Generale in seno a ciascuna Forza di polizia, ai fini dell'espletamento dei previsti compiti istituzionali.

Il **comma 5** quantifica gli oneri e individua le coperture finanziarie derivanti dall'attuazione di quanto previsto al comma 4.

Articolo 29 (*Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare*)

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recepisce nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea (cd. direttiva *whistleblowing*).

Tuttavia, l'ampiezza della disciplina introdotta con il nuovo decreto ha, sin dalla sua entrata in vigore, destato forti perplessità in merito alla piena compatibilità applicativa con gli assetti ordinamentali delle Forze di polizia, per le molte criticità che sono state già rappresentate nel corso dei lavori preparatori al decreto in oggetto.

Più nel dettaglio, l'articolo 1, comma 4, primo periodo, del citato provvedimento fa salva l'applicazione, tra l'altro, le disposizioni in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Si tratta di una formulazione che appare foriera di criticità interpretative, prestando il fianco a perplessità applicative, specialmente per ciò che concerne la necessità di dirimere eventuali antinomie normative in relazione alle peculiarità degli ordinamenti militari e di polizia.

Ed invero, il riferimento al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), contenuto nel decreto non consente di coniugare la disciplina del *whistleblowing* con la salvaguardia delle peculiarità dell'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Come è noto, infatti, il TULPS, non reca alcuna disposizione di carattere ordinamentale per il personale delle Forze di polizia e, pertanto, non costituisce un riferimento normativo idoneo ad introdurre alcun correttivo al regime del *whistleblowing* rispetto a tale categoria di dipendenti pubblici, né a superare i profili di criticità della norma.

Tale analisi ha portato le Amministrazioni interessate a richiedere un parere interpretativo al Consiglio di Stato, volto a chiarire se le antinomie giuridiche derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937, alle Forze di polizia potessero essere risolte in via interpretativa o se, invece, sarebbe stato necessario un mirato intervento normativo correttivo.

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 19 ottobre 2023, ha espresso il proprio parere affermando che deve essere salvaguardata per il personale militare e delle Forze di polizia *“l'applicazione delle corrispondenti normative di settore che, rispetto alle disposizioni in materia di whistleblowing, non possono ritenersi recessive o comunque derogate, in quanto funzionali alla tutela della “difesa nazionale” e “dell'ordine e sicurezza pubblica” che fanno parte del più ampio genus della “sicurezza nazionale”*.

Nonostante la chiara indicazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato in sede consultiva, si deve registrare una isolata pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 17/10/2025, n. 8079) che ha disatteso le indicazioni contenute nel parere reso dal medesimo Organo. Si rende quindi urgente e non differibile un intervento chiarificatore volto ad evitare un possibile contrasto giurisprudenziale e interpretativo nell'ambito della giustizia amministrativa, in grado di produrre gravi e imprevedibili ricadute sul piano organizzativo e gestionale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Alla luce di tali considerazioni, la norma in commento prevede due interventi integrativi al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

La lettera a) è volta a salvaguardare sul piano oggettivo la specificità degli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, precisando che resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, in ragione della specificità degli ordinamenti del personale militare e delle Forze di polizia di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 4 novembre 2010, n. 183, e degli obblighi e doveri di servizio disciplinati dalle rispettive normative di settore riguardanti l'ordinamento del personale e l'organizzazione del servizio.

Coerentemente anche al fine di evitare dubbi interpretativi la lettera b) chiarisce che l'esclusione l'applicazione delle disposizioni in materia di *whistleblowing*, sul piano soggettivo opera in favore del personale delle amministrazioni pubbliche indicate dall'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e cioè la Magistratura, le Forze di polizia e le Forze armate.

Articolo 30 (*Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura*)

La disposizione introduce, al comma 1, lett. e) dell'articolo 19 della legge 44/1999, relativo al Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, un ultimo periodo volto ad ampliare il novero dei componenti dell'Organo, con l'aggiunta di un membro designato dall'Avvocatura generale dello Stato e dalla Banca d'Italia, senza diritto di voto.

Il Comitato, secondo la formulazione vigente della predetta norma, è composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, già Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, tre membri designati dal CNEL, tre membri delle associazioni o organizzazioni aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive e iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 44/1999 e da un rappresentante della CONSAP senza diritto di voto.

L'Organo, così composto, ha un ruolo significativo nella procedura di accesso al Fondo di solidarietà, con riferimento sia al vaglio della documentazione di cui all'art. 19 del d.P.R. 60/2014, che l'interessato è tenuto ad allegare all'istanza, sia, soprattutto, alla valutazione delle risultanze dell'attività istruttoria svolta dal prefetto della provincia ove si è verificato l'evento lesivo, al quale l'istanza è diretta.

Il prefetto è incaricato, fra l'altro, della quantificazione dell'ammontare del danno subito dalla vittima, operazione per la quale, ex art. 21 del d.P.R. sopra citato, può anche avvalersi della

collaborazione di consulenti qualificati in materia legale e di gestione aziendale-commerciale, scelti fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il cui contributo specialistico è apprezzabile, in particolare, sotto il profilo dell'individuazione dell'usurarietà del tasso.

Ciò rende evidente come il Comitato di solidarietà non possa che giovare dell'apporto di un componente designato dalla Banca d'Italia, che consentirà, anche nel corso dell'esame dell'istruttoria espletata dalla prefettura, di effettuare una valutazione circa il *quantum* del beneficio da riconoscere alla vittima del reato, specularmente a quanto già avviene, nella fase antecedente, in capo al nucleo di valutazione presso la prefettura che ha espletato la stessa istruttoria.

Per quanto riguarda il membro designato dall'Avvocatura generale dello Stato, l'introduzione in argomento contribuirà al progressivo recupero di coerenza e sistematicità tra gli istituti a tutela delle vittime di usura e estorsione e quelli previsti a protezione dei testimoni di giustizia, ispirati, quale basilare nucleo comune di principio, al ripristino della legalità a seguito di gravi fenomeni criminosi: a tal proposito, con la legge 6/2018 si è già provveduto a introdurre, quale componente della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione di cui all'art. 10 del decreto legge n. 8/1991, un avvocato dello Stato, in maniera analoga a quanto si prefigge la disposizione in esame.

Entrambi i membri parteciperanno senza diritto di voto, a conferma della natura meramente consultiva e tecnica del ruolo loro attribuito in seno al Comitato di solidarietà.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo stato espressamente escluso dal testo normativo qualsivoglia compenso a favore dei membri del Comitato di solidarietà.

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOMPENSE E BENEFICI ASSISTENZIALI IN FAVORE DELLE FORZE DI POLIZIA

Articolo 31 *(Disposizioni in materia di procedimenti per il conferimento delle ricompense per il personale della Polizia di Stato)*

Le disposizioni in esame vanno a modificare il quadro normativo concernente i procedimenti per il conferimento delle ricompense per il personale della Polizia di Stato. Esse in particolare riguardano la riduzione dei termini di formulazione delle proposte premiali e l'aumento del novero dei soggetti deputati alla proposizione delle stesse per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

In sostanza, l'intervento normativo si pone nella prospettiva di rendere sempre più efficiente il sistema premiale ai fini di una piena valorizzazione dello spirito di servizio, della professionalità e del merito del personale della Polizia di Stato.

In tale quadro, dunque, la *ratio* sottesa alla riduzione dei termini procedurali volti alla presentazione delle proposte è quella di soddisfare l'esigenza di una maggiore celerità del sistema premiale, consentendo, quindi, al personale dipendente la fruizione, in tempi ragionevoli, dei riconoscimenti costituenti validi titoli di servizio valutabili ai fini, altresì, della progressione in carriera, anche nell'attuale contesto di riorganizzazione dell'Amministrazione.

Inoltre, la previsione dell'ampliamento della sfera degli organi proponenti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, chiamati a intervenire nei procedimenti volti al riconoscimento dei conferimenti premiali, superando l'esclusività del potere di proposta in capo al Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, riconosce lo stesso potere anche agli altri direttori centrali o uffici di pari livello del Dipartimento; tale estensione della prerogativa di proposta premiale risponde a esigenze di maggiore celerità ed efficacia dell'attività amministrativa in materia.

Si tiene a evidenziare che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e, come poi si preciserà più avanti, non hanno ripercussioni di carattere finanziario.

Passando, ora, all'esame del testo normativo, si rappresenta che il **comma 1** sostituisce il comma 3 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, prevedendo, in particolare, che la proposta di promozione per merito straordinario debba essere formulata non oltre tre mesi dal verificarsi dei fatti – in luogo dei dodici mesi precedentemente previsti – dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto. Per quanto concerne il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti le proposte promanano dai direttori centrali o degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento, d'iniziativa o su rapporto dei direttori dei servizi o uffici omologhi.

Il **comma 2**, invece, disciplina le proposte di conferimento dell'encomio solenne, dell'encomio e della lode, stabilendo che le stesse debbano essere formulate tempestivamente e, comunque, non oltre tre mesi – anziché sei, come precedentemente previsto – dalla conclusione dell'operazione, del servizio o attività cui le stesse si riferiscono.

La previsione in parola, inoltre, statuisce che tali proposte siano formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, non solo – come già previsto – su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto, ma anche d'iniziativa. Analogamente a quanto previsto al comma 1, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso dipendenti, tale prerogativa viene attribuita in capo ai direttori centrali o degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento, di iniziativa o su rapporto dei direttori dei servizi o uffici omologhi.

Viene, altresì, disposto che, entro il predetto termine di tre mesi devono essere formulati anche le proposte per il conferimento del premio in denaro, avanzate dagli organi di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, nonché il compiacimento di cui all'articolo 73, comma 4, del citato decreto.

Si evidenzia che il comma 2 attiene ad aspetti disciplinati da disposizioni contenute nel Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

Pertanto, il **comma 3** prevede che con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengano apportate le necessarie modifiche all'articolo 70, commi 2, 3, e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

Il **comma 4**, infine, stabilisce che le disposizioni contenute nei commi precedenti trovano applicazione alle operazioni concluse successivamente alla data di entrata in vigore delle stesse; in tal modo, si evita che i nuovi – e più brevi – termini per la formulazione delle proposte premiali possano trovare applicazione nell'ambito dei procedimenti premiali avviati o da avviare in relazione a operazioni concluse o a fatti accaduti prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, quando cioè erano in vigore termini più estesi per avanzare le proposte premiali.

Articolo 32 *(Disposizioni per il potenziamento delle attività assistenziali in favore del personale della Polizia di Stato)*

L'intervento normativo prevede, al **comma 1**, per il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato la possibilità di costituire una Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro.

La disposizione, al **comma 2**, individua, qualora il fondo decida di esercitare tale facoltà, le attività che l'ente di nuovo conio è autorizzato a svolgere quale attività solidaristica e assistenziale in favore del personale della Polizia di Stato.

Ad oggi, infatti, il Fondo di assistenza svolge tra le altre le seguenti attività ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Presidente della Repubblica 29/10/2010, n. 244: a) all'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato, deceduto, in servizio od in quiescenza di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari; b) all'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, ed agli orfani degli stessi; c) alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale; d) alla

stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, ad integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge; e) alla concessione al personale della Polizia di Stato in servizio ovvero in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosità delle cure, ovvero per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità. La sovvenzione può consistere anche nell'assegnazione di un bene; f) all'anticipo, previe intese con l'INPDAP per la definizione delle quote di anticipo e delle modalità di recupero delle stesse, sulle pensioni privilegiate spettanti ai coniugi superstiti del personale deceduto durante l'adempimento del dovere, ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica a seguito di lesioni riportate in servizio, nonché ai coniugi superstiti o ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica conseguente a lesioni per incidenti «in itinere», per le quali sia intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Si tratta a ben vedere di attività senza scopo di lucro e squisitamente assistenziali per le quali la natura pubblicistica del Fondo di assistenza appare la più idonea per il loro perseguimento.

Tuttavia, sempre in un'ottica di assistenza e conforto del personale della Polizia di Stato e dei loro familiari, l'Amministrazione, attraverso la creazione *ad hoc* di un ente di diritto privato non avente finalità di lucro, potrebbe porre in essere ulteriori attività, in regime di diritto privato, dalle quali potrebbero comunque derivare aggiuntivi benefici in favore del predetto personale.

Nel dettaglio, il comma 2 prevede che l'istituenda fondazione possa svolgere le seguenti attività a) la gestione economica e promozione di prodotti che, in relazione all'utilizzo del logo, dello stemma, dell'emblema di qualsiasi altro segno distintivo, identificano la Polizia di Stato ovvero quei reparti o gruppi che per le loro tradizioni o funzioni ne costituiscono il patrimonio storico, culturale e sportivo, concorrendo a esprimerne il prestigio; b) la gestione di immobili in proprietà, in locazione o in concessione; c) la vendita di beni e servizi connessi all'attività di cui alla lettera b); d) ed ogni altra attività concessa per legge, regolamento o prevista dallo statuto. Le attività che in concreto potrà svolgere la fondazione si connotano per la loro natura lucrativa.

In particolare, si evidenzia come, attualmente, la gestione commerciale del marchio e dello stemma della Polizia di Stato sia stato affidato in gestione tramite convenzione alla DIFESA SERVIZI S.P.A. ente sotto la vigilanza del Ministero della Difesa.

Uno degli obbiettivi della disposizione è quello di consentire di gestire tali lucrose attività senza l'intermediazione di enti estranei all'Amministrazione della Pubblica sicurezza al fine di reimpiegare gli utili tratti per finalità solidaristiche.

Si tratta di attività di tipo privatistico che non sono state in precedenza esercitate né possono essere esercitate dal fondo assistenza che, in quanto ente di diritto pubblico, nell'esercizio delle proprie prerogative incontra i limiti della contabilità pubblica.

Ne consegue che la scelta di ricorrere alla creazione di una fondazione, lungi dal costituire la creazione di un mero "doppione" del Fondo di assistenza mira invece a fornire all'ente di nuovo conio maggiore duttilità e flessibilità rispetto alle azioni da intraprendere quale soggetto di diritto privato, con l'obiettivo finale indiretto di consentire all'Amministrazione di svolgere un'attività solidaristica e assistenziale in favore del proprio personale che risponda maggiormente ai criteri di celerità, efficacia ed efficienza traendo i propri introiti dallo svolgimento di attività con scopo di lucro.

I **commi da 3 a 6** recano l'indicazione degli organi necessari al funzionamento della Fondazione in coerenza con le previsioni del codice civile, la disciplina del collegio dei revisori, l'indicazione del personale di cui si avvale la Fondazione e l'indicazione che il controllo sulla stessa avviene ai sensi dell'articolo 25 c.c.

Il **comma 7** prevede la dotazione iniziale del patrimonio della fondazione pari a euro 100.000,00.

Il **comma 8** prevede che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.

Il **comma 9** prevede la rimodulazione delle competenze all'Ispettorato di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ai fini della riassegnazione di alcune attribuzioni a diverse articolazioni dipartimentali, cui

verranno altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie precedentemente deputate ad assolvere i medesimi compiti presso il cedente Ispettorato.

Il **comma 10** demanda a successivi provvedimenti le modifiche ordinamentali necessarie ad adeguare l'organizzazione del Ministero dell'interno, nonché il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge 75/2023.

Al fine di garantire che i compiti da riassegnare siano svolti senza soluzione di continuità, la norma, al successivo **comma 11**, prevede che, fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione di quanto previsto dalla disposizione in commento, i citati compiti continuino ad essere svolti dall'Ispettorato di cui al citato articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. Il **comma 12** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**Articolo 1** (*Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*)

La disposizione interviene sul decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*c.d. Codice antimafia*), introducendo il nuovo comma 5-*bis* all'articolo 3, con il quale si prevede la possibilità per il questore di disporre l'avviso orale con il divieto di aggregazione, quando 5 o più persone, anche in forma di gruppo, in luogo pubblico o aperto al pubblico tengono comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro cose o persone. La misura determina il divieto di radunarsi con una o più delle medesime persone, in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed è applicabile nei confronti di colui che sia stato già destinatario, nei cinque anni precedenti, del foglio di via obbligatorio (articolo 2 decreto legislativo n. 159 del 2011), dell'avviso orale (articolo 3 decreto legislativo n. 159 del 2011), del divieto di accesso (articoli 10 e 13-*bis* decreto-legge n. 14 del 2017) o che, nel medesimo lasso di tempo, sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio (libro secondo, titoli XII e XIII) del codice penale, commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico.

L'attuazione delle suddette disposizioni è riconducibile all'ambito delle competenze istituzionali già attribuite alle Autorità di pubblica sicurezza e, in particolare, ai questori, nonché agli uffici di polizia cui spettano le attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati e agli uffici giudiziari competenti per le eventuali impugnazioni dei provvedimenti adottati.

Le nuove previsioni in materia di "avviso orale con divieto di radunarsi" si innestano, infatti, su strutture organizzative e procedurali già esistenti, utilizzando il medesimo circuito decisionale (Autorità di pubblica sicurezza) e gli stessi rimedi giurisdizionali (opposizione al Tribunale in composizione monocratica ovvero al Tribunale per i minorenni) già contemplati dalla disciplina vigente per i divieti disposti con l'avviso orale, senza comportare la creazione di nuovi uffici, l'istituzione di nuovi organi, né l'ampliamento delle dotazioni organiche delle Amministrazioni interessate.

Le attività connesse all'adozione, alla gestione e al controllo dei nuovi divieti, nonché al relativo, eventuale contenzioso, risultano, pertanto, assorbibili nell'ambito delle ordinarie funzioni svolte dalle Amministrazioni coinvolte e saranno implementate facendo ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2 (*Modifiche al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59*)

La norma inserisce un nuovo comma 3-*ter* all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, recante «*Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati*», estendendo l'ambito applicativo dell'istituto dell'accompagnamento e del trattenimento presso gli uffici di polizia (già previsto, dal comma 1, nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti in occasione di manifestazioni) anche nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione di reati idonei a turbare l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone.

La misura può essere adottata nei confronti di soggetti rispetto ai quali, sulla base di specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e di elementi di fatto, sussista un fondato motivo di ritenere



che possano porre in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza. Si precisa che la valutazione può fondarsi anche sul possesso di armi od oggetti atti ad offendere, nonché sulla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia relativi a delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, ai reati in materia di sostanze stupefacenti di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 o ai reati in materia di armi, commessi nei cinque anni precedenti. Restano ferme le garanzie procedurali previste in materia di obbligo di immediata comunicazione al pubblico ministero, comunicazione del rilascio e, nel caso di minori, le specifiche tutele attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

La disposizione estende anche alle specifiche operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione di reati idonei a turbare l'ordine e la sicurezza pubblica nelle aree interessate dai fenomeni della cosiddetta "movida" l'ambito applicativo dell'istituto dell'accompagnamento e del trattenimento presso gli uffici di polizia, già previsto dal comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti in occasione di manifestazioni. Pertanto, analogamente a quanto previsto in relazione all'articolo 7 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, che ha introdotto l'articolo 11-*bis* citato, si rappresenta che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto che all'attuazione della stessa le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3 (*Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni*)

La disposizione interviene sul Titolo III del Libro primo del codice penale, dedicato ai delitti in generale, aggiungendo al primo comma dell'articolo 61 (circostanze aggravanti comuni), dopo il numero 11-*undecies*, due nuove aggravanti (11-*duodecies* e 11-*terdecies*).

L'aggravante di cui al numero 11-*duodecies*) trova applicazione nei delitti non colposi contro la vita, l'incolumità individuale e la libertà morale per il caso in cui il fatto sia commesso contro gli iscritti all'albo e registri dei giornalisti, o contro i direttori di testate giornalistiche, altre riviste o pubblicazioni, non iscritti all'albo, durante lo svolgimento delle proprie funzioni o a causa di esse.

L'aggravante di cui al numero 11-*terdecies*) introduce una nuova circostanza aggravante comune applicabile quando il delitto sia commesso da un soggetto che si sia sottratto, senza un giustificato motivo, all'esecuzione di una decisione di rimpatrio adottata, nei confronti di cittadini stranieri o dell'Unione europea, per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, o in quanto rientrante in una delle categorie indicate dagli articoli 1, 4 e 16 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure per aver trasgredito il divieto di reingresso.

Le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla legislazione vigente e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4 (*Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di danneggiamento*)

La disposizione, al comma 1, lettera *a*), introduce all'articolo 635 del codice penale una nuova ipotesi aggravata di danneggiamento che punisce punire, con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro, le condotte di cui ai commi primo e secondo della medesima norma quando sono commesse da cinque o più persone.

Il comma 1, lettera *b*), apporta modifiche agli articoli 381 e 382-*bis* del codice di procedura penale includendo la nuova aggravante di "danneggiamento di gruppo" introdotta dal comma 1, lettera *a*), tra le ipotesi in cui è possibile procedere all'arresto facoltativo in flagranza e all'arresto differito.



Le attività previste dalla disposizione rientrano nei normali compiti di istituto delle forze di polizia. Pertanto, le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 (*Modifiche al codice di procedura penale in materia di occupazione arbitraria di immobili*)

La disposizione interviene in materia di occupazione arbitraria di immobili, estendendo la procedura di recupero di cui all'articolo 321-bis, comma 2, del codice di procedura penale anche ai casi in cui l'immobile occupato non sia l'unica abitazione effettiva del denunciante.

Le attività necessarie a dare attuazione alla disposizione saranno poste in essere nell'ambito degli ordinari servizi di istituto svolti dai presidi delle Forze di polizia sul territorio e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6 (*Modifiche al codice penale in materia di restituzioni e risarcimento del danno*)

La norma apporta modifiche all'articolo 185 del codice penale in materia di restituzioni e risarcimento del danno conseguenti da reato, prevedendone l'esclusione se la condotta costituente reato è stata realizzata dalla persona offesa in occasione della commissione, da parte del danneggiato, di specifiche fattispecie di reato che offendono la libertà sessuale della persona (violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo) o di odiosi delitti contro il patrimonio mediante violenza o minaccia (furto in abitazione, rapina e sequestro di persona a scopo di estorsione).

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E PER IL SUPPORTO ALLE FAMIGLIE NELLA FUNZIONE EDUCATIVA

Articolo 7 (*Rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie*)

Il **comma 1** è finalizzato ad istituire, nell'ambito del territorio dei Centri per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, lett. e-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie. La rete opera mediante la presenza delle famiglie, delle figure di riferimento individuate dalle istituzioni scolastiche dei rappresentanti scolastici e dei rappresentanti delle attività sportive praticate nei territori di riferimento, che vi aderiscono.,

Con riguardo alla presenza delle figure di riferimento individuate dalle istituzioni scolastiche, devono intendersi i soggetti individuati nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, senza che ciò comporti l'instaurazione di rapporti di comando, distacco o altre forme di utilizzazione presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. La partecipazione dei docenti alle attività della Rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie, per lo svolgimento delle funzioni di figura di riferimento all'interno della medesima rete, avverrà esclusivamente nell'ambito delle risorse umane individuate dal Collegio dei docenti, disponibili per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola e per la gestione delle aree strategiche del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), senza esonero, totale o parziale, dall'insegnamento, e senza determinare, pertanto, esigenze di sostituzione del personale medesimo.

Il **comma 2** prevede che, con decreto interministeriale, vengano individuate le modalità operative e di coordinamento delle reti di cui al comma 1. La norma anticipa che la sede della rete, che potrà essere individuata dalle singole realtà locali, può essere o all'interno del centro per la famiglia già



esistente sul territorio di riferimento, o presso gli spazi già dedicati alle attività sportive, escludendo, pertanto, la possibilità che la sede della rete sia individuata nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Il **comma 3** è finalizzato a prevedere che, dal 2026, una quota del fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sia destinata a finanziare i progetti, che saranno messi a punto dalle reti di cui al comma 1; ne consegue che il riparto previsto sarà effettuato nell'ambito e nei limiti dello stanziamento del predetto Fondo.

Il **comma 4** valorizza la scuola quale soggetto attivo della rete territoriale dell'alleanza educativa con le famiglie e quale luogo di socializzazione e inclusione. Rafforza il ruolo delle istituzioni scolastiche nell'individuare e rispondere ai bisogni educativi e socioculturali emergenti, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e progettuale, promuovendo interventi rivolti a studenti e famiglie per prevenire emarginazione e povertà educativa. Consolida il patto di corresponsabilità educativa, collocandosi nel solco delle misure previste dai Piani "Agenda Sud" e "Agenda Nord", finalizzate a ridurre i divari territoriali e a sostenere le scuole in condizioni di fragilità, anche mediante la partecipazione attiva delle famiglie. Si prevede che i progetti indicati siano finanziati con le risorse del Programma nazionale "PN Scuola e Competenze 2021–2027".

La realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche dei progetti di cui al comma 4, come già sopra riferito, avverrà nell'ambito dell'autonomia progettuale e organizzativa riconosciuta alle predette istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse disponibili già assegnate alle medesime in base ai piani autorizzati previsti per "Agenda Sud" e "Agenda Nord", senza generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III - MISURE IN MATERIA DI POTENZIAMENTO OPERATIVO DELLE FORZE DI POLIZIA

Articolo 8 (*Potenziamento dei presidi della Polizia di Stato sul territorio*)

Le disposizioni prevedono la possibilità di istituire posti di polizia distaccati anche di carattere temporaneo. Tale tipologia di uffici sono riconducibili alla categoria dei presidi in senso tecnico, la cui istituzione rientra negli ordinari processi di pianificazione presidiaria. All'attuazione si provvederà ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. Con decreto del Capo della polizia -Direttore generale della pubblica sicurezza saranno definite la costituzione e l'ordinamento dei posti di polizia distaccati, e individuate le sedi, le relative dotazioni organiche di personale e di mezzi nei limiti degli organici complessivi della Polizia di Stato e delle assegnazioni annuali di risorse finanziarie come previsto dall'articolo 9, comma 1, lettere da a) a e) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001.

La fase attuativa dei singoli provvedimenti di costituzione – in attuazione di quanto già previsto dal vigente quadro normativo – avrà luogo nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria, impiegando le risorse disponibili a legislazione vigente e senza che da essa derivino nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica (**comma 3**) anche con riferimento alle altre amministrazioni interessate presso le quali possono essere istituiti i predetti posti di polizia distaccati. Nel sottolineare che si tratta di disposizione meramente facoltizzante, si precisa che si potrà procedere alla costituzione dei presidi in esame solo nel caso in cui le possibilità logistiche delle "amministrazioni ospitanti" lo consentano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9 (*Potenziamento dell'azione di vigilanza dei litorali*)

La disposizione mira a consentire, nel rispetto dell'assetto di competenze delineato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, l'utilizzo da parte della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri di natanti, in un numero complessivo massimo di 40 unità per ciascuna Amministrazione, al fine di potenziare l'attività di vigilanza dei litorali.



Sulla scorta di un'analisi che ha tenuto conto di valutazioni di natura tecnica e operativa, per la Polizia di Stato sono stati ritenuti idonei natanti della lunghezza complessiva massima non superiore a 8 metri, dal costo unitario massimo pari ad euro 320.000.

Si tratta di imbarcazioni che non si sovrappongono ai mezzi di cui è dotata la Guardia di finanza, ma che per le loro peculiarità consentirebbero alle questure di efficientare la propria attività di vigilanza dei litorali in quelle aree altrimenti non navigabili, a vantaggio della sicurezza.

L'acquisto dei citati natanti, per un massimo di 40 unità, verrà effettuato nell'arco temporale 2028 - 2031.

Ai fini della quantificazione degli oneri connessi all'attuazione della norma, si è tenuto conto del costo della singola unità operativa pari a 320.000 euro, a cui si sommano i costi per la fornitura di equipaggiamenti e dotazioni di sicurezza per un importo pari a 5.000 euro per singola unità. Conseguentemente, prevedendo l'acquisto di 10 imbarcazioni all'anno – dal 2028 al 2031 - per un massimo di 40 in quattro anni, la spesa massima annuale ammonterebbe a 3.250.000 euro comprensiva dei soli costi di fornitura ed equipaggiamento. Diversamente, i costi relativi alla manutenzione ammontano, per ciascuna imbarcazione a 15.000 euro. Pertanto, considerato il piano di acquisto di 10 imbarcazioni all'anno, i costi annuali di manutenzione ammontano a 150.000 euro per il 2029, a 300.000 euro per il 2030, a 450.000 euro per il 2031 e a 600.000 euro per l'anno 2032.

Per ciò che concerne la Polizia di Stato, la norma considera l'arco temporale dal 2028 al 2031, alla luce di valutazioni che tengono conto della complessità delle gare, dei tempi di avvio delle medesime, nonché delle tempistiche di produzione e consegna delle imbarcazioni – stimate approssimativamente in un anno dal termine della gara –, momento prima del quale non può avere luogo la fatturazione.

Tenuto conto delle risorse disponibili sui rispettivi capitoli, agli oneri derivanti dal comma 1 relativi alla Polizia di Stato, pari a 3.250.000 euro annui per la fornitura e l'equipaggiamento delle citate imbarcazioni, si provvede, per gli anni dal 2028 al 2031, a valere sul capitolo 7456 PG 21 ("Somme destinate all'acquisto degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili della Polizia di Stato- Riparto fondi investimenti 2025 comma 876"). A decorrere dal 2029 alla copertura delle spese di manutenzione delle imbarcazioni, pari a 150.000 euro per il 2029, a 300.000 euro per il 2030, a 450.000 euro per il 2031 e a 600.000 euro per l'anno 2032, si provvede a valere sul capitolo 2731 PG 6 ("Manutenzione, noleggio e gestione degli auto-motomezzi, dei natanti e degli aeromobili. Spese per le officine automobilistiche, nautiche ed aeree e relativi impianti e strumenti informatici, anche ai fini della specializzazione professionale del personale tecnico nonché oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti"). Si precisa che tale capitolo reca uno stanziamento di euro 18.523.066 per l'anno 2024 e di euro 18.319.586 per l'anno 2025, mentre a decorrere dal 2029 è previsto uno stanziamento di euro 20.169.277, risultando, pertanto, idoneo, a fornire la copertura per le spese relative alla manutenzione delle imbarcazioni.

Per l'Arma dei carabinieri, sulla scorta di un'analisi che ha tenuto conto di valutazioni di natura tecnica e operativa, sono ritenute idonee diverse tipologie di imbarcazione, tra le quali si segnalano gommoni a chiglia rigida della lunghezza massima di 8,50 metri, dotati di impianto di propulsione fuoribordo di potenza complessiva fino a un massimo di 300 cavalli, comprensivi di carrello stradale, dal costo unitario stimato in euro 250.000 circa, comprensivo di motori di fuoribordo, comandi, strumentazione di navigazione, accessori, equipaggiamenti e dotazioni di sicurezza. Viene prevista l'acquisizione di 40 unità dei descritti gommoni a chiglia rigida, da effettuarsi nelle annualità dal 2027 al 2030.

I relativi oneri sono quantificati in 2.250.000 euro per il 2027, 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 2.750.000 euro per l'anno 2030, per i quali si provvede, a valere sulla Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio"/programma 5.1 "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza"/azione 5 "Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo"/ capitolo 7763 PG 1 ("Spese relative a tutti i settori della componente Arma dei Carabinieri connesse con



l’acquisizione, l’ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, materiali, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari. Spese per programmi correlati alla sostenibilità ambientale”).

CRONOPROGRAMMA APPROVVIGIONAMENTO N. 40 BATTELLI VIGILANZA COSTIERA

ESIGENZA	PREZZO UNITARIO STIMATO (IN M€)	CONSEGNA				TOTALE
		2027	2028	2029	2030	
INCREMENTO DELLA VIGILANZA LITORANEA DAL MARE	0,25	9	10	10	11	40
COSTO ANNUALE (IN M€)		2,25	2,5	2,5	2,75	10

A decorrere dal 2028 alla copertura delle spese per la manutenzione ordinaria, stimate in 50.000 euro per il 2028, 100.000 euro per il 2029, 150.000 euro per il 2030 e 200.000 euro per il 2031, si provvede a valere sulla Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”/programma 5.1 “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza”/azione 3 “Approntamento ed impiego delle unità operative per l’espletamento dei compiti militari e di polizia”/capitolo 4868 PG 6 (“Manutenzione, riparazione e conservazione di armi, munizioni, materiali delle trasmissioni e del genio mezzi di trasporto, da traino e da combattimento di aeromobili e natanti impianti ed attrezzature per officine immagazzinamento e trasporto combustibili e lubrificanti. Spese per pedaggi, noleggi, collaudi e canoni. Assicurazioni mezzi di trasporto, per estranei all’amministrazione o per viaggi all’estero. Manutenzione materiali difesa per caserma, bersagli e poligoni”). Si aggiunge che il cronoprogramma di realizzazione della progettualità dovrà necessariamente tenere conto, e se del caso essere rimodulato, del criterio di esigibilità delle risorse, in aderenza alle normative in materia di controllo della spesa, senza comunque generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 10 *(Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia)*

L’intervento normativo incide sull’articolo 5, comma 3-*sexies*, primo periodo, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, allo scopo di chiarirne e ampliarne il contenuto, mediante l’espunzione delle parole “con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale” e la loro sostituzione con le parole “prevenzione e contrasto dei reati, mantenimento dell’ordine pubblico”. La novella, in particolare, ha la finalità di specificare che l’impiego dei droni da parte delle Forze di polizia, ai fini del controllo del territorio, non sarà limitato alle sole ipotesi di contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale ma sarà, consentito, in generale, oltre che per le finalità di pubblica sicurezza, anche per le attività riconducibili alla prevenzione e repressione di tutti i reati, nonché - in aggiunta rispetto alle attuali previsioni normative – sarà consentito anche per le attività connesse al mantenimento dell’ordine pubblico.

Inoltre, l’intervento prevede che il decreto del Ministro dell’interno volto a disciplinare le modalità di utilizzo dei droni da parte delle Forze di polizia sia emanato anche di concerto con il Ministro della



giustizia e ciò al fine di allineare la norma agli interventi legislativi che hanno riguardato, in materia, il Corpo di polizia penitenziaria. Ci si riferisce, in particolare, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, introdotto in sede di conversione dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, che ha modificato il citato articolo 5, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, estendendo alla Polizia penitenziaria la possibilità utilizzare gli Aeromobili a Pilotaggio Remoto.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto reca modifiche volte ad ampliare le possibilità di utilizzo dei droni, senza disporre specifici programmi di acquisto dei citati apparecchi che, pertanto, saranno approvvigionati nei limiti delle risorse stanziata a legislazione vigente.

Articolo 11 *(Rafforzamento dell'azione di contrasto degli illeciti sulla rete ferroviaria, nonché disposizioni in materia di locazioni)*

Il **comma 1** prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le società che gestiscono la rete ferroviaria e il traffico ferroviario, nonché con gli altri enti e amministrazioni titolari di competenze nello specifico settore, al fine di definire le procedure di accesso, da parte delle Forze di polizia, anche in modalità federata, da parte delle medesime amministrazioni alle informazioni presenti nelle banche dati afferenti al traffico passeggeri e merci, gestite dai citati enti e società.

La disposizione non amplia il novero dei settori operativi delle Forze di polizia, ma ha lo scopo di legittimare le stesse ad acquisire indispensabili «input» informativi idonei a rendere più efficace ed efficiente il proprio dispositivo di contrasto degli illeciti, con riflessi in termini di sicurezza per i cittadini nello specifico scenario operativo: in tal senso, le correlate attività saranno svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Inoltre, gli accordi convenzionali saranno definiti escludendo la possibilità, per le Amministrazioni interessate, di remunerare eventuali attività richieste alle società contraenti o, comunque contemplate dagli accordi in questione.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 13-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili») in materia di controlli sulle locazioni brevi prevedendo che i risultati di tali controlli siano comunicati, oltre che all'Agenzia delle entrate, anche alla Guardia di finanza al fine rafforzare il contrasto degli illeciti connessi all'evasione nel settore delle locazioni.

Il **comma 3** stabilisce che gli stessi dati, anonimi e aggregati, di cui all'articolo 13-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 94, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, attualmente trasmessi all'Agenzia delle entrate e al Ministero del turismo, siano forniti anche all'ISTAT.

Tale modifica mira a favorire lo svolgimento, da parte del predetto Istituto, della rilevazione sul «movimento dei clienti negli esercizi ricettivi», attività ricompresa tra quelle di interesse pubblico nell'ambito del Programma Statistico Nazionale, nonché di ottemperare agli obblighi previsti da fonti unionali (si veda, in particolare, il Regolamento UE n. 692/2011) in materia di indagini statistiche europee sul turismo.

Articolo 12 *(Disposizioni in materia di introduzione e porto sul territorio nazionale di armi in dotazione al personale di forze di polizia straniere)*

La disposizione integra la disciplina vigente di cui all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, che consente di autorizzare il personale appartenente alle Forze di polizia di un altro Stato a portare le armi in dotazione e il munizionamento di servizio sul territorio italiano, prevedendo la possibilità di rilasciare la pertinente autorizzazione anche quando il predetto personale debba attraversare il



territorio nazionale per raggiungere il territorio di un altro Paese o quando l'ingresso in Italia sia motivato da finalità di addestramento o di partecipazione a missioni internazionali istituite nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea o di altre Organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene.

All'attuazione della disposizione si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Articolo 13 (*Procedibilità d'ufficio in caso di lesioni personali ad ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza*)

Si modifica l'articolo 582 c.p. (*Lesione personale*) al fine di estendere il novero delle circostanze aggravanti del reato di lesioni personali “*lievi o lievissime*” per le quali è prevista la procedibilità d'ufficio, includendovi anche quella normata dal primo comma dell'articolo 583-*quater*, come modificato dal decreto legge 11 aprile 2025, n. 48 (*convertito dalla legge n. 9 giugno 2025, n. 80*), che ha introdotto l'ipotesi normativa di lesioni personali cagionata a un Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria o Pubblica Sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni.

CAPO IV - MISURE IN MATERIA DI ORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Articolo 14 (*Istituzione della Direzione centrale per la polizia scientifica del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno*)

L'intervento è volto all'istituzione di una Direzione centrale dedicata alla polizia scientifica, alla luce della crescente rilevanza e complessità dei compiti ad essa affidati e dalla sempre maggiore esigenza di razionalizzare e potenziare le attività di investigazione scientifica.

In tal senso, il **comma 1**, definisce la missione della nuova Direzione centrale, individuandola nella direzione, pianificazione strategica, indirizzo e coordinamento delle attività di polizia scientifica svolte dagli uffici della Polizia di Stato e di supporto tecnico-scientifico agli uffici investigativi e alle autorità giudiziarie.

Il **comma 2** chiarisce che a capo del nuovo organo è preposto un Dirigente generale di pubblica sicurezza della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Il successivo **comma 3** precisa che l'istituzione della nuova Direzione centrale comporta l'incremento di una unità nel numero complessivo degli Uffici e Direzioni centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel rispetto, comunque, del numero complessivo dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, così come modificata dal successivo comma 6. Per quanto riguarda gli uffici di livello dirigenziale non generale, essi saranno oggetto di rimodulazione nell'ambito delle dotazioni organiche corrispondenti ai rispettivi livelli di preposizione (per come anche modificate ai sensi delle previsioni di cui al comma 6), attraverso lo strumento previsto dalla disposizione – speciale – di cui all'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai cui sensi “*La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro*”.

Il **comma 4** prevede il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalle articolazioni dipartimentali che attualmente svolgono i compiti assegnati alla nuova Direzione. In particolare, la nuova Direzione centrale impiegherà le risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente destinate al Servizio polizia scientifica e allo svolgimento delle relative funzioni nell'ambito della Direzione



centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica. Pertanto, l'istituzione della nuova Direzione centrale non comporta nuove o maggiori spese di funzionamento.

Il **comma 5** dispone che i centri interregionali o regionali di polizia scientifica, istituiti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza, svolgono funzioni di indirizzo e di supporto delle attività di polizia scientifica svolte dalle questure e dai commissariati distaccati. I predetti centri sono già normativamente destinatari di funzioni di coordinamento a livello territoriale secondo le pertinenti disposizioni del d.P.R. n. 208 del 2001¹.

Come precisato dall'ultimo comma dell'articolo in esame, all'attuazione di tale previsione dovrà farsi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della finanza pubblica.

Il **comma 6** prevede, mediante la sostituzione delle tabelle A allegate, rispettivamente, ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e n. 337, una rimodulazione delle dotazioni organiche dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e di quello che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, a decorrere dal 30 giugno 2026, per le esigenze di funzionalità della Polizia di Stato di seguito specificate.

In primo luogo, l'incremento consente la copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale necessari al funzionamento della Direzione di cui al comma 1, non disponibili attingendo dalla dotazione organica vigente.

In secondo luogo, la manovra è volta a rafforzare la capacità di risposta della componente dirigenziale, anche tecnica e scientifica, della Polizia di Stato allo scopo di configurare un assetto organizzativo degli uffici e delle strutture specialistiche dell'Amministrazione sempre più rispondente all'evoluzione della minaccia, anche di livello internazionale, sia criminale, sia di stampo eversivo, connotata, come noto, da una crescente aggressività e pervasività anche di natura tecnologica.

Per queste finalità è previsto un incremento complessivo di 53 unità con qualifica dirigenziale del "ruolo ordinario", nonché di 17 unità con qualifica dirigenziale dei "ruoli tecnici", connotate da un alto livello di professionalità ed esperienza, nonché di specializzazione tecnica e scientifica, distinte secondo le tabelle sotto riportate.

Qualifica	Carriera	Incrementi organici
Dirigente generale di pubblica sicurezza	Funzionari	1
Dirigente superiore della Polizia di Stato	Funzionari	2
Primo dirigente della Polizia di Stato	Funzionari	50

Qualifica	Ruolo	Incrementi organici
Dirigente superiore tecnico	Ingegneri	2
Dirigente superiore tecnico	Fisici	2
Dirigente superiore tecnico	Biologi	1
Primo dirigente tecnico	Ingegneri	7
Primo dirigente tecnico	Fisici	4

¹ Art. 2, comma 1, lettera b), n. 4) del d.P.R. n. 208/2001.



Primo dirigente tecnico	Biologi	1
-------------------------	---------	---

In relazione a quanto sopra indicato la novella prevede apposite modifiche alle tabelle che, a livello normativo, contengono l'indicazione delle dotazioni organiche del personale della Polizia di Stato, al fine di corrispondere alle finalità richiamate.

In particolare, l'intervento normativo prevede la sostituzione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, apportandovi le seguenti modificazioni a decorrere dal 30 giugno 2026:

- a) incremento di 1 unità della dotazione organica della qualifica di Dirigente generale di pubblica sicurezza della carriera dei funzionari di Polizia, che passa così da 39 al 1° gennaio 2023 a 40 al 1° gennaio 2027²;
- b) incremento di 2 unità della dotazione organica della qualifica di Dirigente superiore della Polizia di Stato della carriera dei funzionari di Polizia, che passa così da 196 al 1° gennaio 2023 a 198 al 1° gennaio 2027³;
- c) incremento di 50 unità della dotazione organica della qualifica di Primo dirigente della carriera dei funzionari di Polizia, che passa così da 716 unità al 1° gennaio 2023 a 750 unità dal 1° gennaio 2027.

Al riguardo, occorre precisare che l'attuale tabella A allegata al d.P.R. n. 335 del 1982 contiene l'indicazione della dotazione organica della qualifica in argomento al 1° gennaio 2023, pari, come detto, a 716 unità, e quella a regime al 1° gennaio 2027, pari a 700 unità. A tale organico definitivo di 700 unità si perviene progressivamente, secondo le variazioni di unità e le decorrenze stabilite dal piano programmatico pluriennale di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2023.

Nello specifico, la vigente tabella A, sezione I, allegata al citato decreto ministeriale del 14 dicembre 2023 prevede, per la qualifica di Primo dirigente della Polizia di Stato, una dotazione organica di 699 unità al 31 dicembre 2025 e di 696 unità al 30 giugno 2026.

Successivamente, in conseguenza di un incremento organico già previsto dalla stessa tabella A allegata al decreto ministeriale, a decorrere dal 31 dicembre 2026 la dotazione organica della qualifica di Primo dirigente aumenta di altre 4 unità, assestandosi in tal modo a 700 unità.

Per effetto dell'incremento di 50 unità previsto con la misura proposta, le menzionate 700 unità aumentano, quindi, al 1° gennaio 2027, a 750 unità.

In particolare, si precisa che la nuova formulazione della tabella A parte dal contemplare la dotazione organica vigente all'atto dell'adozione della norma (come stabilita dal piano programmatico

² Al riguardo, si precisa che il piano programmatico pluriennale di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2023 prevede, per la qualifica di Dirigente generale di pubblica sicurezza, una dotazione organica, anche al 30 giugno 2026 di 39 unità, che, pertanto, per effetto della misura proposta, aumentano a 40 dal 1° gennaio 2027.

³ Al riguardo, si precisa che il piano programmatico pluriennale di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2023 prevede, per la qualifica di Dirigente superiore della Polizia di Stato, una dotazione organica, anche al 30 giugno 2026 di 196 unità, che, pertanto, per effetto della misura proposta, aumentano a 198 dal 1° gennaio 2027.



pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74) di:

- a) 39 unità per i Dirigenti generali di pubblica sicurezza (al 30 giugno 2026);
- b) 196 unità per i Dirigenti superiori della Polizia di Stato (al 30 giugno 2026);
- c) 696 unità per i Primi dirigenti della Polizia di Stato (al 30 giugno 2026, e non più le 716 unità previste al 1° gennaio 2023).

Per ragioni di coerenza sistematica, è stata, quindi, aggiornata, sempre nella tabella A, anche la dotazione organica delle qualifiche di Vice questore e Vice questore aggiunto (1.378 unità) e di Commissario capo, Commissario e Vice commissario (1.572 unità), muovendo da come la stessa risulta al 30 giugno 2026 in base al citato piano programmatico pluriennale.

Anche la dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari è riportata in tabella A per come muove dal 30 giugno 2026 (3.881 unità).

La tabella A allegata al citato d.P.R. n. 335 del 1982 è inoltre modificata al fine di prevedere la riduzione, sempre con decorrenza 30 giugno 2026, di:

- a) 30 unità della dotazione organica delle qualifiche di Ispettore superiore, Ispettore capo, Ispettore e Vice ispettore (che passa così da 18.043 unità al 1° gennaio 2025 a 18.261 unità, a regime, dal 1° gennaio 2027). Per effetto del decremento di 30 unità previsto con la misura proposta, le menzionate 18.291 unità al 1° gennaio 2027 si riducono, quindi, a 18.261 unità.
- b) 84 unità della dotazione organica delle qualifiche di Commissario capo, Commissario e Vice commissario della carriera dei funzionari di Polizia (che passa così da 1.816 unità, al 1° gennaio 2023 a 1.453 unità, a regime, dal 1° gennaio 2027). Per effetto del decremento di 84 unità previsto con la misura proposta, le menzionate 1.537 unità al 1° gennaio 2027 si riducono, quindi, a 1.453 unità.

Contestualmente, la nuova formulazione della tabella A del d.P.R. n. 335 del 1982 reca una integrazione delle funzioni previste per i Primi dirigenti, laddove, in relazione ad alcuni interventi ordinamentali, sono state inserite le nuove funzioni di dirigente ispettore di questura di sede di particolare rilevanza, di vice ispettore generale e di direttore di divisione o di ufficio equiparato di Ispettorato della Polizia di Stato, nonché di vice direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza. Sempre per i Primi dirigenti, inoltre, è stata inserita la funzione di vicario del questore di sede di particolare rilevanza, in tal modo precisandosi che i Primi dirigenti potranno continuare a svolgere siffatta funzione nelle sedi di particolare rilevanza per le quali il decreto ministeriale di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 208 del 2001 non preveda, come vicario del questore, un Dirigente superiore.

Analogamente, la misura reca una integrazione anche delle funzioni previste per i Dirigenti superiori, laddove sono state inserite le nuove funzioni di vicario del questore di sedi di particolare rilevanza – sedi da specificare nell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 8 del d.P.R. 208 del 2001, anche in virtù della previsione di analoga funzione per i Primi dirigenti, come sopra indicato – di dirigente di Ispettorato della Polizia di Stato e di direttore di servizio o di ufficio equiparato di Ispettorato della Polizia di Stato, nonché, per la qualifica di Vice questore e Vice questore aggiunto, le nuove funzioni di vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di Ispettorato della Polizia di Stato.



Inoltre, l'intervento normativo prevede la sostituzione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, apportandovi le seguenti modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 2027:

- a) incremento di 2 unità della dotazione organica della qualifica di Dirigente superiore tecnico del ruolo degli ingegneri, che passa così da 14 a 16 unità a decorrere dalla medesima data;
- b) incremento di 2 unità della dotazione organica della qualifica di Dirigente superiore tecnico del ruolo dei fisici, che passa così da 12 a 14 unità a decorrere dalla medesima data;
- c) incremento di 1 unità della dotazione organica della qualifica di Dirigente superiore tecnico del ruolo dei biologi, che passa così da 1 a 2 unità a decorrere dalla medesima data;
- d) incremento di 7 unità della dotazione organica della qualifica di Primo dirigente tecnico del ruolo degli ingegneri, che passa così da 25 a 32 unità a decorrere dalla medesima data;
- e) incremento di 4 unità della dotazione organica della qualifica di Primo dirigente tecnico del ruolo dei fisici, che passa così da 22 a 26 unità a decorrere dalla medesima data;
- f) incremento di 1 unità della dotazione organica della qualifica di Primo dirigente tecnico del ruolo dei biologi, che passa così da 3 a 4 unità a decorrere dalla medesima data.

Contestualmente, la nuova formulazione della tabella A del d.P.R. n. 337 del 1982 reca un'integrazione delle funzioni previste per i Dirigenti Superiori tecnici e i Primi dirigenti tecnici, laddove, in relazione ad alcuni interventi ordinamentali, sono state inserite, rispettivamente, le nuove funzioni di direttore di servizio o di ufficio equiparato di Ispettorato della Polizia di Stato e di direttore di divisione o di ufficio equiparato di Ispettorato della Polizia di Stato, nonché, per i Primi dirigenti tecnici, quelle di vice direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Analoga integrazione di funzioni è stata prevista per i direttori tecnici superiori e per i direttori tecnici capo per i quali sono state inserite le nuove funzioni di vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato di Ispettorato della Polizia di Stato.

Agli oneri connessi agli incrementi organici sopra illustrati si provvede mediante la riduzione, delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nella misura finanziariamente equivalente di 186 unità del ruolo degli agenti e assistenti, e contestuale adeguamento della dotazione organica.

Il **comma 7** prevede che è conseguentemente rielaborato, entro il 2026, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Il **comma 8** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per i profili di quantificazione dei predetti incrementi organici, si allegano le tabelle illustrative sviluppate in un arco temporale decennale, dal 1° gennaio 2027 fino al 31 dicembre 2037 e la relativa compensazione.

La quantificazione dei predetti effetti finanziari è stata così sviluppata:

- 1) considerazione degli oneri connessi al trattamento economico fisso e continuativo spettante annualmente alle qualifiche in esame;
- 2) considerazione degli oneri stimabili in ordine alle competenze accessorie, in base alla media annuale rilevata per il personale attualmente in servizio nelle qualifiche di riferimento, assumendo come riferimento i valori del conto annuale 2023.



XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO ONERI											
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Aumento organico n. 1 dirigenti generali	177.909	177.909	182.016	182.016	186.123	186.123	190.230	190.230	194.338	194.338	198.445
Aumento organico n. 2 dirigenti superiori	309.264	309.264	316.286	316.286	323.307	323.307	330.328	330.328	337.349	337.349	344.371
Aumento organico n. 5 dirigenti superiori	604.142	604.142	617.682	617.682	631.221	631.221	644.760	644.760	658.299	658.299	671.839
Aumento organico n. 5 dirigenti superiori tecnici	773.160	773.160	790.713	790.713	808.266	808.266	825.819	825.819	843.373	843.373	860.926
Aumento organico n. 12 primi dirigenti tecnici	1.449.941	1.449.941	1.482.435	1.482.435	1.514.929	1.514.929	1.547.424	1.547.424	1.579.918	1.579.918	1.612.412
Aumento organico n. 45 primi dirigenti	5.437.277	5.437.277	5.559.130	5.559.130	5.680.984	5.680.984	5.802.838	5.802.838	5.924.691	5.924.691	6.046.545
Totale	8.751.693	8.751.693	8.948.262	8.948.262	9.144.830	9.144.830	9.341.399	9.341.399	9.537.968	9.537.968	9.734.538

Risparmio di spesa derivante dalla diminuzione delle facoltà assunzionali per n. 186 agenti (costo unitario pari a euro 52.367,28)	9.740.314	9.740.314	9.740.314	9.740.314	9.740.314	9.740.314	9.740.314	9.740.314	9.740.314	9.740.314	9.740.314
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio:

Tabelle istituzione nuova Direzione centrale

AUMENTO ORGANICO DIRIGENTI GENERALI													
UNITÀ	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORDO STATO	2027		2028		2029		2030		2031	
				nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo
1	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2027	31/12/2027	12	177.908,34								
1	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2028	31/12/2028	12	177.908,34								
1	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2029	31/12/2029			12	182.015,51						
1	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2030	31/12/2030					12	182.015,51				
1	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2031	31/12/2031							12	186.122,68		
1	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2032	31/12/2032									12	186.122,68
1	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2033	31/12/2033										12
1	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2034	31/12/2034										
1	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2035	31/12/2035										
1	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2036	31/12/2036										
1	DIRIGENTE GENERALE	01/01/2037	31/12/2037										
spese retribuzione					177.909,00		177.909,00		182.016,00		182.016,00		186.123,00
											186.123,00		190.230,00
												190.230,00	194.338,00
													194.338,00
													198.445,00

AUMENTO ORGANICO DIRIGENTI SUPERIORI													
UNITÀ	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORDO STATO	2027		2028		2029		2030		2031	
				nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo
2	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2027	31/12/2027	12	309.263,94								
2	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2028	31/12/2028	12	309.263,94								
2	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2029	31/12/2029			12	316.285,16						
2	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2030	31/12/2030					12	316.285,16				
2	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2031	31/12/2031							12	323.306,38		
2	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2032	31/12/2032									12	323.306,38
2	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2033	31/12/2033										12
2	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2034	31/12/2034										
2	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2035	31/12/2035										
2	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2036	31/12/2036										
2	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2037	31/12/2037										
spese retribuzione					309.264,00		309.264,00		316.286,00		316.286,00		323.307,00
												323.307,00	330.328,00
													330.328,00
													337.349,00
													337.349,00

AUMENTO ORGANICO PRIMI DIRIGENTI													
UNITÀ	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORDO STATO	2027		2028		2029		2030		2031	
				nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo
5	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2027	31/12/2027	12	604.141,80								
5	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2028	31/12/2028	12	604.141,80								
5	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2029	31/12/2029			12	617.681,10						
5	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2030	31/12/2030					12	617.681,10				
5	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2031	31/12/2031							12	631.220,40		
5	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2032	31/12/2032									12	631.220,40
5	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2033	31/12/2033										12
5	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2034	31/12/2034										
5	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2035	31/12/2035										
5	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2036	31/12/2036										
5	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2037	31/12/2037										
spese retribuzione					604.142,00		604.142,00		617.682,00		617.682,00		631.221,00
												631.221,00	644.760,00
													644.760,00
													658.299,00
													658.299,00



Tabelle incremento organico n. 45 primi dirigenti

AUMENTO ORGANICO PRIMI DIRIGENTI														
UNITA'	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORDO STATO	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
				nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo	nr. costo periodo
45	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2027	120.828,36	12	5.437.276,30									
45	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2028	120.828,36		12	5.437.276,30								
45	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2029	123.536,22			12	5.559.129,90							
45	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2030	123.536,22				12	5.559.129,90						
45	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2031	126.244,08					12	5.680.983,60					
45	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2032	126.244,08						12	5.680.983,60				
45	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2033	128.951,94							12	5.802.837,30			
45	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2034	128.951,94								12	5.802.837,30		
45	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2035	131.659,80									12	5.924.691,00	
45	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2036	131.659,80										12	5.924.691,00
45	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2037	134.367,66											12
spese retribuzione				5.437.277,00	5.437.277,00	5.559.130,00	5.559.130,00	5.680.984,00	5.680.984,00	5.802.838,00	5.802.838,00	5.924.691,00	5.924.691,00	6.046.544,00

Tabelle aumento organico n. 17 dirigenti tecnici

AUMENTO ORGANICO DIRIGENTI SUPERIORI TECNICI																									
UNITA'	QUALIFICA	PERIODO	COSTO ANNUO LORDO STATO	2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037	
				nr. Mes	costo periodo	nr. Mes	costo periodo	nr. Mes	costo periodo	nr. Mes	costo periodo	nr. Mes	costo periodo	nr. Mes	costo periodo	nr. Mes	costo periodo	nr. Mes	costo periodo	nr. Mes	costo periodo	nr. Mes	costo periodo	nr. Mes	costo periodo
5	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2027	154.631,97	12	773.159,85																				
5	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2028	154.631,97			12	773.159,85																		
5	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2029	158.142,58					12	790.712,90																
5	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2030	158.142,58						12	790.712,90															
5	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2031	161.653,19							12	808.265,95														
5	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2032	161.653,19								12	808.265,95													
5	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2033	165.163,80									12	825.819,00												
5	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2034	165.163,80										12	825.819,00											
5	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2035	168.674,41											12	843.372,05										
5	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2036	168.674,41													12	843.372,05								
5	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2037	172.185,02																				12	860.925,10	
spese retribuzione					773.160,00		773.160,00		790.713,00		790.713,00		808.266,00		808.266,00		825.819,00		825.819,00		843.373,00		843.373,00		860.926,00

AUMENTO ORGANICO PRIMI DIRIGENTI TECNICI															
unità	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORDO STATO	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
				nr. costi periodo	nr. costi periodo	nr. costi periodo	nr. costi periodo	nr. costi periodo	nr. costi periodo	nr. costi periodo	nr. costi periodo	nr. costi periodo	nr. costi periodo	nr. costi periodo	
12	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2027	120.828,36	12	1.449.940,32										
12	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2028	120.828,36		12	1.449.940,32									
12	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2029	123.536,22			12	1.482.434,64								
12	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2030	123.536,22				12	1.482.434,64							
12	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2031	126.244,08					12	1.514.928,96						
12	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2032	126.244,08						12	1.514.928,96					
12	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2033	128.951,94							12	1.547.423,28				
12	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2034	128.951,94								12	1.547.423,28			
12	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2035	131.659,80									12	1.579.917,60		
12	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2036	131.659,80										12	1.579.917,60	
12	PRIMO DIRIGENTE	01/01/2037	134.367,66											12	
spese retribuzione				1.449.941,00	1.449.941,00	1.482.435,00	1.482.435,00	1.514.929,00	1.514.929,00	1.547.424,00	1.547.424,00	1.579.918,00	1.579.918,00	1.612.412,00	

Articolo 15 (Istituzione della Direzione centrale dei reparti mobili e dei reparti speciali della Polizia di Stato)

L' intervento prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della nuova Direzione centrale dei reparti mobili e dei reparti speciali della Polizia di Stato.

In particolare, il **comma 1**, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti di coordinamento e pianificazione generale delle attività e dei servizi dei citati reparti, nell'ottica di assicurare maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento dei medesimi compiti, istituisce la nuova Direzione centrale della Polizia di Stato dei reparti mobili e dei reparti speciali.

Il **comma 2** definisce il livello di preposizione, prevedendo che il nuovo Ufficio venga diretto da un Dirigente generale di pubblica sicurezza appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, da trarre nell'ambito della dotazione organica della relativa qualifica, con contestuale declassamento, ai fini dell'invarianza finanziaria, del livello di preposizione della Zona di polizia di frontiera per il Lazio, la Sardegna e l'Umbria (attualmente corrispondente a



Dirigente generale di pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 6 agosto 2021).

Gli uffici di livello dirigenziale non generale saranno oggetto di rimodulazione nell'ambito delle dotazioni organiche corrispondenti ai rispettivi livelli di preposizione, attraverso lo strumento previsto dalla disposizione – speciale – di cui all'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il **comma 3** fa salve le attuali previsioni che affidano alla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza compiti in materia di impiego dei Reparti mobili e alla Direzione centrale della polizia di prevenzione competenze concernenti i reparti che eseguono gli interventi speciali ad alto rischio (Nucleo operativo centrale di sicurezza).

Il **comma 4** prevede il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalle articolazioni dipartimentali che attualmente svolgono i compiti assegnati alla nuova Direzione. In particolare, la nuova Direzione centrale impiegherà le risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente destinate alla Direzione centrale della polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato. Pertanto, l'istituzione della nuova Direzione centrale non comporta nuove o maggiori spese di funzionamento. Tanto premesso, il **comma 5** reca la clausola di neutralità finanziaria.

Articolo 16 (*Istituzione della Direzione centrale per la formazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno*)

L'intervento prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della nuova Direzione centrale per la formazione.

In particolare, il **comma 1**, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti di indirizzo e coordinamento, nonché di pianificazione e programmazione delle attività di formazione e di addestramento degli istituti, delle scuole e dei centri di formazione della Polizia di Stato, nell'ottica di assicurare maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento dei medesimi compiti, istituisce la nuova Direzione centrale per la formazione.

Il **comma 2** definisce il livello di preposizione, disponendo che la nuova Direzione centrale venga diretta da un Dirigente generale di pubblica sicurezza appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, individuato nell'ambito della dotazione organica della relativa qualifica.

Per quanto riguarda gli uffici di livello dirigenziale non generale, essi saranno oggetto di rimodulazione nell'ambito delle dotazioni organiche corrispondenti ai rispettivi livelli di preposizione, attraverso lo strumento previsto dalla disposizione – speciale – di cui all'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il **comma 3** chiarisce che, a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, sono abrogati i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e che i riferimenti all'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ovunque presenti, si intendono riferiti alla nuova Direzione centrale.

Il **comma 4** chiarisce ai fini dell'invarianza finanziaria che la nuova Direzione centrale acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Il **comma 5** reca la clausola di neutralità finanziaria.

Articolo 17 (*Disposizioni in materia di corsi della Polizia di Stato*)

L'intervento normativo introduce specifiche disposizioni afferenti alla fase dei corsi di formazione, con l'obiettivo di rendere, al termine dei predetti corsi di formazione, più efficace la procedura di



attribuzione del giudizio di idoneità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Ai relativi adempimenti si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 18 (*Disposizioni urgenti per l'accesso alla qualifica di Primo dirigente della Polizia di Stato*)

La disposizione, come indicato al comma 2, non comporta incrementi delle dotazioni organiche delle qualifiche di primo dirigente della Polizia di Stato ed equiparate e, pertanto, sotto il profilo tecnico-finanziario, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul piano organizzativo, l'esperienza delle procedure concorsuali per l'accesso alle predette qualifiche espletate dall'anno 2012 al 2018 si connota per un numero assai contenuto di posti messi a concorso e di partecipanti (mai più di 50 domande presentate per ciascuna procedura), sicché le future, analoghe selezioni potranno, allo stesso modo, essere espletate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Le lettere a), c) ed e) del comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non determinano un aumento della dotazione organica – né tantomeno della forza effettiva – nelle qualifiche di Primo dirigente della Polizia di Stato ed equiparate. In particolare, per effetto della disposizione aumenta unicamente il numero di funzionari con qualifica di Vice questore ed equiparate ammessi a scrutinio per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche superiori, senza che ciò comporti, necessariamente, l'effettiva promozione degli interessati.

Articolo 19 (*Disposizioni in materia di requisiti di accesso ai ruoli e agli scrutini della Polizia di Stato*)

Il **comma 1, lettera a)**, mediante la modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, amplia il novero delle classi di laurea utili ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici e interni per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia.

La vigente normativa in materia, infatti, (articoli 3, commi 1 e 2, e 5-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 334 del 2000), subordina la partecipazione alle predette procedure selettive ai candidati in possesso di lauree magistrali, lauree specialistiche e lauree "a contenuto giuridico".

Le **lettere b) e d)** del medesimo **comma 1** - nell'ottica di massimizzare la realizzazione dell'interesse pubblico al conseguimento di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa - prevedono che, al termine dei corsi di formazione per l'accesso alle diverse carriere dei funzionari della Polizia di Stato, l'assegnazione dei frequentatori presso le sedi di servizio venga effettuata dall'Amministrazione in relazione alle esigenze dell'Amministrazione stessa, tenuto conto dei profili professionali dei frequentatori e anche secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, anziché, come attualmente previsto, in relazione alla scelta manifestata dagli interessati.

La misura in esame trova applicazione a tutti i corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, inclusi quelli per funzionari tecnici, medici e medici veterinari, in virtù del rinvio all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000, contenuto sia nell'articolo 32, comma 4 (in relazione ai corsi di formazione per funzionari tecnici), sia nell'articolo 47, comma 4 (in relazione ai corsi per medici e medici veterinari) del medesimo decreto legislativo.

Il **comma 1, lettera c)**, modifica l'impianto normativo vigente, demandando a un apposito decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza l'individuazione delle lauree magistrali, delle lauree specialistiche e delle lauree necessarie per la partecipazione ai concorsi



pubblici e interni per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, analogamente, peraltro, a quanto già previsto per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia (articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000).

La disposizione, inoltre, precisa che, con il menzionato decreto direttoriale, devono comunque essere individuati titoli di studio universitari “a indirizzo giuridico ed economico e appartenenti all'area delle scienze della politica”, al fine di limitare la discrezionalità dell'Amministrazione in materia, determinando al contempo, in via generale, i percorsi formativi accademici compatibili con le funzioni attribuite dalla legge agli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia, similmente a quanto già previsto per l'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

Il **comma 2**, mediante l'inserimento del comma 7-*octies* nell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, mira a completare il quadro dei requisiti per l'accesso alle carriere e ai ruoli del personale della Polizia di Stato,

Articolo 20 (*Accesso alla carriera dei medici di Polizia e ulteriori disposizioni riguardanti la medesima carriera*)

La disposizione introduce una modifica al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prevedendo l'ingresso diretto alla dirigenza degli appartenenti alla Carriera dei Medici della Polizia di Stato, con la qualifica di Medico capo (equiparata a quella di Vice questore aggiunto) della Polizia di Stato. La qualifica di Medico principale rimane limitata al periodo di frequenza del corso di formazione.

Tale previsione è finalizzata a incentivare l'ingresso e la permanenza in Amministrazione del personale Medico che, allo stato, a causa delle limitate prospettive economiche e di carriera nell'ambito della stessa, tende a preferire altri impieghi, producendo ciò un significativo *deficit* di organico con innegabili ripercussioni sul regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

L'ingresso con la qualifica di Medico capo si giustifica anche in ragione del più elevato titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera (diploma di specializzazione) e, peraltro, consentirebbe di risolvere le problematiche di mobilità che interessano attualmente i Medici principali, i quali, a seguito della promozione alla qualifica superiore, devono essere trasferiti ad altro incarico che preveda un posto di funzione dirigenziale.

Con l'inserimento dell'articolo 53-*quater* (**comma 1, lett. g**), sono disciplinate le modalità transitorie di inquadramento dei medici in possesso della qualifica di Medico principale alla data di entrata in vigore della norma. Il comma si riferisce ai medici del 17°, del 18° e del 19° corso, per i quali, decorrendo la qualifica di Medico principale rispettivamente dal 1° marzo 2024, dal 4 ottobre 2024 e dal 31 luglio 2026, è disposta una graduale anticipazione del passaggio a Medico capo, al fine di assicurarne la salvaguardia dell'ordine di anzianità ed evitare altri complicati meccanismi di compensazione per le qualifiche superiori.

Il meccanismo di inquadramento transitorio ipotizzato consente di portare direttamente alla conferma in ruolo, quale Medico capo, in modo progressivo nel giro di 1 anno, i medici che usciranno dal corso di formazione, senza determinare sovrapposizioni di decorrenza o scavalcamenti e senza generare alcuna eccedenza rispetto alla dotazione organica della qualifica di medico capo.

Nello specifico, i medici principali interessati sono 40, le cui decorrenze nella qualifica di Medico capo, secondo il precedente ordinamento, avverrebbero come di seguito indicato:

- a) 17° corso, n. 14 medici principali, a scrutinio per promozione a Medico capo il 1.1.2027;
- b) 18° corso, n. 12 medici principali, a scrutinio per promozione a Medico capo il 1.7.2027;
- c) 19° corso, n. 14 medici principali, a scrutinio per promozione a Medico capo il 1.7.2029.

Conseguentemente, si rileva che:

- a) i medici principali del 17° corso, che andrebbero a scrutinio per la promozione a Medico capo con decorrenza 1.1.2027, minimizzando le disparità con i colleghi più anziani, saranno inquadrati il 30.6.2026. Tale inquadramento anticiperà solo di 6 mesi lo scrutinio di promozione previsto dalla norma nella versione precedente all'attuale modifica;



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) i medici principali del 18° corso, che andrebbero a scrutinio per la promozione a Medico capo con decorrenza 1.7.2027, saranno inquadrati il 2.7.2026, con un anno di anticipo rispetto al naturale scrutinio;
- c) i medici principali del 19° corso, che andrebbero a scrutinio per la promozione a Medico capo con decorrenza 1.7.2029, saranno inquadrati il 30.6.2027, con due anni di anticipo rispetto al naturale scrutinio.

Al **comma 2**, mediante la sostituzione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella parte riferita alla carriera dei medici, viene attuato un decremento di n. 93 unità della qualifica di Medico principale (si passa, infatti, dalle 130 unità, comprensive di Medici e Medici principali, alle 37 unità di soli Medici principali, essendo stata soppressa la qualifica di Medico), a fronte di un incremento di: n. 29 unità della dotazione organica delle qualifiche di Medico capo e Medico superiore, che da 200 unità al 31 dicembre 2025, come stabilito dal vigente piano programmatico pluriennale, passa a 229 unità al 1° gennaio 2027; n. 20 unità della dotazione organica della qualifica di Primo dirigente medico, che da 38 unità a decorrere dal 1° gennaio 2023, come stabilito dal vigente piano programmatico pluriennale, passa a 58 unità a decorrere dal 1° gennaio 2027; n. 10 unità della dotazione organica della qualifica di Dirigente superiore medico, che da 11 unità passa a 21 unità a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Agli oneri derivanti dal predetto incremento organico e dal graduale inquadramento dei medici principali in servizio alla data di entrata in vigore della norma, si provvede con la riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nella misura finanziariamente equivalente di 12 unità con qualifica di agente e contestuale adeguamento della dotazione organica come di seguito evidenziato.

INQUADRAMENTO 17° CORSO MEDICI											
NOME IN VIGORE	CATEGORIA	PAGATO	COSTO ANNUO LORDO (19/10)	2026		2027		2028		2029	
				nr. Medici	costo netto	nr. Medici	costo netto	nr. Medici	costo netto	nr. Medici	costo netto
NOME IN VIGORE	14	MEDICI PRINCIPALI	75.000,00	6	450.000,00	12	1.008.000,00	12	1.008.000,00	12	1.008.000,00
	14	MEDICI CAPO	72.784,53								
	14	MEDICI CAPO	72.784,53								
	14	MEDICI CAPO	72.784,53								
	14	MEDICI CAPO + 1	73.680,00								
	14	MEDICI CAPO + 1	73.680,00								
	14	MEDICI SUPERIORE	81.048,54								
	14	MEDICI SUPERIORE	81.048,54								
	14	MEDICI SUPERIORE	81.048,54								
	14	MEDICI SUPERIORE	81.048,54								
	14	MEDICI SUPERIORE	81.048,54								
	14	MEDICI SUPERIORE	81.048,54								
	14	MEDICI SUPERIORE	81.048,54								
	14	MEDICI SUPERIORE	81.048,54								
spese retribuzione				450.000,00		1.008.000,00		1.008.000,00		1.008.000,00	
NOME PROPOSTE	CATEGORIA	PAGATO	COSTO ANNUO LORDO (19/10)	2026		2027		2028		2029	
				nr. Medici	costo netto	nr. Medici	costo netto	nr. Medici	costo netto	nr. Medici	costo netto
NOME PROPOSTE	14	MEDICI PRINCIPALI	75.000,00	6	450.000,00	12	1.008.000,00	12	1.008.000,00	12	1.008.000,00
	14	MEDICI CAPO	72.784,53								
	14	MEDICI CAPO	72.784,53								
	14	MEDICI CAPO	72.784,53								
	14	MEDICI CAPO + 1	73.680,00								
	14	MEDICI CAPO + 1	73.680,00								
	14	MEDICI SUPERIORE	81.048,54								
	14	MEDICI SUPERIORE	81.048,54								
	14	MEDICI SUPERIORE	81.048,54								
	14	MEDICI SUPERIORE	81.048,54								
	14	MEDICI SUPERIORE	81.048,54								
	14	MEDICI SUPERIORE	81.048,54								
	14	MEDICI SUPERIORE	81.048,54								
	14	MEDICI SUPERIORE	81.048,54								
spese retribuzione				450.000,00		1.008.000,00		1.008.000,00		1.008.000,00	
differenza retribuzione				18.579,82		-		6.191,50		125.999,44	



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INQUADRAMENTO 18° CORSO MEDICI					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
unità	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORNO 15450		in Mezi costo periodo	in Mezi costo periodo	in Mezi costo periodo	in Mezi costo periodo	in Mezi costo periodo	in Mezi costo periodo	in Mezi costo periodo	in Mezi costo periodo	in Mezi costo periodo	in Mezi costo periodo	in Mezi costo periodo
NORME IN VIGORE	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2026	72.784,55	6	426.261,40										
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2027	72.784,55			6	426.261,40								
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2028	72.784,55					12	873.414,40						
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2029	72.784,55						12	873.414,40					
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2030	72.784,55							6	426.261,40				
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2031	72.784,55								6	426.261,40			
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2032	72.784,55									12	884.028,16		
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2033	72.784,55										6	426.261,40	
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2034	72.784,55											6	426.261,40
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2035	72.784,55												12
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2036	72.784,55												
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2037	72.784,55												
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2038	72.784,55												
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2039	72.784,55												
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2040	72.784,55												
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2041	72.784,55												
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2042	72.784,55												
spese retribuzione					426.261,40	884.028,16	873.414,40	873.414,40	873.414,40	884.028,16	884.028,16	1.021.774,24	1.021.774,24	1.021.774,24	1.021.774,24
NORME PROPOSTE	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2026	72.784,55	6	426.261,40										
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2027	72.784,55			12	873.414,40								
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2028	72.784,55					12	873.414,40						
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2029	72.784,55						6	426.261,40					
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2030	72.784,55							6	426.261,40				
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2031	72.784,55								12	884.028,16			
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2032	72.784,55									12	884.028,16		
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2033	72.784,55										12	1.021.774,24	
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2034	72.784,55											12	1.021.774,24
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2035	72.784,55												12
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2036	72.784,55												
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2037	72.784,55												
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2038	72.784,55												
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2039	72.784,55												
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2040	72.784,55												
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2041	72.784,55												
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2042	72.784,55												
spese retribuzione					426.261,40	873.414,40	873.414,40	873.414,40	884.028,16	884.028,16	1.021.774,24	1.021.774,24	1.021.774,24	1.021.774,24	1.021.774,24
differenza retribuzione					16.605,90	16.605,90	-	5.306,88	5.306,88	-	107.999,40	-	-	-	-
INQUADRAMENTO 19° CORSO MEDICI					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
unità	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORNO 15450		in Mezi costo periodo	in Mezi costo periodo	in Mezi costo periodo	in Mezi costo periodo	in Mezi costo periodo	in Mezi costo periodo	in Mezi costo periodo	in Mezi costo periodo	in Mezi costo periodo	in Mezi costo periodo	in Mezi costo periodo
NORME IN VIGORE	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2026	72.784,55	6	426.261,40										
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2027	72.784,55			6	426.261,40								
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2028	72.784,55					12	884.028,16						
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2029	72.784,55						6	426.261,40					
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2030	72.784,55							6	426.261,40				
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2031	72.784,55								12	1.018.983,70			
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2032	72.784,55									12	1.018.983,70		
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2033	72.784,55										6	509.493,85	
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2034	72.784,55										6	509.493,85	
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2035	72.784,55											12	1.018.983,70
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2036	72.784,55												12
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2037	72.784,55												
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2038	72.784,55												
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2039	72.784,55												
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2040	72.784,55												
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2041	72.784,55												
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2042	72.784,55												
spese retribuzione					426.261,40	884.028,16	884.028,16	884.028,16	1.018.983,70	1.018.983,70	1.018.983,70	1.018.983,70	1.018.983,70	1.018.983,70	1.018.983,70
NORME PROPOSTE	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2026	72.784,55	6	426.261,40										
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2027	72.784,55			6	426.261,40								
	12 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2028	72.784,55					12	1.018.983,70						
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2029	72.784,55						6	509.493,85					
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2030	72.784,55							6	509.493,85				
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2031	72.784,55								12	1.018.983,70			
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2032	72.784,55									12	1.018.983,70		
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2033	72.784,55										6	509.493,85	
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2034	72.784,55										6	509.493,85	
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2035	72.784,55											12	1.018.983,70
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2036	72.784,55												12
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2037	72.784,55												
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2038	72.784,55												
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2039	72.784,55												
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2040	72.784,55												
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2041	72.784,55												
	14 MEDICO PRINCIPALI	01/01/2042	72.784,55												
spese retribuzione					426.261,40	884.028,16	884.028,16	884.028,16	1.018.983,70	1.018.983,70	1.018.983,70	1.018.983,70	1.018.983,70	1.018.983,70	1.018.983,70
differenza retribuzione					-	19.373,62	36.747,24	19.373,62	6.191,36	12.382,72	132.190,66	251.998,74	142.913,68	33.828,62	18.914,38



IDR2	DESCRIPCIA	PERIODO	CÓDIGO DE ORIGEN (CÓDIGO DE ESTADO)	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2027	
				no. de casos	costos generados	no. de casos	costos generados	no. de casos	costos generados	no. de casos	costos generados	no. de casos	costos generados	no. de casos	costos generados	no. de casos	costos generados	no. de casos	costos generados	no. de casos	costos generados	no. de casos	costos generados
14	MEDICINA GENERAL	01/01/2017	80062017	950,000		6	2,106,420.00																
15	MEDICINA CARD	01/01/2017	8011017	17,700.00																			
16	MEDICINA CARD	01/01/2018	8011018	17,700.00																			
17	MEDICINA CARD	01/01/2019	8011019	17,700.00																			
18	MEDICINA CARD	01/01/2020	8011020	17,700.00																			
19	MEDICINA CARD	01/01/2021	8011021	17,700.00																			
20	MEDICINA CARD	01/01/2022	8011022	17,700.00																			
21	MEDICINA CARD	01/01/2023	8011023	17,700.00																			
22	MEDICINA CARD	01/01/2024	8011024	17,700.00																			
23	MEDICINA CARD	01/01/2025	8011025	17,700.00																			
24	MEDICINA CARD	01/01/2027	8011027	17,700.00																			
25	MEDICINA CARD	01/01/2028	8011028	17,700.00																			
26	MEDICINA CARD	01/01/2029	8011029	17,700.00																			
27	MEDICINA CARD	01/01/2030	8011030	17,700.00																			
28	MEDICINA CARD	01/01/2031	8011031	17,700.00																			
29	MEDICINA CARD	01/01/2032	8011032	17,700.00																			
30	MEDICINA CARD	01/01/2033	8011033	17,700.00																			
31	MEDICINA CARD	01/01/2034	8011034	17,700.00																			
32	MEDICINA CARD	01/01/2035	8011035	17,700.00																			
33	MEDICINA CARD	01/01/2036	8011036	17,700.00																			
34	MEDICINA CARD	01/01/2037	8011037	17,700.00																			
35	MEDICINA CARD	01/01/2038	8011038	17,700.00																			
36	MEDICINA CARD	01/01/2039	8011039	17,700.00																			
37	MEDICINA CARD	01/01/2040	8011040	17,700.00																			
38	MEDICINA CARD	01/01/2041	8011041	17,700.00																			
39	MEDICINA CARD	01/01/2042	8011042	17,700.00																			
40	MEDICINA CARD	01/01/2043	8011043	17,700.00																			
41	MEDICINA CARD	01/01/2044	8011044	17,700.00																			
42	MEDICINA CARD	01/01/2045	8011045	17,700.00																			
43	MEDICINA CARD	01/01/2046	8011046	17,700.00																			
44	MEDICINA CARD	01/01/2047	8011047	17,700.00																			
45	MEDICINA CARD	01/01/2048	8011048	17,700.00																			
46	MEDICINA CARD	01/01/2049	8011049	17,700.00																			
47	MEDICINA CARD	01/01/2050	8011050	17,700.00																			
48	MEDICINA CARD	01/01/2051	8011051	17,700.00																			
49	MEDICINA CARD	01/01/2052	8011052	17,700.00																			
50	MEDICINA CARD	01/01/2053	8011053	17,700.00																			
51	MEDICINA CARD	01/01/2054	8011054	17,700.00																			
52	MEDICINA CARD	01/01/2055	8011055	17,700.00																			
53	MEDICINA CARD	01/01/2056	8011056	17,700.00																			
54	MEDICINA CARD	01/01/2057	8011057	17,700.00																			
55	MEDICINA CARD	01/01/2058	8011058	17,700.00																			
56	MEDICINA CARD	01/01/2059	8011059	17,700.00																			
57	MEDICINA CARD	01/01/2060	8011060	17,700.00																			
58	MEDICINA CARD	01/01/2061	8011061	17,700.00																			
59	MEDICINA CARD	01/01/2062	8011062	17,700.00																			
60	MEDICINA CARD	01/01/2063	8011063	17,700.00																			
61	MEDICINA CARD	01/01/2064	8011064	17,700.00																			
62	MEDICINA CARD	01/01/2065	8011065	17,700.00																			
63	MEDICINA CARD	01/01/2066	8011066	17,700.00																			
64	MEDICINA CARD	01/01/2067	8011067	17,700.00																			
65	MEDICINA CARD	01/01/2068	8011068	17,700.00																			
66	MEDICINA CARD	01/01/2069	8011069	17,700.00																			
67	MEDICINA CARD	01/01/2070	8011070	17,700.00																			
68	MEDICINA CARD	01/01/2071	8011071	17,700.00																			
69	MEDICINA CARD	01/01/2072	8011072	17,700.00																			
70	MEDICINA CARD	01/01/2073	8011073	17,700.00																			
71	MEDICINA CARD	01/01/2074	8011074	17,700.00																			
72	MEDICINA CARD	01/01/2075	8011075	17,700.00																			
73	MEDICINA CARD	01/01/2076	8011076	17,700.00																			
74	MEDICINA CARD	01/01/2077	8011077	17,700.00																			
75	MEDICINA CARD	01/01/2078	8011078	17,700.00																			
76	MEDICINA CARD	01/01/2079	8011079	17,700.00																			
77	MEDICINA CARD	01/01/2080	8011080	17,700.00																			
78	MEDICINA CARD	01/01/2081	8011081	17,700.00																			
79	MEDICINA CARD	01/01/2082	8011082	17,700.00																			
80	MEDICINA CARD	01/01/2083	8011083	17,700.00																			
81	MEDICINA CARD	01/01/2084	8011084	17,700.00																			
82	MEDICINA CARD	01/01/2085	8011085	17,700.00																			
83	MEDICINA CARD	01/01/2086	8011086	17,700.00																			
84	MEDICINA CARD	01/01/2087	8011087	17,700.00																			
85	MEDICINA CARD	01/01/2088	8011088	17,700.00																			
86	MEDICINA CARD	01/01/2089	8011089	17,700.00																			
87	MEDICINA CARD	01/01/2090	8011090	17,700.00																			
88	MEDICINA CARD	01/01/2091	8011091	17,700.00																			
89	MEDICINA CARD	01/01/2092	8011092	17,700.00																			
90	MEDICINA CARD	01/01/2093	8011093	17,700.00																			
91	MEDICINA CARD	01/01/2094	8011094	17,700.00																			
92	MEDICINA CARD	01/01/2095	8011095	17,700.00																			
93	MEDICINA CARD	01/01/2096	8011096	17,700.00																			

[illegible]

ANNO	QUANTITA'	PREZZO	COSTO UNITARIO LORDO IVA INCL	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				no	costo percentuale	no	costo percentuale	no	costo percentuale	no	costo percentuale	no	costo percentuale	no	costo percentuale	no	costo percentuale	no	costo percentuale
NONNA PRODOTTO	20	Primo Diagrama Modulo	04/01/2020	04/02/2020	109.900,51	12	2.098.000,00												
	20	Primo Diagrama Modulo	04/01/2020	04/02/2020	20.800,00		12	2.098.000,00											
	20	Primo Diagrama Modulo	04/01/2020	04/02/2020	112.700,79		12	2.204.000,00											
	20	Primo Diagrama Modulo	04/01/2020	04/02/2020	112.700,79		12	2.204.000,00											
	20	Primo Diagrama Modulo	04/01/2020	04/02/2020	112.700,79		12	2.204.000,00											
	20	Primo Diagrama Modulo	04/01/2020	04/02/2020	112.700,79		12	2.204.000,00											
	20	Primo Diagrama Modulo	04/01/2020	04/02/2020	112.700,79		12	2.204.000,00											
	20	Primo Diagrama Modulo	04/01/2020	04/02/2020	112.700,79		12	2.204.000,00											
	20	Primo Diagrama Modulo	04/01/2020	04/02/2020	112.700,79		12	2.204.000,00											
	20	Primo Diagrama Modulo	04/01/2020	04/02/2020	112.700,79		12	2.204.000,00											
	20	Primo Diagrama Modulo	04/01/2020	04/02/2020	112.700,79		12	2.204.000,00											
	20	Primo Diagrama Modulo	04/01/2020	04/02/2020	112.700,79		12	2.204.000,00											
	20	Primo Diagrama Modulo	04/01/2020	04/02/2020	112.700,79		12	2.204.000,00											
	20	Primo Diagrama Modulo	04/01/2020	04/02/2020	112.700,79		12	2.204.000,00											
	20	Primo Diagrama Modulo	04/01/2020	04/02/2020	112.700,79		12	2.204.000,00											
	20	Primo Diagrama Modulo	04/01/2020	04/02/2020	112.700,79		12	2.204.000,00											
	20	Primo Diagrama Modulo	04/01/2020	04/02/2020	112.700,79		12	2.204.000,00											
	spese retribuzione						2.004.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00

IPOTESI DI DIRIGENZIALIZZAZIONE DEI MEDICI											
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Maggior onere derivante dal nuovo inquadramento del 17° corso medici	19.373,62	-	-	6.191,50	-	125.999,44	-	-	-	-	-
Maggior onere derivante dal nuovo inquadramento del 18° corso medici	16.605,90	16.605,90	-	5.306,88	5.306,88	-	107.999,40	-	-	-	-
Maggior onere derivante dal nuovo inquadramento del 19° corso medici	-	19.373,62	38.747,24	19.373,48	6.191,36	12.382,72	132.190,66	251.998,74	142.913,68	33.828,62	16.914,38
Maggior onere per aumento organico di 20 Primi dirigenti	453.109,00	453.109,00	507.266,20	486.038,68	540.195,88	50.206,12	104.363,32	104.363,32	100.528,60	100.528,60	96.693,88
Maggior onere per aumento organico di 10 Dirigenti superiori	20.416,40	20.416,40	55.522,50	37.832,90	72.939,00	-335.385,80	-300.279,70	-348.606,30	-313.500,20	-361.826,80	-326.720,70
Totale	509.504,92	509.504,92	601.535,94	554.743,44	624.633,12	-146.797,52	44.273,68	7.755,76	-70.057,92	-227.469,58	-213.112,44
Risparmio di spesa derivante dalla diminuzione delle facoltà assunzionali per n. 12 agenti (costo unitario pari a euro 52.367,28)	628.407,36	628.407,36	628.407,36	628.407,36	628.407,36	628.407,36	628.407,36	628.407,36	628.407,36	628.407,36	628.407,36

Articolo 21 (Modifiche al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90)

Il **comma 1**, alla **lettera a)**, introduce una previsione espressa, per la sola Arma dei carabinieri, finalizzata all'intervento del revisore, inferiore di grado o pari grado con anzianità minore del compilatore e del primo revisore, nella documentazione caratteristica del giudicando. Il testo aggiornato delle "Istruzioni sui documenti caratteristici delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri", in vigore dal 1° ottobre 2023, infatti, in analogia con il precedente articolato, preclude la competenza alla compilazione e alla revisione della documentazione caratteristica non solo al "militare che rispetto al giudicando è meno elevato in grado ovvero, a parità di grado, ha minore anzianità assoluta o relativa", ma anche alle suindicate categorie di revisori.

Tuttavia, tale divieto: priva il giudicando della valutazione personale e diretta di tutti i propri superiori e incide anche sulla tenuta disciplinare dei reparti.

Con riferimento al **comma 1, lettera b)**, si osserva che, in termini generali, il personale militare appartenente alla posizione di stato del servizio temporaneo non è fornito di rapporto di impiego, prestando servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma.

L'aggiunta del comma 9-bis all'articolo 699 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dedicato alle predette categorie, prevedendo l'intervento di un ufficiale quale revisore, posto lungo la stessa linea ordinativa, senza recare pregiudizio alle altre Forze armate, consentirebbe di meglio contemperare le esigenze di tutela di primari interessi, sia pubblici (*valutazione anche ai fini dell'ammissione al servizio permanente dei carabinieri/marescialli in ferma, secondo criteri meritocratici, improntati a maggiore obiettività e correttezza dell'operato amministrativo, mediante la previsione della possibilità di un secondo revisore della documentazione caratteristica*), sia privati (*in un'ottica maggiormente garantista per il valutando, le cui legittime aspettative dovrebbero tendere all'instaurazione di un rapporto di impiego "a tempo indeterminato"*).



La disposizione, infine, appare coerente con la procedura per l'ammissione in servizio permanente, prevista dall'articolo 948 del COM, in favore del personale dell'Arma, la quale presenta tra l'altro, una ontologica differenza rispetto alle modalità di reclutamento dei volontari in s.p. delle FA (*articolo 704 del COM*). In particolare, nel primo caso si verifica un'automatica ammissione al s.p., previa verifica della sussistenza dei requisiti normativamente previsti (*idoneità psico-fisica e valutazione del rendimento e quindi della meritevolezza*), da cui discende la necessità di valorizzare la revisione della documentazione caratteristica (*non limitandola aprioristicamente ad un solo superiore*). Nel secondo caso, invece, l'iter procedurale seguito è assimilabile alle procedure concorsuali interne.

Articolo 22 (*Sanzione per l'uso non autorizzato dei DEM dell'Arma dei carabinieri*)

In relazione alle funzioni di polizia svolte dall'Arma dei carabinieri, con l'intervento normativo in esame si rafforzano le tutele attualmente offerte dall'articolo 300 del "Codice dell'Ordinamento militare", prevedendo, a tutela della salvaguardia della fede pubblica, una specifica disciplina sanzionatoria per tutti quei soggetti (*individui o associazioni*) che, in carenza di autorizzazione e fuori dai casi di cui al comma 2 dello stesso articolo, utilizzino in pubblico denominazioni, emblemi e marchi istituzionali ovvero traggano da essi un qualsiasi vantaggio. La norma, infatti, introduce quale elemento del dolo specifico non il profitto in termini economici ma un qualsiasi vantaggio che si potrebbe perseguire utilizzando emblemi dell'Arma o associandoli a quello di enti/associazioni di tipo privatistico.

La disposizione è volta esclusivamente a prevedere una nuova tipologia di sanzione amministrativa. Le attività volte a garantire l'applicazione della nuova misura sanzionatoria saranno svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23 (*Sanzione per l'illecito utilizzo di denominazioni, stemmi emblemi e segni distintivi del Corpo della guardia di finanza*)

La disposizione modifica l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevedendo l'introduzione di un nuovo comma 29-bis, il quale prevede una sanzione amministrativa per chiunque utilizzi «*senza autorizzazione (...) le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e ogni altro segno distintivo del Corpo della Guardia di finanza*» anche senza finalità di lucro, ma per trarne un vantaggio di altra natura, al fine di colmare eventuali vuoti di tutela.

La disposizione è volta a prevedere una nuova tipologia di sanzione amministrativa- Le attività volte a garantire l'applicazione della nuova misura sanzionatoria saranno svolte mediante impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, dunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 24 (*Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria*)

Il **comma 1** apporta al decreto legislativo n. 146 del 2000 le modifiche di seguito rappresentate.

Le modifiche introdotte dal comma 1, **lettere a) e b)**, sono volte a garantire una più funzionale ed efficiente assegnazione negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni per il personale della carriera dei funzionari.



Il testo vigente non disciplina le funzioni dei Vice commissari e non reca alcuna distinzione in base al livello degli istituti; ciò determina l'impossibilità di assegnare adeguatamente i Vice commissari che hanno terminato il corso di formazione. Le modifiche apportate hanno lo scopo di definire un impiego più flessibile e razionale dei funzionari e dirigenti in relazione alla qualifica rivestita, prevedendo che in caso di indisponibilità – dovuta a carenza nell'organico - le funzioni di comandante di reparto negli istituti penitenziari e negli istituti penitenziari per minorenni, di comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti e di nucleo di esecuzione penale esterna, possano essere eccezionalmente svolte da personale di qualifica immediatamente inferiore.

Nello specifico, alla **lettera a)**, il nuovo comma 2 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 146 del 2000 attribuisce ai funzionari con qualifica di Vice commissario e di Commissario, indistintamente, le funzioni di vice comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di terzo livello e presso gli istituti penali per minorenni di terzo livello; coordinatore di nucleo locale traduzioni e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico non superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione della giustizia minorile e di comunità.

Con il nuovo **comma 3** dell'articolo 6 citato sono individuati gli incarichi conferibili ai funzionari con la qualifica di Commissario capo (comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di terzo livello e presso gli istituti penali per minorenni di terzo livello; vice comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di secondo livello; coordinatore di nucleo locale traduzioni e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; funzionario addetto agli uffici, divisioni, scuole e istituti di istruzione dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità).

Al nuovo **comma 4** del medesimo articolo 6 sono individuati gli incarichi conferibili ai funzionari con la qualifica di dirigente aggiunto (comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di secondo livello e presso gli istituti penali per minorenni di secondo livello; vice comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di primo livello; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria; direttore di sezione degli uffici, delle divisioni, delle scuole e degli istituti di istruzione dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità).

Al nuovo **comma 5** del medesimo articolo 6 sono individuati gli incarichi conferibili ai funzionari con la qualifica di dirigente (comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di primo livello e presso gli istituti penali per minorenni di primo livello; vice comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria; vice direttore degli uffici di incarico non superiore e delle divisioni dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità; direttore di sezione di maggiore rilevanza degli uffici e delle divisioni dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità; comandante di nucleo negli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna).

Al nuovo **comma 6** si attribuiscono ad un primo dirigente gli incarichi di vice comandante del Nucleo Investigativo Centrale e di vice direttore del Gruppo di Intervento Operativo (la cui direzione, come si dirà infra, si propone di affidare ad un dirigente superiore) e di vice direttore dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza (la cui direzione, come si dirà infra, si propone di affidare ad un dirigente superiore).



Al nuovo **comma 7**, rispetto al testo vigente, si propone il conferimento ai dirigenti superiori del Corpo di ulteriori incarichi, in ragione dell'importanza e della complessità delle relative attività e delle connesse responsabilità, nonché in ragione delle rilevanti funzioni di coordinamento anche operativo delle prefate articolazioni. A ciò si si aggiungono, relativamente al Nucleo Investigativo Centrale, le delicate funzioni di analisi e di raccordo informativo che ne fanno un osservatorio investigativo privilegiato in materia di dinamiche dei fenomeni criminali, del terrorismo interno ed internazionale e della radicalizzazione in carcere.

Il **comma 1, lettera b)**, sostituisce le parole "allievi commissari" con le parole: "commissari", come già previsto per la Polizia di Stato.

Il **comma 1, lettera c)** sostituisce l'attuale articolo 13-ter del citato decreto legislativo n. 146 del 2000.

Il **comma 1 del nuovo articolo 13-ter** sostanzialmente ribadisce, alla **lettera a)**, l'attuale disciplina delle procedure scrutinali per la nomina a primo dirigente, limitando, tuttavia, l'applicazione di tali procedure al novanta per cento delle vacanze organiche registrate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno e prevedendo l'ammissibilità allo scrutinio per i Dirigenti con almeno un anno di effettivo servizio nella qualifica, mentre **la lettera b)** introduce, accanto allo scrutinio, la modalità concorsuale per l'accesso a tale qualifica. In particolare, la lettera b) stabilisce che i posti da mettere ogni anno a concorso siano pari al restante dieci per cento delle vacanze organiche registrate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. La procedura è riservata agli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di Dirigente ovvero con quella di Dirigente aggiunto, per questi ultimi a condizione che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. In tal modo, si consente la partecipazione alla procedura concorsuale anche ai dirigenti aggiunti in attesa della nomina a dirigente, da conseguire all'esito dell'apposita procedura di scrutinio.

Il **comma 2** precisa che i primi dirigenti che accedono alla qualifica per scrutinio precedano nel ruolo coloro che acquisiscono la medesima qualifica all'esito del concorso riferito alle vacanze organiche dello stesso anno.

Il **numero 1) del comma 1, lettera d)** apporta modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 146 del 2000 che rispondono all'esigenza di definire in maniera più compiuta la procedura relativa allo scrutinio degli appartenenti alla carriera dei funzionari di polizia penitenziaria, alla carriera dei medici nonché alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia Penitenziaria.

La procedura di scrutinio consiste nel giudizio sulla completa personalità del funzionario emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e ai relativi giudizi complessivi. Sulla progressione in carriera dei funzionari decide una commissione presieduta dal capo del dipartimento e composta da quattro direttori generali nominati con decreto del Ministro della giustizia. Il giudizio della commissione deve anche tenere conto degli incarichi, dei servizi svolti, della qualità delle funzioni con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata e al grado di responsabilità assunte dal funzionario nel periodo oggetto di scrutinio.

Le modifiche introdotte rispondono alla necessità di individuare precisamente le cause di esclusione dallo scrutinio in presenza di sanzioni disciplinari o pendenza di procedimenti penali.

Nello specifico, la modifica prevede la non ammissione allo scrutinio del funzionario nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di



applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.

Il numero 2) della medesima lettera d) introduce il **comma 4-sexies**, che estende l'applicabilità delle disposizioni appena introdotte anche agli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia penitenziaria di cui al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.

Il comma 1, lettera e), inserisce, dopo l'articolo 14, un nuovo **articolo 14-bis**, che disciplina, negli aspetti fondamentali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale.

Relativamente **al comma 1, lettera e)**, l'onere per la commissione esaminatrice, è pari a euro 18.551,46 calcolato tenendo conto degli importi fissi di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 24 aprile 2020, ai quali è aggiunto il compenso integrativo di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 24 aprile 2020, moltiplicato per il numero di candidati da esaminare, come da seguente tabella:

Funzione	Compenso base	compenso integrativo	candidati esaminati	compenso integrativo totale	Importo lordo dipendente	Importo lordo Stato
Presidente	2.200,00	1,21	300	363,00	2.563,00	3.401,10
Componente	2.000,00	1,10	300	330,00	2.330,00	3.091,91
Componente	2.000,00	1,10	300	330,00	2.330,00	3.091,91
Componente	2.000,00	1,10	300	330,00	2.330,00	3.091,91
Componente	2.000,00	1,10	300	330,00	2.330,00	3.091,91
Segretario	1.800,00	0,99	300	297,00	2.097,00	2.782,72
TOTALI					13.980,00	18.551,46

Gli ulteriori oneri per lo svolgimento delle prove scritte riguardano:

Servizio Assistenza in aula	15.000,00
Assistenza medico-sanitaria	1.000,00
Cancelleria	2.000,00

Ai relativi oneri, stimati in complessivi euro 36.551,46, si provvederà a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'amministrazione penitenziaria, iscritti sul capitolo 1671 p.g. 19 e p.g. 28, destinati alle spese per l'espletamento delle procedure concorsuali.

Il comma 1, lettera f) contiene la sostituzione della "Tabella D" allegata al d.lgs. 146 del 2000 (**art. 5, comma 2**).

Le modifiche garantiscono un impiego dei funzionari del Corpo che sia rispondente alle nuove esigenze organizzative dell'Amministrazione

Le dotazioni organiche della carriera dei funzionari che si propongono sono le seguenti:



Qualifica	Dotazione organica	TOTALE RUOLO
Dirigente Generale	3	701
Dirigente Superiore	22	
Primo Dirigente	160	
Dirigente	234	
Dirigente Aggiunto		
Commissario Capo	282	
Commissario		
Vice Commissario		

Il comma 2 prevede l'istituzione di un ulteriore incarico di vice capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap), che può essere conferito ai dirigenti generali della Polizia penitenziaria al fine di rafforzare il collegamento del Dap con la linea di comando del Corpo, con evidente incidenza sulla reattività di risposta dei reparti operativi alle direttive dell'Amministrazione centrale e conseguente incremento della sicurezza penitenziaria anche alla luce delle attuali minacce.

Il comma 3 precisa che la previsione normativa di cui al comma 2 determina oneri pari a euro 212.080 per il 2028, a euro 212.080 per il 2029, a euro 216.187 per il 2030, a euro 216.187 per il 2031, a euro 220.294 per il 2032, a euro 220.294 per il 2033, a euro 224.401 per il 2034, a euro 224.401 per il 2035, a euro 228.508 per il 2036, a euro 228.508 per il 2037, a euro 232.615 annui a decorrere dall'anno 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione, per euro 232.615 annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che reca la necessaria disponibilità.

La quantificazione dell'onere è stata effettuata tenendo conto del trattamento economico fondamentale del dirigente generale, adeguato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2025.



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AUMENTO ORGANICO 1 UNITA' DIRIGENTE GENERALE																												
		onere spendiale annuo			2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038			
ENTITA'	qualificaz.stipendiale	base	accessorio	TOTALE	onere complessivo Fondo III	onere complessivo Fondo III	onere complessivo Fondo III	onere complessivo Fondo III	onere complessivo Fondo III	onere complessivo Fondo III	onere complessivo Fondo III	onere complessivo Fondo III	onere complessivo Fondo III	onere complessivo Fondo III	onere complessivo Fondo III	onere complessivo Fondo III	onere complessivo Fondo III	onere complessivo Fondo III	onere complessivo Fondo III	onere complessivo Fondo III	onere complessivo Fondo III	onere complessivo Fondo III	onere complessivo Fondo III	onere complessivo Fondo III	onere complessivo Fondo III	onere complessivo Fondo III		
DIRIGENTE GENERALE	1	DIRIGENTE GENERALE CLASSE II	€ 178.720,00	€ 33.360,00	€ 212.080,00	12	€ 212.080,00	12																				
		CLASSE III	€ 182.827,00	€ 33.360,00	€ 216.187,00				12	€ 216.187,00	12	€ 216.187,00																
		CLASSE IV	€ 186.934,00	€ 33.360,00	€ 220.294,00								12	€ 220.294,00	12	€ 220.294,00												
		CLASSE V	€ 191.041,00	€ 33.360,00	€ 224.401,00										12	€ 224.401,00	12	€ 224.401,00										
		CLASSE VI	€ 195.148,00	€ 33.360,00	€ 228.508,00												12	€ 228.508,00	12	€ 228.508,00								
		CLASSE VII	€ 199.255,00	€ 33.360,00	€ 232.615,00															12	€ 232.615,00							
		Totale oneri				12	€ 212.080	12	€ 212.080	12	€ 216.187	12	€ 216.187	12	€ 220.294	12	€ 220.294	12	€ 224.401	12	€ 224.401	12	€ 228.508	12	€ 228.508	12	€ 232.615	
	Totale	1			totale oneri		€ 212.080		€ 212.080		€ 216.187		€ 216.187		€ 220.294		€ 220.294		€ 224.401		€ 224.401		€ 228.508		€ 228.508		€ 232.615	

Per la quantificazione del trattamento economico accessorio per la qualifica di dirigente generale sono state considerate le ore massime remunerabili sulla base del decreto interministeriale predisposto annualmente, concernente l'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero n. 660 ore per la tariffa oraria ferie lordo dipendente di euro 38,09.

SCHEDA COSTO DIRIGENTE GENERALE SECONDA CLASSE

TRATTAMENTO ECONOMICO		D.P.C.M. 4 LUGLIO 2025	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	49.834,33	20.935,40
	13 ^a mensilità	4.152,86	1.744,62
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	12.816,47	4.628,03
	13 ^a mensilità	1.068,04	385,67
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
R.I.A.	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	17.095,86	5.590,35
	13 ^a mensilità	1.424,66	465,86
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	39.074,64	14.996,85
	13 ^a mensilità	3.256,22	1.249,74
TOTALI		128.723,08	49.996,52
TOTALE COMPLESSIVO			178.720,00

SCHEDA COSTO DIRIGENTE GENERALE TERZA CLASSE

TRATTAMENTO ECONOMICO		D.P.C.M. 4 LUGLIO 2025	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	49.834,33	20.935,40
	13 ^a mensilità	4.152,86	1.744,62
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	12.816,47	4.628,03
	13 ^a mensilità	1.068,04	385,67
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
R.I.A.	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	17.095,86	5.590,35
	13 ^a mensilità	1.424,66	465,86
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	39.074,64	14.996,85
	13 ^a mensilità	3.256,22	1.249,74
TOTALI		128.723,08	49.996,52
TOTALE COMPLESSIVO			178.720,00



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SCHEDA COSTO DIRIGENTE GENERALE QUARTA CLASSE			
TRATTAMENTO ECONOMICO		D.P.C.M. 4 LUGLIO 2025	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	55.173,73	23.178,48
	13 ^a mensilità	4.597,81	1.931,54
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	12.816,47	4.628,03
	13 ^a mensilità	1.068,04	385,67
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
R.I.A	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	17.095,86	5.590,35
	13 ^a mensilità	1.424,66	465,86
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	39.074,64	14.996,85
	13 ^a mensilità	3.256,22	1.249,74
TOTALI		134.507,43	52.426,52
TOTALE COMPLESSIVO		186.934,00	

SCHEDA COSTO DIRIGENTE GENERALE QUINTA CLASSE			
TRATTAMENTO ECONOMICO		D.P.C.M. 4 LUGLIO 2025	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	57.843,42	24.300,02
	13 ^a mensilità	4.820,29	2.025,00
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	12.816,47	4.628,03
	13 ^a mensilità	1.068,04	385,67
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
R.I.A	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	17.095,86	5.590,35
	13 ^a mensilità	1.424,66	465,86
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	39.074,64	14.996,85
	13 ^a mensilità	3.256,22	1.249,74
TOTALI		137.399,60	53.641,52
TOTALE COMPLESSIVO		191.041,00	

SCHEDA COSTO DIRIGENTE GENERALE SESTA CLASSE			
TRATTAMENTO ECONOMICO		D.P.C.M. 4 LUGLIO 2025	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	60.513,12	25.421,56
	13 ^a mensilità	5.042,76	2.118,46
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	12.816,47	4.628,03
	13 ^a mensilità	1.068,04	385,67
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
R.I.A	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	17.095,86	5.590,35
	13 ^a mensilità	1.424,66	465,86
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	39.074,64	14.996,85
	13 ^a mensilità	3.256,22	1.249,74
TOTALI		140.291,77	54.856,52
TOTALE COMPLESSIVO		195.148,00	

SCHEDA COSTO DIRIGENTE GENERALE SETTIMA CLASSE			
TRATTAMENTO ECONOMICO		D.P.C.M. 4 LUGLIO 2025	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	63.182,81	26.543,10
	13 ^a mensilità	5.265,23	2.211,93
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	12.816,47	4.628,03
	13 ^a mensilità	1.068,04	385,67
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
R.I.A	gennaio/dicembre		
	13 ^a mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	17.095,86	5.590,35
	13 ^a mensilità	1.424,66	465,86
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	39.074,64	14.996,85
	13 ^a mensilità	3.256,22	1.249,74
TOTALI		143.183,93	56.071,53
TOTALE COMPLESSIVO		199.255,00	

STRAORDINARIO



NUMERO ORE	TARIFFA ORARIA	IMPORTO LORDO DIPENDENTE ANNUO	IMPORTO LORDO STATO ANNUO
660	38,09	25139,4	33360

Articolo 25 *(Istituzione della carriera dei medici veterinari e di quella dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria)*

La disposizione prevede, mediante l'introduzione di modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, l'istituzione della carriera dei medici veterinari del Corpo di Polizia Penitenziaria, al fine di far fronte alle esigenze del Corpo di Polizia Penitenziaria - attualmente privo di personale medico veterinario - e del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità.

Nell'impianto del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, viene modificato il Capo II-*bis* inserendo nella carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, anche la carriera dei medici veterinari, individuandone le attribuzioni e la dotazione organica.

La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero professionale saranno disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

Viene apportata, inoltre, una modifica relativa all'ingresso diretto alla carriera dirigenziale degli appartenenti alla Carriera dei Medici con la qualifica di Medico capo (equiparata a quella di Dirigente aggiunto). La qualifica di medico principale rimane limitata al periodo di frequenza del corso di formazione.

Tale previsione è finalizzata ad incentivare l'ingresso e la permanenza in Amministrazione del personale medico che, a causa delle limitate prospettive economiche e di carriera nell'ambito della stessa, potrebbe preferire altri impieghi, producendo considerevoli difficoltà nel regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

L'articolo 20 prevede, inoltre, l'istituzione della carriera dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria, al fine di far fronte alle considerevoli esigenze del Corpo di Polizia Penitenziaria - attualmente privo di psicologi. L'assenza di tale personale, come noto, determina da sempre gravi conseguenze nella gestione di particolari criticità.

Nell'impianto del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è inserito il Capo II-*ter* contenente disposizioni concernenti l'istituzione della carriera dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria, l'individuazione delle attribuzioni e la dotazione organica.

La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, saranno disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

La tabella D-*bis* allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 fissava in 102 la dotazione organica della carriera dei medici, attualmente con le modifiche in argomento la dotazione organica diventa la seguente:



- 1) la dotazione organica complessiva della carriera dei medici è fissata in 75;
- 2) la dotazione organica complessiva della carriera dei medici veterinari è fissata in 4;
- 3) la dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari tecnici psicologi è fissata in 18.

Il comma 2 modifica il comma 16, articolo 15, decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, che dispone l'autorizzazione delle assunzioni straordinarie della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria. Tali modifiche sono necessarie per consentire di bandire i concorsi per personale medico, medico veterinario e psicologi

Tenuto conto delle risorse già previste dal citato decreto-legge nel numero di 76 unità in sostituzione delle 102 unità previste dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44. Nello specifico:

- a) n. 56 unità della carriera dei medici con assunzioni previste a decorrere dal primo dicembre 2026;
- b) n. 1 unità della carriera dei medici veterinari previste a decorrere dal primo dicembre 2026;
- c) n. 10 unità della carriera dei funzionari tecnici psicologi a decorrere dal primo dicembre 2026;
- d) n. 1 unità della carriera dei medici veterinari previste a decorrere dal primo dicembre 2029;
- e) n. 1 unità della carriera dei medici veterinari previste a decorrere dal primo dicembre 2032;
- f) n. 6 unità della carriera dei funzionari tecnici psicologi a decorrere dal primo dicembre 2034;
- g) n. 1 unità della carriera dei medici veterinari previste a decorrere dal primo dicembre 2035.

Gli oneri assunzionali derivanti dalla modifica normativa sono pari a euro 361.750 per l'anno 2026, pari a euro 4.731.636 per l'anno 2027, pari a euro 5.010.271 per l'anno 2028, pari a euro 5.015.905 per l'anno 2029, pari a euro 5.111.157 per l'anno 2030, pari a euro 5.134.929 per l'anno 2031, pari a euro 5.508.651 per l'anno 2032, pari a euro 5.849.225 per l'anno 2033, pari a euro 6.011.258 per l'anno 2034, pari a euro 6.414.908 per l'anno 2035, pari a euro 6.898.273 per l'anno 2036, pari a euro 7.107.754 per l'anno 2037, pari a euro 7.143.954 per l'anno 2038, pari a euro 7.274.675 per l'anno 2039, pari a euro 7.361.044 per l'anno 2040, pari a euro 7.514.345 per l'anno 2041, pari a euro 7.947.440 per l'anno 2042 e pari a euro 8.016.813 a decorrere dal 2043.

Gli oneri per le spese di funzionamento sono pari a euro 107.200 per l'anno 2026, pari a euro 52.260 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, pari a euro 53.860 per l'anno 2029, pari a euro 53.040 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, pari a euro 54.640 per l'anno 2032, pari a euro 53.820 per l'anno 2033, pari a euro 63.420 per l'anno 2034, pari a euro 60.100 per l'anno 2035 e pari a euro 59.280 annui a decorrere dall'anno 2036.

Come dimostrato nel seguente prospetto l'attuazione della modifica normativa comporta un risparmio di spesa:



CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA															
RISORSE PER ASSUNZIONE 102 MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA SPENDI DICRETTO- N. 44 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 71 GIUGNO 2013, N. 71	unità	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020
		ciclo per ciclo	ciclo per ciclo	ciclo per ciclo	ciclo per ciclo	ciclo per ciclo	ciclo per ciclo	ciclo per ciclo	ciclo per ciclo	ciclo per ciclo	ciclo per ciclo	ciclo per ciclo	ciclo per ciclo	ciclo per ciclo	ciclo per ciclo
	102	3.510.438,44	5.485.679,62	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15
		3.510.438,44	5.485.679,62	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15
SPESA DI FUNZIONAMENTO		3.510.438,44	5.485.679,62	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15
TOTALE		3.510.438,44	5.485.679,62	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15
ONERE MORITIC ARTICOLO 15, COMMA 16 DICRETTO APRILE 2013, N. 44		3.510.438,44	5.485.679,62	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15
SPESA DI FUNZIONAMENTO		3.510.438,44	5.485.679,62	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15
TOTALE		3.510.438,44	5.485.679,62	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15
SOLITE RESIDUE MODIFICAZIONI ARTICOLO 15, COMMA 16 DICRETTO APRILE 2013, N. 44		3.510.438,44	5.485.679,62	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15	5.598.492,15



SCHEDA COSTO COMMISSARIO CAPO TECNICO PSICOLOGO/MEDICO PRINCIPALE VETERINARIO ANNO 2026				
TRATTAMENTO ECONOMICO		Ipotesi di accordo sottoscritta il 15.07.2026 triennio 2025-2027	oneri amministrazione	
stipendio	gennaio/dicembre 13ª mensilità	30.912,70	12.986,43	
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre 13ª mensilità	2.576,06	1.082,20	
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre 13ª mensilità			
R.I.A	gennaio/dicembre 13ª mensilità			
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre 13ª mensilità	12.098,28	3.956,14	
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre 13ª mensilità	1.008,19	379,68	
Accessorio*		2.821,00	3.743,47	
TOTALI		49.416,23	22.097,92	
TOTALE COMPLESSIVO			71.514,00	64.950,00

SCHEDA COSTO COMMISSARIO TECNICO PSICOLOGO/MEDICO VETERINARIO ANNO 2026				
TRATTAMENTO ECONOMICO		Ipotesi di accordo sottoscritta il 15.07.2026 triennio 2025-2027	oneri amministrazione	
stipendio	gennaio/dicembre 13ª mensilità	30.399,20	12.770,70	
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre 13ª mensilità	2.533,27	1.064,23	
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre 13ª mensilità			
R.I.A	gennaio/dicembre 13ª mensilità			
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre 13ª mensilità	11.974,44	3.915,64	
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre 13ª mensilità	997,87	326,30	
Accessorio				
TOTALI		45.904,78	18.076,87	
TOTALE COMPLESSIVO			63.982,00	

*L'importo degli emolumenti in corso considerati in sede RFEa e lavoro straordinario - rilevato dal conto annuale 2024 - valutato del 6,25% percentuale di aumento contrattuale 2022-2024 e dalle percentuali derivanti dall'art.10 del Contratto per il rinnovo contrattuale 2025-2027. L'importo complessivo per il medico Principale durante il corso, determinato tenendo conto dell'incremento previsto dall'ipotesi di accordo sottoscritto il 15.07.2026, è pari a **euro 64.950,00**



SCHEDA COSTO COMMISSARIO CAPO TECNICO PSICOLOGO/MEDICO VETERINARIO					
ANNO 2027					
TRATTAMENTO ECONOMICO		Ipotesi di accordo sottoscritta il 15.07.2026 triennio 2025-2027	oneri amministrazione		
stipendio	gennaio/dicembre 13 ^a mensilità	30.711,48 2.559,29	12.901,89 1.075,16		
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre 13 ^a mensilità				
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre 13 ^a mensilità				
R.I.A.	gennaio/dicembre 13 ^a mensilità				
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre 13 ^a mensilità	12.576,48 1.046,04	4.112,51 342,71		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre 13 ^a mensilità				
Accessorio*					
TOTALI		46.895,29	18.432,27		
TOTALE COMPLESSIVO			65.328,00		

SCHEDA COSTO COMMISSARIO CAPO TECNICO PSICOLOGO/MEDICO PRINCIPALE VETERINARIO ANNO 2027					
TRATTAMENTO ECONOMICO		Ipotesi di accordo sottoscritta il 15.07.2026 triennio 2025-2027	oneri amministrazione		
stipendio	gennaio/dicembre 13 ^a mensilità	31.230,26 2.602,52	13.119,83 1.093,32		
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre 13 ^a mensilità				
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre 13 ^a mensilità				
R.I.A.	gennaio/dicembre 13 ^a mensilità				
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre 13 ^a mensilità	12.706,56 1.058,88	4.155,05 346,25		
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre 13 ^a mensilità				
Accessorio*		2.821,00	3.743,47		
TOTALI		50.419,22	22.457,92		
TOTALE COMPLESSIVO			72.877,00		

Importo degli emendamenti accessori considerati include l'ISE e il lavoro straordinario - rilevato dal conto annuale 2024 - per la parte di competenza del periodo 2025-2027. L'importo complessivo è stato calcolato sulla base dei dati presenti nell'Accordo paritettico innovativo triennale 2025-2027. L'importo complessivo per il medico Principale davanti al Corso, determinato tenuto conto dell'incremento previsto dall'Ipotesi di accordo sottoscritta il 15.07.2026, è pari a euro **66.313,00.



SCHEDA COSTO DIRIGENTE AGGIUNTO TECNICO PSICOLOGO/MEDICO CAPO/VETERINARIO				
TRATTAMENTO ECONOMICO		D.P.C.M. 4 LUGLIO 2025	oneri amministrazione	
stipendio	gennaio/dicembre	19.163,65	8.050,65	
	13 ^a mensilità	1.596,97	670,89	
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	10.278,64	3.711,62	
	13 ^a mensilità	856,55	309,30	
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre			
	13 ^a mensilità			
R.I.A.	gennaio/dicembre			
	13 ^a mensilità			
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	11.202,80	3.663,32	
	13 ^a mensilità	933,57	305,28	
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.976,96	1.142,56	
	13 ^a mensilità	248,08	95,21	
Accessorio*		7.496,46	2.451,34	
TOTALI		54.753,68	20.400,17	
TOTALE COMPLESSIVO			75.154,00	

*L'importo degli emolumenti accessori considerati include il compenso di valorizzazione ai sensi dell'art. 45 c. 11 d.lgs. n. 95/2017 e il lavoro straordinario.



SCHEDA COSTO DIRIGENTE TECNICO PSICOLOGO/MEDICO SUPERIORE/ VETERINARIO PRIMA CLASSE						
TRATTAMENTO ECONOMICO			D.P.C.M. 4 LUGLIO 2015	oneri amministrazione		
stipendio	gennaio/dicembre		27.747,83	11.656,66		
	13° mensilità		2.312,32	971,41		
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre		11.733,80	4.237,08		
	13° mensilità		977,82	353,09		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre					
	13° mensilità					
R.L.A.	gennaio/dicembre					
	13° mensilità					
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre		13.517,13	4.420,10		
	13° mensilità		1.126,49	363,34		
indennità di gestionale	gennaio/dicembre		3.114,00	1.195,15		
	13° mensilità		259,50	99,60		
Accessorio*			4.244,27	1.307,88		
TOTALI			65.033,10	24.689,51		
TOTALE COMPLESSIVO				89.723,00		

*L'importo degli emolumenti accessori considerati include il compenso di valorizzazione ai sensi dell'art. 45 c. 11 d.lg. n. 59/2017 e il lavoro straordinario effettuato nel corso annuale 2021.

SCHEDA COSTO DIRIGENTE TECNICO PSICOLOGO/MEDICO SUPERIORE/VETERINARIO						
TRATTAMENTO ECONOMICO			D.P.C.M. 4 LUGLIO 2015	oneri amministrazione		
stipendio	gennaio/dicembre		26.177,20	10.997,04		
	13° mensilità		2.181,48	916,42		
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre		11.733,80	4.237,08		
	13° mensilità		977,82	353,09		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre					
	13° mensilità					
R.L.A.	gennaio/dicembre					
	13° mensilità					
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre		13.517,13	4.420,10		
	13° mensilità		1.126,48	363,34		
indennità di gestionale	gennaio/dicembre		3.114,00	1.051,15		
	13° mensilità		259,50	99,60		
Accessorio*			4.244,27	1.307,88		
TOTALI			63.331,58	23.974,70		
TOTALE COMPLESSIVO				87.306,00		

*L'importo degli emolumenti accessori considerati include il compenso di valorizzazione ai sensi dell'art. 45 c. 11 d.lg. n. 59/2017 e il lavoro straordinario effettuato nel corso annuale 2021.

SCHEDA COSTO DIRIGENTE AGGIUNTO TECNICO PSICOLOGO-3/MEDICO CAPO-3						
TRATTAMENTO ECONOMICO			D.P.C.M. 4 LUGLIO 2015	oneri amministrative		
stipendio	gennaio/dicembre		19.738,57	8.292,17		
	13° mensilità		1.644,98	691,01		
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre		10.276,64	3.711,62		
	13° mensilità		856,55	309,30		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre					
	13° mensilità					
R.L.A.	gennaio/dicembre					
	13° mensilità					
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre		11.202,80	3.663,32		
	13° mensilità		933,57	305,28		
indennità di gestionale	gennaio/dicembre		2.976,56	1.142,56		
	13° mensilità		248,08	95,21		
Accessorio*			7.496,46	2.613,34		
TOTALI			55.376,51	20.661,81		
TOTALE COMPLESSIVO				76.038,00		

*L'importo degli emolumenti accessori considerati include il compenso di valorizzazione ai sensi dell'art. 45 c. 11 d.lg. n. 59/2017 e il lavoro straordinario effettuato nel corso annuale 2021.



XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

37

SCHEDA COSTO DIRIGENTE MEDICO SUPERIORE QUARTA CLASSE				
TRATTAMENTO ECONOMICO		D.P.C.M. 4 LUGLIO 2005	oneri amministrazione	
stipendio	gennaio/dicembre	32.459,73	13.635,33	
	13* mensilità	2.704,98	1.135,36	
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	11.733,80	4.237,08	
	13* mensilità	977,82	353,09	
vacanza contrattuale				
R.L.A.				
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	13.517,13	4.420,10	
	13* mensilità	1.126,43	368,34	
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	3.114,00	1.195,15	
	13* mensilità	259,50	99,60	
Accessorio*		4.244,27	1.387,88	
TOTALI		70.137,66	26.833,93	
TOTALE COMPLESSIVO			96.972,00	

* l'importo degli emolumenti accessori considerati include il compenso di autorizzazione ai sensi dell'art. 45 c.11 d.lgs. n. 59/2017 e il lavoro straordinario richiesto dal corso annuale 2023.

SCHEDA COSTO DIRIGENTE TECNICO PSICOLOGO/MEDICO SUPERIORE TERZA CLASSE				
TRATTAMENTO ECONOMICO		D.P.C.M. 4 LUGLIO 2005	oneri amministrazione	
stipendio	gennaio/dicembre	30.889,10	12.376,51	
	13* mensilità	2.574,09	1.081,38	
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	11.733,80	4.237,08	
	13* mensilità	977,82	353,09	
vacanza contrattuale				
R.L.A.				
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	13.517,13	4.420,10	
	13* mensilità	1.126,43	368,34	
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	3.114,00	1.195,15	
	13* mensilità	259,50	99,60	
Accessorio*		4.244,27	1.387,88	
TOTALI		68.436,14	26.119,13	
TOTALE COMPLESSIVO			94.555,00	

* l'importo degli emolumenti accessori considerati include il compenso di autorizzazione ai sensi dell'art. 45 c.11 d.lgs. n. 59/2017 e il lavoro straordinario richiesto dal corso annuale 2023.

SCHEDA COSTO DIRIGENTE TECNICO PSICOLOGO/MEDICO SUPERIORE SECONDA CLASSE				
TRATTAMENTO ECONOMICO		D.P.C.M. 4 LUGLIO 2005	oneri amministrazione	
stipendio	gennaio/dicembre	28.318,46	12.316,69	
	13* mensilità	2.443,21	1.005,93	
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	11.733,80	4.237,08	
	13* mensilità	977,82	353,09	
vacanza contrattuale				
R.L.A.				
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	13.517,13	4.420,10	
	13* mensilità	1.126,43	368,34	
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	3.114,00	1.195,15	
	13* mensilità	259,50	99,60	
Accessorio*		4.244,27	1.387,88	
TOTALI		66.734,62	25.404,32	
TOTALE COMPLESSIVO			92.139,00	

* l'importo degli emolumenti accessori considerati include il compenso di autorizzazione ai sensi dell'art. 45 c.11 d.lgs. n. 59/2017 e il lavoro straordinario richiesto dal corso annuale 2023.



SCHEDA COSTO DIRIGENTE MEDICO SUPERIORE QUINTA CLASSE				
TRATTAMENTO ECONOMICO		D.P.C.M. 4 LUGLIO 2005	oneri amministrazione	
stipendio	gennaio/diembre 13° mensilità	34.080,36 2.855,36	14.295,15 1.191,35	
indennità integrativa speciale	gennaio/diembre 13° mensilità	11.793,80 977,62	4.237,08 353,09	
vacanza contrattuale	gennaio/diembre 13° mensilità			
R.L.A.	gennaio/diembre 13° mensilità			
indennità mensile pensionabile	gennaio/diembre 13° mensilità	13.517,13 1.126,43	4.420,10 368,34	
indennità dirigenziale	gennaio/diembre 13° mensilità	3.114,00 259,50	1.195,15 99,60	
Accessorio*		4.244,27	1.387,88	
TOTAI		71.839,17	27.548,74	
TOTALE COMPLESSIVO			99.388,00	

*L'importo degli emolumenti accessori considerati include il compenso di valorizzazione ai sensi dell'art. 65 c. 114 d.l.g. n. 30/2017 e il lavoro straordinario rilevato dal conto annuale 2023.

SCHEDA COSTO DIRIGENTE MEDICO SUPERIORE SESTA CLASSE				
TRATTAMENTO ECONOMICO		D.P.C.M. 4 LUGLIO 2005	oneri amministrazione	
stipendio	gennaio/diembre 13° mensilità	35.600,99 2.966,75	14.955,98 1.246,33	
indennità integrativa speciale	gennaio/diembre 13° mensilità	11.793,80 977,62	4.237,08 353,09	
vacanza contrattuale	gennaio/diembre 13° mensilità			
R.L.A.	gennaio/diembre 13° mensilità			
indennità mensile pensionabile	gennaio/diembre 13° mensilità	13.517,13 1.126,43	4.420,10 368,34	
indennità dirigenziale	gennaio/diembre 13° mensilità	3.114,00 259,50	1.195,15 99,60	
Accessorio*		4.244,27	1.387,88	
TOTAI		73.540,69	28.263,55	
TOTALE COMPLESSIVO			101.804,00	

*L'importo degli emolumenti accessori considerati include il compenso di valorizzazione ai sensi dell'art. 65 c. 114 d.l.g. n. 30/2017 e il lavoro straordinario rilevato dal conto annuale 2023.

SCHEDA COSTO DIRIGENTE MEDICO / VETERINARIO				
TRATTAMENTO ECONOMICO		D.P.C.M. 4 LUGLIO 2005	oneri amministrazione	
stipendio	gennaio/diembre 13° mensilità	29.335,55 2.444,63	12.323,86 1.026,99	
indennità integrativa speciale	gennaio/diembre 13° mensilità	11.793,80 977,62	4.237,08 353,09	
vacanza contrattuale	gennaio/diembre 13° mensilità			
R.L.A.	gennaio/diembre 13° mensilità			
indennità mensile pensionabile	gennaio/diembre 13° mensilità	13.517,13 1.126,43	4.420,10 368,34	
indennità dirigenziale	gennaio/diembre 13° mensilità	13.710,48 1.142,54	5.362,08 438,51	
Accessorio*		8.003,97	2.617,30	
TOTAI		81.992,35	31.047,35	
TOTALE COMPLESSIVO			113.040,00	

*L'importo degli emolumenti accessori considerati include il compenso di valorizzazione ai sensi dell'art. 65 c. 114 d.l.g. n. 30/2017 e il lavoro straordinario rilevato dal conto annuale 2023.



SCHEDE COSTO PRIMO DIRIGENTE TECNICO PSICOLOGO/MEDICO PRIMA CLASSE			
TRATTAMENTO ECONOMICO		D.P.C.M. 4 LUGLIO 2005	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	31.095,68	13.063,30
	13° mensilità	2.591,31	1.088,61
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	11.733,80	4.237,08
	13° mensilità	977,82	353,09
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13° mensilità		
R.L.A.	gennaio/dicembre		
	13° mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	13.517,13	4.420,10
	13° mensilità	1.126,43	368,34
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	13.719,48	5.262,08
	13° mensilità	1.142,54	438,51
Accessorio*		8.003,97	2.617,30
TOTALI		83.899,16	31.848,41
TOTALE COMPLESSIVO			115.748,00

* l'importo dell'indennità accessori considerati inclusi nel computo di valorizzazione a sensi dell'art. 45 c. 11 d.l.g. n. 59/2007 e il lavoro straordinario in ottemperanza del corso annuale 2023.

SCHEDE COSTO PRIMO DIRIGENTE TECNICO PSICOLOGO/MEDICO SECONDA CLASSE			
TRATTAMENTO ECONOMICO		D.P.C.M. 4 LUGLIO 2005	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	32.855,82	13.802,73
	13° mensilità	2.737,99	1.150,23
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	11.733,80	4.237,08
	13° mensilità	977,82	353,09
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13° mensilità		
R.L.A.	gennaio/dicembre		
	13° mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	13.517,13	4.420,10
	13° mensilità	1.126,43	368,34
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	13.719,48	5.262,08
	13° mensilità	1.142,54	438,51
Accessorio*		8.003,97	2.617,30
TOTALI		85.805,98	32.649,46
TOTALE COMPLESSIVO			118.455,00

* l'importo dell'indennità accessori considerati inclusi nel computo di valorizzazione a sensi dell'art. 45 c. 11 d.l.g. n. 59/2007 e il lavoro straordinario in ottemperanza del corso annuale 2023.

SCHEDE COSTO PRIMO DIRIGENTE TECNICO PSICOLOGO/MEDICO TERZA CLASSE			
TRATTAMENTO ECONOMICO		D.P.C.M. 4 LUGLIO 2005	oneri amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	34.615,95	14.942,16
	13° mensilità	2.884,66	1.211,85
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre	11.733,80	4.237,08
	13° mensilità	977,82	353,09
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre		
	13° mensilità		
R.L.A.	gennaio/dicembre		
	13° mensilità		
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	13.517,13	4.420,10
	13° mensilità	1.126,43	368,34
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	13.719,48	5.262,08
	13° mensilità	1.142,54	438,51
Accessorio*		8.003,97	2.617,30
TOTALI		87.712,78	33.450,51
TOTALE COMPLESSIVO			121.163,00

* l'importo dell'indennità accessori considerati inclusi nel computo di valorizzazione a sensi dell'art. 45 c. 11 d.l.g. n. 59/2007 e il lavoro straordinario in ottemperanza del corso annuale 2023.



SCHEDA COSTO DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO PRIMA CLASSE																				
TRATTAMENTO ECONOMICO												D.P.C.M. 4 LUGLIO 2025		oneri amministrazione						
stipendio	gennaio/dicembre											40.314,06		16.935,94						
	13^ mensilità											3.359,51		1.411,33						
indennità integrativa speciale	gennaio/dicembre											12.361,13		4.463,60						
	13^ mensilità											1.030,09		371,97						
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre																			
	13^ mensilità																			
R.I.A.	gennaio/dicembre																			
	13^ mensilità																			
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre											15.712,35		5.137,94						
	13^ mensilità											1.309,36		428,16						
Indennità dirigenziale	gennaio/dicembre											22.470,72		8.624,26						
	13^ mensilità											1.872,56		718,69						
Accessorio*												8.003,97		2.617,30						
TOTALI												106.433,75		40.709,19						
TOTALE COMPLESSIVO														147.143,00						

*L'importo degli emolumenti accessori considerati include il compenso di valorizzazione ai sensi dell'art. 45 c. 1, l. d.lg. n. 95/2017 e il lavoro straordinario rilevato dal conto annuale 2023.

SPESA DI FUNZIONAMENTO	anno 2026	anno 2027	anno 2028	anno 2029	anno 2030	anno 2031	anno 2032	anno 2033	anno 2034	anno 2035	anno 2036	anno 2037	anno 2038	anno 2039	anno 2040	anno 2041	anno 2042	anno 2043
	€ 107.200	€ 52.260	€ 52.260	€ 52.260	€ 53.860	€ 53.860	€ 53.860	€ 53.860	€ 53.860	€ 53.860	€ 53.860	€ 53.860	€ 53.860	€ 53.860	€ 53.860	€ 53.860	€ 53.860	€ 53.860

Le spese di funzionamento sono state quantificate considerando un importo di euro 1.600,00 per il primo anno di assunzione e di euro 780,00 per gli anni successivi come da tabella allegata



Articolo 26 (*Disposizioni relative alla procedura di scrutinio per l'avanzamento in carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei ruoli tecnici*)

Le disposizioni contenute nel **comma 1, lettere a), b) e c)** apportano modifiche, rispettivamente, agli articoli 4, 15 e 23 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 che rispondono alla necessità di adeguare l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" alla procedura relativa allo scrutinio per l'avanzamento in carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

L'articolo 4, comma 5, prevede le cause di esclusione dall'attribuzione della qualifica di Assistente capo coordinatore, nello specifico la modifica prevede la non attribuzione al personale nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.

L'articolo 15, comma 5-ter, prevede le cause di esclusione dall'attribuzione della qualifica di Sovrintendente capo coordinatore, nello specifico la modifica prevede la non attribuzione al personale nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.

L'articolo 23, comma 5, prevede le cause di esclusione dall'attribuzione della qualifica di Sostituto commissario coordinatore, nello specifico la modifica prevede la non attribuzione al personale nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.

Le modifiche introdotte dal **comma 1, lettera d)**, all'articolo 43 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 rispondono alla necessità di definire in maniera più compiuta la procedura relativa allo scrutinio per l'avanzamento in carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

Lo scrutinio consiste nel giudizio sulla professionalità complessiva dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi. Negli scrutini si dovrà tener conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio. Le modifiche introdotte rispondono alla necessità di individuare precisamente le cause di esclusione dallo scrutinio in presenza di sanzioni disciplinari o pendenza di procedimenti penali.

In particolare, la modifica al comma 1 del predetto articolo 43 prevede la non ammissione allo scrutinio del personale nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.

Si prevede, inoltre, l'inserimento del comma 5-bis al medesimo articolo 45, che estende l'applicabilità delle disposizioni introdotte anche al personale dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria di cui al decreto legislativo 9 settembre 2010 n. 162.

Il **comma 2** apporta modifiche, rispettivamente, agli articoli 4, 10 e 16 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 al fine di adeguare l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" alla procedura relativa allo scrutinio per l'avanzamento in carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

L'articolo 4, comma 4-ter, prevede le cause di esclusione dall'attribuzione della qualifica di Assistente capo coordinatore; nello specifico la modifica prevede la non attribuzione al personale nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.



L'articolo 10, comma 4-ter, prevede le cause di esclusione dall'attribuzione della qualifica di Sovrintendente capo coordinatore; nello specifico la modifica prevede la non attribuzione al personale nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.

L'articolo 16, comma 5-ter, prevede le cause di esclusione dall'attribuzione della qualifica di Sostituto commissario coordinatore; nello specifico la modifica prevede la non attribuzione al personale nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.

Articolo 27 *(Ulteriori modifiche al Codice di procedura penale)*

La disposizione, al **comma 1, lettera a)**, è volta a sostituire la superata denominazione “agenti di custodia” con le pertinenti denominazioni relative al Corpo di polizia penitenziaria.

Con riferimento al **comma 1, lettera b)**, che modifica l'articolo 133-ter del Codice di procedura penale, si rappresenta quanto segue.

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ha inserito nel Codice di Procedura Penale il Titolo II-bis “*Partecipazione a distanza*”, prevedendo, all'articolo 133-ter, comma 8, l'indefettibile presenza di un ausiliario del giudice (o del pubblico ministero) o di un ufficiale di polizia giudiziaria, che provveda ad attestare l'identità della persona che partecipa all'udienza, ad assicurare che il collegamento si svolga con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio, l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e a salvaguardare il diritto di difesa e rediga verbale delle operazioni svolte.

Con particolare riferimento alla partecipazione a distanza di persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo (articolo 133-ter, comma 5), le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono svolte da appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti o degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, in forza delle previsioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), c.p.p. e rispettivamente degli articoli 15, comma 1, e 23, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Al riguardo, si evidenzia che tra gli ausiliari del giudice rientrano gli *assistenti giudiziari* (appartenenti alla seconda area funzionale-fascia retributiva F2) che, secondo quanto stabilito dall'Allegato A al CCNI del 29 luglio 2010 (Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia – Quadriennio 2006/2009), *in relazione all'esperienza maturata in almeno un anno di servizio (...) possono essere adibiti anche all'assistenza al magistrato nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali*. Tra i requisiti per l'accesso alla qualifica dall'esterno è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria, così come per l'accesso alla qualifica iniziale (Agente) del Corpo di polizia penitenziaria.

Inoltre, non ostante alla possibilità che gli agenti di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria svolgano le funzioni di ausiliario del giudice in videoconferenza, le specifiche previsioni di cui all'articolo 133-ter, comma 8, c.p.p., con particolare riferimento alle operazioni di attestazione dell'identità della persona che partecipa a distanza all'udienza e alla redazione del verbale. Anche gli agenti di polizia giudiziaria, in forza del disposto di cui all'articolo 349 c.p.p., possano procedere alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.

Per quanto concerne la redazione del verbale, si evidenzia che, in forza del dispositivo di cui all'articolo 113 disp. att. c.p.p., nei casi di particolare necessità ed urgenza, gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere addirittura agli atti connessi alle attività di perquisizione, sequestro e accertamenti su luoghi persone e cose, redigendo verbale.



Trattasi, dunque, di attività che possono essere svolte, anche al fine di superare problematiche organizzative ferme le esigenze di sicurezza, da agenti di polizia giudiziaria.

Articolo 28 (*Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia in posizione di fuori ruolo o collocato in soprannumero*).

Le disposizioni di cui ai **commi 1 e 2** non generano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che, come chiarito dal comma 3, all'atto del collocamento in posizione di fuori ruolo dei dirigenti di cui ai suddetti commi, nelle dotazioni organiche della Polizia di Stato, per tutta la durata del collocamento stesso, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Si tratta di un meccanismo di neutralizzazione degli oneri già previsto da analoghe disposizioni legislative concernenti il collocamento in posizione di fuori ruolo di personale della Polizia di Stato (al riguardo, si cita l'articolo 113-ter, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come sostituito dall'articolo 27, comma 5-bis, lettera a, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112).

Il **comma 4** - attraverso la modifica dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, rubricato: "Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza" - prevede, a partire dal 1° settembre 2026, che il personale preposto al vertice della Direzione investigativa antimafia, della Direzione centrale per i servizi antidroga e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia possa essere collocato in soprannumero. Il personale in trattazione è individuato, a rotazione, tra le tre Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza) in modo tale da assegnare a ciascuna Amministrazione uno dei predetti incarichi.

Le disposizioni di cui al comma 4 determinano oneri per la cui quantificazione si è tenuto conto del maggior onere consistente nell'attribuzione degli incarichi a rotazione presso gli organismi interforze in parola a un Dirigente generale di pubblica sicurezza o a un grado corrispondente dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

L'onere a regime risulta pari a euro 682.614 annui, come riportato nella seguente tabella, recante uno sviluppo decennale degli oneri e importi aggiornati al D.P.C.M. 4 luglio 2025;

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	dal 2036
Dirigente generale fascia B-Polizia di Stato	67.480	202.440	207.460	207.460	212.479	212.479	217.499	217.499	222.518	222.518	227.538
Generale di corpo d'armata - Arma dei carabinieri	67.480	202.440	207.460	207.460	212.479	212.479	217.499	217.499	222.518	222.518	227.538
Generale di corpo d'armata - Guardia di finanza	67.480	202.440	207.460	207.460	212.479	212.479	217.499	217.499	222.518	222.518	227.538
Totale	202.440	607.320	622.380	622.380	637.437	637.437	652.497	652.497	667.554	667.554	682.614

Nota: a decorrere dal 1° settembre 2026

Il comma 5 prevede che agli oneri sopra descritti si provvede:

a) per la Polizia di Stato, quanto a euro 67.480 per l'anno 2026, euro 202.440 per l'anno 2027 e euro 227.538 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;



b) per l'Arma dei carabinieri, quanto a euro 67.480 per l'anno 2026, euro 202.440 per l'anno 2027 e euro 227.538 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

c) per la Guardia di finanza, quanto a euro 67.480 per l'anno 2026, euro 202.440 per l'anno 2027 e euro 227.538 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

Articolo 29 (*Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare*)

La disposizione è volta a salvaguardare, in materia del cd. *whistleblowing*, la specificità degli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, precisando che resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, in ragione della specificità degli ordinamenti del personale militare e delle Forze di polizia e degli obblighi e doveri di servizio disciplinati dalle rispettive normative di settore riguardanti l'ordinamento del personale e l'organizzazione del servizio.

Coerentemente, anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si chiarisce che l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni in materia di *whistleblowing*, sul piano soggettivo, opera in favore del personale delle amministrazioni pubbliche indicate dall'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e cioè la Magistratura, le Forze di polizia e le Forze armate

Articolo 30 (*Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura*)

La disposizione amplia il novero dei componenti del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, con l'aggiunta di un membro designato dall'Avvocatura generale dello Stato e di uno designato dalla Banca d'Italia, senza diritto di voto.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo stato espressamente escluso qualsivoglia compenso a favore dei membri del Comitato di solidarietà.

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOMPENSE E BENEFICI ASSISTENZIALI IN FAVORE DELLE FORZE DI POLIZIA

Articolo 31 (*Disposizioni in materia di procedimenti per il conferimento delle ricompense per il personale della Polizia di Stato*)

La disposizione modifica il quadro normativo concernente i procedimenti per il conferimento delle ricompense per il personale della Polizia di Stato, prevedendo la riduzione dei termini di formulazione



delle proposte premiali e l'aumento del novero dei soggetti deputati alla proposizione delle stesse per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nella prospettiva di rendere sempre più efficiente il sistema premiale ai fini di una piena valorizzazione dello spirito di servizio, della professionalità e del merito del personale della Polizia di Stato.

E' anche previsto che con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengano apportate le necessarie modifiche all'articolo 70, commi 2, 3, e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, con contestuale abrogazione degli stessi e stabilito che le nuove disposizioni trovino applicazione alle operazioni concluse successivamente alla data di entrata in vigore delle stesse, evitando che i nuovi, più brevi, termini per la formulazione delle proposte premiali possano incidere sui procedimenti avviati o da avviare in relazione a operazioni concluse o a fatti accaduti prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Articolo 32 *(Disposizioni per il potenziamento delle attività assistenziali in favore del personale della Polizia di Stato)*

La disposizione prevede, al **comma 1**, che il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato possa costituire una Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro.

La disposizione, al **comma 2**, individua, qualora il Fondo decida di esercitare tale facoltà, le attività che l'ente di nuova istituzione è autorizzato a svolgere quale attività solidaristica e assistenziale in favore del personale della Polizia di Stato.

Al riguardo, si rappresenta che il Fondo di assistenza svolge, tra le altre, le seguenti attività ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 244: a) all'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato, deceduto, in servizio od in quiescenza di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari; b) all'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, ed agli orfani degli stessi; c) alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale; d) alla stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, ad integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge; e) alla concessione al personale della Polizia di Stato in servizio ovvero in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosità delle cure, ovvero per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità. La sovvenzione può consistere anche nell'assegnazione di un bene; f) all'anticipo, previe intese con l'INPDAP per la definizione delle quote di anticipo e delle modalità di recupero delle stesse, sulle pensioni privilegiate spettanti ai coniugi superstiti del personale deceduto durante l'adempimento del dovere, ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica a seguito di lesioni riportate in servizio, nonché ai coniugi superstiti o ai dipendenti collocati a riposo per inabilità fisica conseguente a lesioni per incidenti *in itinere*, per le quali sia intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Tuttavia, sempre in un'ottica di assistenza e conforto del personale della Polizia di Stato e dei loro familiari, l'Amministrazione, attraverso la creazione *ad hoc* di un ente di diritto privato non avente finalità di lucro, potrebbe porre in essere ulteriori attività, in regime di diritto privato, dalle quali potrebbero comunque derivare aggiuntivi benefici in favore del predetto personale.

In particolare, il comma 2 prevede che l'istituenda fondazione possa svolgere le seguenti attività: a) la gestione economica e promozione di prodotti che, in relazione all'utilizzo del logo, dello stemma, dell'emblema di qualsiasi altro segno distintivo, identificano la Polizia di Stato ovvero quei reparti o gruppi che per le loro tradizioni o funzioni ne costituiscono il patrimonio storico, culturale e sportivo, concorrendo a esprimerne il prestigio; b) la gestione di immobili in proprietà, in locazione o in concessione; c) la vendita di beni e servizi connessi all'attività di cui alla lettera b); d) ogni altra attività concessa per legge, regolamento o prevista dallo statuto. Le attività che in concreto potrà svolgere la fondazione si connotano per la loro natura lucrativa.



Al riguardo, si evidenzia come, attualmente, la gestione commerciale del marchio e dello stemma della Polizia di Stato sia stato affidato in gestione tramite convenzione alla DIFESA SERVIZI S.P.A., ente vigilato dal Ministero della difesa.

Uno degli obiettivi della disposizione è quello di consentire di gestire tali attività senza l'intermediazione di enti estranei all'Amministrazione della Pubblica sicurezza al fine di reimpiegare gli utili tratti per finalità solidaristiche.

Si tratta di attività di tipo privatistico che non sono state in precedenza esercitate né possono essere esercitate dal fondo assistenza che, in quanto ente di diritto pubblico, nell'esercizio delle proprie prerogative incontra i limiti della contabilità pubblica.

Ne consegue che la scelta di ricorrere alla creazione di una fondazione non intende duplicare le attività del Fondo di assistenza, ma mira a fornire all'ente di nuova istituzione maggiore flessibilità rispetto alle azioni da intraprendere quale soggetto di diritto privato, con l'obiettivo finale indiretto di consentire all'Amministrazione di svolgere un'attività solidaristica e assistenziale in favore del proprio personale che risponda maggiormente ai criteri di celerità, efficacia ed efficienza traendo i propri introiti dallo svolgimento di attività con scopo di lucro.

I **commi da 3 a 6** recano l'indicazione degli organi necessari al funzionamento della Fondazione in coerenza con le previsioni del codice civile, la disciplina del collegio dei revisori, l'indicazione del personale di cui si avvale la Fondazione e l'indicazione che il controllo sulla stessa avviene ai sensi dell'articolo 25 c.c..

Il **comma 7** fissa la dotazione iniziale del patrimonio della fondazione in 100.000 euro, al fine di fornire alla fondazione il capitale iniziale per poter operare alla luce delle attività affidate. Trattandosi di attività che verranno poste in essere a scopo di lucro e nel normale regime di diritto privato, si ritiene che la somma di 100.000 euro sia idonea a consentire alla fondazione di avviare la propria attività.

Il finanziamento a regime della fondazione risulterà invece conseguente agli utili derivanti dall'esercizio delle attività commerciali poste in essere. Al riguardo si ribadisce che la mancanza di scopo di lucro della fondazione attiene al fine per cui essa è costituita e non anche alle attività che potrà in essere che potranno, invece, essere a scopo di lucro proprio al fine di procurare gli utili necessari al prosieguo delle attività della fondazione.

Il **comma 8** prevede che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale, fatta eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, configurando una rinuncia a maggior gettito.

Il **comma 9** prevede la rimodulazione delle competenze all'Ispettorato di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ai fini della riassegnazione di alcune attribuzioni a diverse articolazioni dipartimentali, cui verranno altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie precedentemente deputate ad assolvere i medesimi compiti presso il cedente Ispettorato.

Il **comma 10** demanda a successivi provvedimenti le modifiche necessarie ad adeguare l'organizzazione del Ministero dell'interno, nonché il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 75 del 2023.

Al fine di garantire che i compiti da riassegnare siano svolti senza soluzione di continuità, la norma, al successivo **comma 11**, prevede che, fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione di quanto previsto dalla disposizione in commento, i citati compiti continuino ad essere svolti dall'Ispettorato di cui al citato articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Il **comma 12** reca la clausola di invarianza finanziaria.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

24/07/2026

Daria Perrotta



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Schema di disegno di legge "Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell'interno" (milioni di euro)															
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbricario			Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027
14	6		Incremento della dotazione organica di ulteriori 8 unità di personale della Polizia di Stato, di cui un dirigente generale, due dirigenti superiori e cinque primi dirigenti	S	C		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
14	6		Incremento della dotazione organica di ulteriori 8 unità di personale della Polizia di Stato, di cui un dirigente generale, due dirigenti superiori e cinque primi dirigenti - effetti riflessi	E	TC						0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
14	6		Incremento della dotazione organica di ulteriori 45 unità di personale nel ruolo di primo dirigente della Polizia di Stato	S	C		5,4	5,4	5,6		5,4	5,4	5,6	5,4	5,6
14	6		Incremento della dotazione organica di ulteriori 45 unità di personale nel ruolo di primo dirigente della Polizia di Stato - effetti riflessi	E	TC						2,6	2,6	2,7	2,6	2,7
14	6		Incremento della dotazione organica di ulteriori 17 unità di personale, di cui 5 nel ruolo di dirigente superiore tecnico e 12 unità di personale nel ruolo di primo dirigente tecnico della Polizia di Stato	S	C		2,2	2,2	2,3		2,2	2,2	2,3	2,2	2,3
14	6		Incremento della dotazione organica di ulteriori 17 unità di personale, di cui 5 nel ruolo di dirigente superiore tecnico e 12 unità di personale nel ruolo di primo dirigente tecnico della Polizia di Stato - effetti riflessi	E	TC						1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
14	6		Risparmio di spesa derivante dalla diminuzione delle facoltà assunzionali per 186 agenti della Polizia di Stato	S	C		-9,7	-9,7	-9,7		-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7
14	6		Risparmio di spesa derivante dalla diminuzione delle facoltà assunzionali per 186 agenti della Polizia di Stato - effetti riflessi	E	TC						-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
20	2		Nuovo inquadramento del 17°, 18°, 19° corso medici e aumento organico di 29 unità di medico capo e medico superiore, di 20 unità di primi dirigenti medici e 10 unità di dirigenti superiori medici	S	C		0,5	0,5	0,6		0,5	0,5	0,6	0,5	0,6
20	2		Nuovo inquadramento del 17°, 18°, 19° corso medici e aumento organico di 29 unità di medico capo e medico superiore, di 20 unità di primi dirigenti medici e 10 unità di dirigenti superiori medici - effetti riflessi	E	TC						0,2	0,2	0,3	0,2	0,3
20	2		Risparmi di spesa derivanti dalla diminuzione delle facoltà assunzionali per 12 agenti	S	C		-0,6	-0,6	-0,6		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
20	2		Risparmi di spesa derivanti dalla diminuzione delle facoltà assunzionali per 12 agenti - effetti riflessi	E	TC						-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
24	2		Istituzione dell'incarico di vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria, con qualifica di dirigente generale, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria da conferire ai funzionari con qualifica di commissario e vice commissario	S	C			0,2	0,2			0,2	0,2	0,2	0,2
24	2		Istituzione dell'incarico di vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria, con qualifica di dirigente generale, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria da conferire ai funzionari con qualifica di commissario e vice commissario - effetti riflessi	E	TC							0,1	0,1	0,1	0,1



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Schema di disegno di legge "Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell'interno" (milioni di euro)														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbrico			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
24	3		Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	S	C			-0,2			-0,2			-0,2
25	2		Incremento della dotazione organica di 76 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 56 medici, 4 medici veterinari e 16 funzionari tecnici psicologi, di cui all'art. 15, cc. 16 e 17, del D.L. 44/2023	S	C	0,4	4,7	5,0	0,4		5,0	0,4	4,7	5,0
25	2		Incremento della dotazione organica di 76 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 56 medici, 4 medici veterinari e 16 funzionari tecnici psicologi, di cui all'art. 15, cc. 16 e 17, del D.L. 44/2023 - effetti riflessi	E	TC				0,2	2,3	2,4	0,2	2,3	2,4
25	2		Incremento della dotazione organica di 76 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 56 medici, 4 medici veterinari e 16 funzionari tecnici psicologi, di cui all'art. 15, cc. 16 e 17, del D.L. 44/2023 - funzionamento	S	C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25	2		Riduzione delle facoltà assunzionali di 102 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria, finalizzati all'istituzione della carriera dei medici veterinari e di quella dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'art. 15, c. 16, del D.L. 44/2023	S	C	-3,5	-5,5	-5,6	-3,5	-5,5	-5,6	-3,5	-5,5	-5,6
25	2		Riduzione delle facoltà assunzionali di 102 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria, finalizzati all'istituzione della carriera dei medici veterinari e di quella dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'art. 15, c. 16, del D.L. 44/2023 - effetti riflessi	E	TC				-1,7	-2,7	-2,7		-1,7	-2,7
25	2		Riduzione delle facoltà assunzionali di 102 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria, finalizzati all'istituzione della carriera dei medici veterinari e di quella dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'art. 15, c. 16, del D.L. 44/2023 - funzionamento	S	C	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
28	4		Collocamento in soprannumero del personale preposto a incarichi di vertice della Direzione investigativa antimafia, della Direzione centrale per i servizi antidroga e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia	S	C	0,2	0,6	0,6	0,2	0,6	0,6	0,2	0,6	0,6
28	4		Collocamento in soprannumero del personale preposto a incarichi di vertice della Direzione investigativa antimafia, della Direzione centrale per i servizi antidroga e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia - effetti riflessi	E	TC				0,1	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3
28	5	a)	Riduzione Tabella A - INTERNO	S	C	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2
28	5	b)	Riduzione Tabella A - DIFESA	S	C	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2
28	5	c)	Riduzione Tabella A - MEF	S	C	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2
Entrate						0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,4	-1,4	-0,6	-0,4
Spese						-3,2	-1,9	-1,8	-3,2	-1,9	-1,8	-3,2	-1,9	-1,8
SALDO						3,2	1,9	1,8	1,5	1,8	1,4	1,2	1,3	1,2



DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'AIR



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Fasc. n. 1921536/L2025-1235
Ufficio II – Ordinamento delle P.A.

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

R O M A

OGGETTO: Schema di disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno”.

Dichiarazione di esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, lett. c), del d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, esaminato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 14 luglio 2026, per rappresentare che esso rientra nella fattispecie dell'esclusione prevista dal Regolamento AIR per le motivazioni di seguito esposte.

Il disegno di legge in esame si prefigge il precipuo obiettivo di innovare la disciplina esistente in materia di sicurezza, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di prevenzione del disagio giovanile. Tali disposizioni nascono secondo una logica d'intervento unitaria, costituendo un complesso organico, e contribuiscono, pur se in ambiti diversi, al medesimo obiettivo: il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi e al mantenimento dell'ordine pubblico.

Il Capo I reca un complesso di disposizioni che si inseriscono in tale linea programmatica. In tal senso, infatti, viene modificato il c.d. codice antimafia, introducendo una nuova ipotesi di avviso orale del questore con divieto di aggregazione, finalizzata a contrastare fenomeni di violenza, vandalismo e degrado urbano connessi, in particolare, all'azione di gruppi giovanili. Viene, inoltre, ampliato, anche nei confronti dei minori, l'ambito di applicazione del c.d. fermo di prevenzione. Sul piano penale, si interviene sull'art. 61 del codice penale, prevedendo nuove circostanze aggravanti comuni a tutela dei giornalisti e dei direttori di testate nell'esercizio delle loro funzioni, nonché per i delitti commessi da soggetti sottratti all'esecuzione di decisioni di rimpatrio o che abbiano violato il divieto di reingresso. È altresì introdotta un'ipotesi aggravata di danneggiamento commesso da cinque o più persone riunite, estendendo alla nuova fattispecie gli strumenti dell'arresto facoltativo in flagranza e, nei casi previsti, dell'arresto differito. Viene, inoltre, rafforzata la tutela contro le occupazioni abusive, mediante una novella all'art. 321-*bis* del codice di procedura penale. Infine, tramite intervento sull'art. 185 del codice penale, viene escluso il diritto al risarcimento del danno in favore degli autori di determinati gravi reati.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Il Capo II è dedicato alla prevenzione del disagio giovanile e al supporto alle famiglie nella funzione educativa. A tal fine, è prevista l'istituzione della rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie, nell'ambito territoriale dei singoli Centri per la famiglia: la rete ha lo scopo di potenziare e sviluppare le capacità e le risorse educative e relazionali della famiglia, nonché di promuovere la socializzazione primaria, la coesione sociale e la promozione dello sport, anche mediante il diretto coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

Il Capo III introduce disposizioni in materia di attività operative delle Forze di polizia, in diversi settori, potenziandone la presenza in aree particolarmente sensibili, come centri commerciali, presidi ospedalieri, zone industriali e località turistiche, nonché disposizioni finalizzate al contrasto degli illeciti commessi sulla rete ferroviaria. Inoltre, si introduce la possibilità per la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri di avvalersi di natanti nell'attività di vigilanza dei litorali, nonché l'utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia anche alle attività di prevenzione e contrasto dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico. Si prevede l'estensione dell'autorizzazione a introdurre o a portare armi nei confronti del personale delle Forze di polizia di altro Stato, nei casi di ingresso sul territorio nazionale per finalità di addestramento e partecipazione a missioni internazionali. Infine, si modifica l'articolo 582, secondo comma, del codice penale, estendendo la procedibilità d'ufficio alle lesioni personali lievi o lievissime commesse nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle loro funzioni.

Il Capo IV include disposizioni concernenti, in particolare, il reclutamento, l'avanzamento in carriera, la disciplina delle figure professionali e dello stato giuridico degli appartenenti alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria, nonché l'assetto organizzativo di alcune articolazioni del Ministero dell'interno. Nello specifico, viene modificata l'organizzazione interna del Dipartimento della pubblica sicurezza, prevedendo l'istituzione della Direzione centrale per la polizia scientifica, della Direzione centrale dei reparti mobili e dei reparti speciali della Polizia di Stato, e della Direzione centrale per la formazione. Inoltre, il Capo interviene sulla disciplina dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli di diverse carriere appartenenti ai ruoli delle predette Forze di polizia, semplificandone le procedure o allargando la platea dei potenziali candidati, nonché sulle procedure relative agli avanzamenti di carriera. Allo stesso modo, il Capo prevede disposizioni finalizzate alla tutela dell'immagine e del prestigio dei diversi corpi, introducendo sanzioni amministrative specifiche.

Il Capo V ha la finalità di ampliare il quadro normativo in materia di ricompense e benefici assistenziali in favore del personale della Polizia di Stato, istituendo una fondazione, avente personalità giuridica di diritto privato, senza finalità di lucro.

Nel complesso, si tratta di previsioni che mirano in modo determinante a rafforzare l'efficienza degli apparati di pubblica sicurezza e, conseguentemente, a potenziare l'efficacia



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

dell'azione di prevenzione e repressione delle attività illecite e di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. In relazione ai descritti interventi, infatti, le disposizioni in parola risultano incidere direttamente e pienamente sul "nocciolo duro" della sicurezza primaria, intesa come quella destinata a realizzare un'ordinata e pacifica convivenza civile, di esclusiva competenza dello Stato.

Si tratta di un insieme di funzioni, responsabilità ed attività mirate a garantire le condizioni per consentire al Paese uno sviluppo civile, economico e sociale pacifico, attraverso la salvaguardia dell'intangibilità delle sue componenti costitutive, dei suoi valori e della sua capacità di perseguire i propri interessi fondamentali rispetto a fenomeni, condotte ed eventi lesivi o potenzialmente tali.

Le disposizioni oggetto della presente analisi attengono, pertanto, proprio a funzioni e compiti che concernono misure preventive e repressive dirette al mantenimento della sicurezza interna, intesa come il complesso delle attività inerenti alla tutela di beni giuridici fondamentali e di interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza della comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.

Tanto premesso, si ritiene che le disposizioni del disegno di legge, nel loro complesso, incidendo su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna dello Stato, possano rientrare nella fattispecie prevista per l'esclusione dall'AIR ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c), del dPCM 15 settembre 2017, n. 169.

Il Capo dell'Ufficio
Responsabile per le attività AIR e VIR

.....

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Paolo Formicola



VISTO,
Roma, 29 LUG. 2026

Il Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi





DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Art. 1.

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, quando cinque o più persone, anche in forma di gruppo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, tengono comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose, il questore può disporre l'avviso orale con il divieto di radunarsi con una o più delle medesime persone, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei confronti di colui che sia stato già destinatario, nei cinque anni precedenti, dei provvedimenti di cui al presente articolo o di cui all'articolo 2 del presente codice ovvero di cui agli articoli 10, 13 e 13-bis del predetto decreto-legge n. 14 del 2017 o che, nel medesimo lasso di tempo, sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per alcuno dei delitti contro la persona o

Art. 1.

contro il patrimonio di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico »;

2) al comma 6:

2.1) al primo periodo, le parole: « il divieto di cui ai commi 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « il divieto di cui ai commi 4, 5 e 5-bis »;

2.2) al secondo periodo, le parole: « il divieto di cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « il divieto di cui ai commi 4 e 5-bis »;

b) all'articolo 76, comma 2, le parole: « di cui all'articolo 3, commi 4, 5 e 6-bis » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3, commi 4, 5, 5-bis e 6-bis ».

Art. 2.**Art. 2.**

(Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59)

1. All'articolo 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

« 3-ter. L'accompagnamento e il trattenimento presso gli uffici di polizia di cui al comma 1 possono essere effettuati altresì nel corso di specifiche operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, nei confronti di soggetti rispetto ai quali, sulla base di specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati al comma 1 o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in

Art. 2.

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi nel corso dei cinque anni precedenti, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 3-*bis* ».

Art. 3.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 61 del codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni)

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-*undecies*) sono aggiunti i seguenti:

« 11-*duodecies*) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita, l'incolumità individuale e la libertà morale, commesso il fatto contro gli iscritti all'albo, negli elenchi o nel registro previsti dalla legge sull'ordinamento della professione di giornalista, ovvero contro i direttori di giornali quotidiani o di altre pubblicazioni periodiche non iscritti all'albo, nell'atto o a causa della propria attività giornalistica o dell'incarico di direzione;

11-*terdecies*) l'avere il colpevole commesso il delitto durante il tempo in cui si è sottratto, senza un giustificato motivo, all'esecuzione di una decisione di rimpatrio adottata per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o adottata per la sua appartenenza a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e che, notificata all'interessato, non risulta essere sospesa o scaduta, ovvero nel

Art. 3.

caso in cui il colpevole ha trasgredito il divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 13-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ».

Art. 4.**Art. 4.**

(Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di danneggiamento)

1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

« Se le condotte di cui al primo e al secondo comma sono commesse da cinque o più persone riunite, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro ».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 381, comma 2, lettera h), le parole: « comma 2 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « , commi secondo e settimo, del codice penale »;

b) all'articolo 382-bis, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

« 1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 635, comma settimo, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ».

Art. 5.**Art. 5.**

(Modifica all'articolo 321-bis del codice di procedura penale in materia di occupazione arbitraria di immobili)

1. All'articolo 321-bis, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « Nei

casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante,» sono soppresse.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 6.

(Modifica all'articolo 185 del codice penale in materia di restituzioni e risarcimento del danno)

1. All'articolo 185 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Le restituzioni e i risarcimenti di cui ai commi primo e secondo sono esclusi se la condotta costituente reato è stata posta in essere dalla persona offesa in occasione della commissione di uno dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies, 624-bis, 628 e 630 ».

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E PER IL SUPPORTO ALLE FAMIGLIE NELLA FUNZIONE EDUCATIVA

Art. 7.

Art. 7.

(Rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie)

1. Al fine di prevenire il disagio giovanile, nonché per supportare le famiglie nella funzione educativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in coerenza con i valori tutelati dall'articolo 33, settimo comma, della Costituzione, è istituita nell'ambito territoriale dei singoli centri per la famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera *e-bis*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la rete territoriale dell'alleanza educativa per le famiglie, costituita dalle famiglie del rispettivo

Art. 7.

territorio che vi aderiscono, dalle figure di riferimento individuate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della propria autonomia, su proposta degli organi collegiali, nonché dai rappresentanti delle attività sportive praticate sul medesimo territorio. L'attività della rete territoriale è finalizzata al sostegno, al potenziamento e allo sviluppo delle capacità e delle risorse educative e relazionali della famiglia, che costituiscono la base del benessere sociale, nonché alla promozione delle funzioni di socializzazione primaria di cui la famiglia è portatrice, con riguardo alle emergenze educative, alla coesione sociale e alla promozione dello sport, quale strumento di benessere, inclusione e cittadinanza attiva, e della scuola, quale ambiente educativo e formativo privilegiato per il perseguimento dei medesimi obiettivi, nel rispetto dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, di cui al patto educativo di corresponsabilità previsto dall'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. L'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario alla rete territoriale non dà diritto a esonero totale o parziale dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione.

2. Con decreto dell'Autorità politica delegata per le politiche per la famiglia, dell'Autorità politica delegata per lo sport e i giovani e del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare il coinvolgimento attivo delle famiglie nei processi decisionali, sono individuate le modalità di coordinamento, anche con riferimento alla valutazione e alla gestione dei progetti di cui al comma 3, e le modalità operative della rete di cui al comma 1, nonché la sede di riferimento, che può essere individuata al-

Art. 7.

l'interno del centro per la famiglia del territorio o nell'ambito di spazi dedicati all'attività sportiva o ludico-motoria. Con il decreto di cui al presente comma, sono previste altresì le fasce orarie con cui si accede al luogo dove opera la rete, in orari e modalità compatibili con le necessità di conciliazione dei tempi di lavoro e assistenza familiare, a beneficio delle famiglie.

3. A decorrere dall'anno 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota è destinata a finanziare i progetti frutto della coprogettazione e coprogrammazione, predisposti dalla rete territoriale dell'alleanza di cui al comma 1, per le finalità ivi indicate.

4. Per le finalità di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento a quelle individuate nell'ambito del piano « Agenda Sud » e del piano « Agenda Nord », nonché alle ulteriori istituzioni scolastiche caratterizzate da condizioni di fragilità, nell'esercizio della propria autonomia, possono promuovere progetti destinati alle famiglie e agli studenti, volti a prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione sociale e di povertà educativa, anche al fine di rafforzare il patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia previsto dall'articolo 5-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. I progetti di cui al presente comma sono finanziati con le risorse del Programma nazionale « PN Scuola e Competenze 2021-2027 » nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità ad esso applicabili.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI POTENZIA-
MENTO OPERATIVO DELLE FORZE DI
POLIZIA

Art. 8.

Art. 8.

*(Potenziamento dei presidi della Polizia di
Stato sul territorio)*

1. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche a fronte della crescente minaccia terroristica, ferme restando l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, e, in particolare, le condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo regolamento, nonché la necessità di valutare prioritariamente la salvaguardia della razionale dislocazione dei presidi delle Forze di polizia sul territorio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono essere istituiti, mediante le procedure che regolano la costituzione dei presidi territoriali di cui al decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, posti di polizia distaccati, anche di carattere temporaneo, dipendenti dalle questure o dai commissariati distaccati di pubblica sicurezza, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri, ai centri commerciali, alle zone industriali e alle località turistiche. Restano ferme le competenze del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in materia di istituzione e soppressione di posti fissi o stazioni temporanee previste dall'articolo 164, comma 2, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Per esigenze di celerità e di semplificazione, le modifiche al citato regolamento

Art. 8.

di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, necessarie al fine di adeguarne le disposizioni a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo nonché di migliorare la funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2026, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e su deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

Art. 9.

(Potenziamento dell'azione di vigilanza dei litorali)

1. Fermi restando i compiti in materia di sicurezza del mare attribuiti al Corpo della guardia di finanza dalla normativa vigente e le attribuzioni assegnate al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza dei litorali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono avvalersi di natanti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in un numero complessivo massimo di quaranta unità per ciascuna Amministrazione e impiegati in affiancamento alle moto d'acqua o in loro sostituzione.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente ar-

Art. 9.

ticolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.**Art. 10.**

(Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia)

1. All'articolo 5, comma 3-*sexies*, primo periodo, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « , con il Ministro della giustizia »;

b) le parole: « con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale » sono sostituite dalle seguenti: « prevenzione e contrasto dei reati e mantenimento dell'ordine pubblico ».

Art. 11.**Art. 11.**

(Rafforzamento dell'azione di contrasto degli illeciti sulla rete ferroviaria nonché disposizioni in materia di locazioni)

1. Per il potenziamento delle attività di polizia svolte sulla rete ferroviaria, anche a bordo treno, le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono stipulare, per i profili di rispettiva competenza e sentito il Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Ministero dell'interno, apposite convenzioni con le società che gestiscono la rete ferroviaria e il traffico ferroviario, nonché con gli altri enti e amministrazioni titolari di competenze nello specifico settore, al

Art. 11.

fine di definire, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le procedure di accesso, anche in modalità federata, alle informazioni presenti nelle banche dati gestite dai citati enti e società afferenti al traffico passeggeri e merci.

2. All'articolo 13-*ter*, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: « territorialmente competente » sono sostituite dalle seguenti: « e al reparto della Guardia di finanza territorialmente competenti ».

3. All'articolo 6-*quater*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: « Ministero del turismo » sono inserite le seguenti: « e all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ».

Art. 12.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di introduzione e porto sul territorio nazionale di armi in dotazione al personale di forze di polizia straniere)

1. All'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Oltre a quanto previsto dal primo periodo, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata, previa valutazione dei profili di ordine e sicurezza pubblica, al personale delle forze di polizia di altro Stato nei casi di ingresso nel territorio nazionale con le armi di cui è dotato e il relativo munizionamento per finalità di addestramento o di partecipazione a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dell'Unione europea o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità alla legisla-

Art. 12.

zione nazionale e al diritto internazionale e a cui l'Italia partecipa, nonché nei casi di attraversamento del territorio nazionale con le armi e le munizioni anzidette »;

b) al comma 2-ter, dopo le parole: « legittima difesa » sono inserite le seguenti: « e per le finalità di addestramento di cui al medesimo comma 2-bis ».

Art. 13.**Art. 13.**

(Procedibilità d'ufficio in caso di lesioni personali ad ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: « 583-*quater*, » sono inserite le seguenti: « primo comma, ».

CAPO IV**MISURE IN MATERIA DI ORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL'INTERNO****Art. 14.****Art. 14.**

(Istituzione della Direzione centrale per la polizia scientifica del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno)

1. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione centrale per assicurare le funzioni di direzione, pianificazione strategica, indirizzo e coordinamento delle attività di polizia scientifica svolte dagli uffici della Polizia di Stato, nonché il supporto tecnico-scientifico

Art. 14.

agli uffici investigativi e alle autorità giudiziarie, attraverso accertamenti forensi.

2. Alla Direzione centrale di cui al comma 1 è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

3. Il numero degli Uffici e Direzioni centrali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza è, conseguentemente, incrementato di una unità, nel rispetto delle dotazioni organiche, così come modificate dal comma 6.

4. La Direzione di cui al comma 1 acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni dipartimentali che attualmente assolvono i compiti indicati nel medesimo comma 1.

5. I centri interregionali o regionali di polizia scientifica, istituiti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza, svolgono funzioni di indirizzo e di supporto delle attività di polizia scientifica svolte dalle questure e dai commissariati distaccati.

6. Per le esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, anche conseguenti all'istituzione della Direzione centrale di cui al comma 1, la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge, allo scopo di prevedere un incremento di unità con qualifica dirigenziale, al quale si provvede, a fini di invarianza di spesa, mediante la riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nella misura finanziariamente equivalente di 186 unità con qualifica di agente e contestuale adeguamento della dotazione organica.

7. A seguito delle modifiche delle dotazioni organiche di cui al comma 6, è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2026, il piano programmatico pluriennale adottato

Art. 14.

ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

8. Il Ministero dell'interno provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15.**Art. 15.**

(Istituzione della Direzione centrale dei reparti mobili e dei reparti speciali della Polizia di Stato)

1. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la Direzione centrale dei reparti mobili e dei reparti speciali della Polizia di Stato, per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e pianificazione generale delle attività e dei servizi dei reparti mobili e degli altri reparti speciali della Polizia di Stato.

2. Alla Direzione centrale di cui al comma 1 è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, individuato nell'ambito della dotazione organica della relativa qualifica, con contestuale declassamento, a fini di invarianza di spesa, dell'analogo livello di preposizione della Zona di polizia di frontiera per il Lazio, la Sardegna e l'Umbria. Il numero degli Uffici e Direzioni centrali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza è, conseguentemente, incrementato di una unità, nell'ambito delle dotazioni organiche, come modificate dall'articolo 14, comma 6.

3. Restano ferme le competenze in materia di impiego dei reparti mobili demandate alla Segreteria del Dipartimento, di cui al-

Art. 15.

l'articolo 4, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, nonché quelle riservate alla Direzione centrale della polizia di prevenzione, di cui al medesimo articolo 4, comma 2, lettera *m*), relativamente ai reparti competenti ad eseguire gli interventi speciali ad alto rischio.

4. La Direzione centrale di cui al comma 1 acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni dipartimentali che attualmente assolvono i compiti indicati nel medesimo comma 1.

5. Il Ministero dell'interno provvede agli adempimenti di cui al presente articolo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

Art. 16.

(Istituzione della Direzione centrale per la formazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno)

1. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la Direzione centrale per la formazione, ai fini dello svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché di pianificazione e programmazione delle attività di formazione e di addestramento del personale presso le scuole della Polizia di Stato. Ferma restando la diretta dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dalla Direzione centrale di cui al primo periodo del presente comma dipendono le scuole, gli istituti e i centri di formazione della Polizia di Stato, nonché, limitatamente allo svolgimento delle attività di formazione e di addestramento, i centri che svolgono anche attività operative di tipo specialistico.

Art. 16.

2. Alla Direzione centrale di cui al comma 1 è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, individuato nell'ambito della dotazione organica della relativa qualifica. Il numero degli Uffici e Direzioni centrali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza è, conseguentemente, incrementato di una unità, nel rispetto delle dotazioni organiche, come modificate dall'articolo 14, comma 6.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78. I riferimenti all'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, della legge 31 marzo 2000, n. 78, ovunque presenti, si intendono fatti alla Direzione centrale di cui al comma 1 del presente articolo.

4. La Direzione centrale di cui al comma 1 acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

5. Il Ministero dell'interno provvede agli adempimenti di cui al presente articolo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17.**Art. 17.**

(Disposizioni in materia di corsi della Polizia di Stato)

1. Al fine di rendere più efficace la procedura di attribuzione del giudizio di idoneità al termine dei corsi di formazione, al decreto del Presidente della Repubblica 24

aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6-bis:

1) al comma 2:

1.1) al primo periodo, le parole: « di cui al comma 1, i frequentatori » sono sostituite dalle seguenti: « , gli allievi agenti »;

1.2) al secondo periodo, le parole: « del primo semestre di corso il direttore della scuola » sono sostituite dalle seguenti: « di tale periodo una commissione, presieduta dal direttore della scuola e composta da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente a una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, »;

1.3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato »;

2) al comma 3, le parole: « In deroga a quanto previsto dal comma 1, », « secondo » e « formazione ed » sono soppresse;

3) al comma 4:

3.1) le parole: « Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, » sono sostituite dalle seguenti: « Al termine del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione, »;

3.2) le parole: « dal regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « con il decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza »;

Art. 17.

3.3) le parole: « ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità » sono sostituite dalle seguenti: « ed ottenuto il giudizio di idoneità di cui al comma 2, gli agenti in prova »;

3.4) le parole: « agli uffici » sono sostituite dalle seguenti: « alle articolazioni »;

4) al comma 5, le parole: « del reparto o dell'ufficio » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza » e le parole: « degli esami » sono sostituite dalle seguenti: « del corso »;

5) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola nel periodo di formazione presso gli istituti di istruzione o il funzionario responsabile dell'articolazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza nel periodo di applicazione pratica possono avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti e degli agenti in prova ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 »;

6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia »;

b) all'articolo 24-*quater* il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

Art. 17.

n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera *b*), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione »;

c) all'articolo 27, comma 7, le parole: « Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia »;

d) all'articolo 27-ter:

1) al comma 6, la parola: « applicativo » è sostituita dalla seguente: « operativo »;

2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« *6-bis*. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi vice ispettori ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.

6-ter. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia ».

Art. 17.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: « della durata di sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « di durata non superiore a sei mesi »;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti tecnici ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 »;

3) al comma 8, le parole: « Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia »;

b) all'articolo 20-*quater*, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza

sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione. »;

c) all'articolo 25-bis:

1) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, in relazione alle mansioni tecniche previste, e quelle degli esami di fine corso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e le procedure di formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia »;

2) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Durante i corsi di cui ai commi 8 e 8-bis, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi vice ispettori tecnici ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 »;

d) all'articolo 25-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e la composizione della commissione esaminatrice, in relazione alle mansioni tecniche previste, e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali è indetto il concorso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le

Art. 17.

modalità di svolgimento dei periodi di formazione di cui al comma 4 »;

e) all'articolo 25-*quater*, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « di fine corso » sono aggiunte le seguenti: « o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia ».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dal comma 1, lettera *a)*, numero 1), del presente articolo, si applicano altresì al giudizio di idoneità al servizio di polizia previsto dall'articolo 27-*ter*, comma 3, del medesimo decreto, nonché dagli articoli 5, comma 6, e 25-*bis*, commi 8-*bis* e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano ai corsi di formazione relativi ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministero dell'interno provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 18.**Art. 18.**

(Disposizioni per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato)

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Art. 7. - (*Nomina a primo dirigente*) -
1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene:

a) nel limite del 90 per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito

Art. 18.

comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore che abbia compiuto almeno un anno di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le promozioni decorrono, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi;

b) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale con la qualifica di vice questore ovvero che abbia compiuto nella qualifica di vice questore aggiunto gli anni di effettivo servizio previsti dall'articolo 6-bis. La nomina a primo dirigente dei vincitori del concorso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

2. Ai fini della determinazione del posto in ruolo, i funzionari che hanno conseguito la nomina all'esito degli scrutini di cui al comma 1, lettera a), precedono i vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b) »;

b) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - (*Concorso per la nomina a primo dirigente*) - 1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. La procedura selettiva è diretta ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e consiste in:

a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di organiz-

Art. 18.

zazione degli uffici, pianificazione del lavoro, direzione e formazione del personale.

3. Il personale che per quattro volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere il concorso.

4. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:

a) nei tre anni precedenti, un rendimento inferiore a 91/100 nelle previste schede valutative dell'attività dirigenziale o una sanzione disciplinare;

b) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, fermo restando quanto previsto dalla lettera a).

5. Le modalità di svolgimento del concorso, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

c) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« Art. 34. - (*Nomina a primo dirigente tecnico*) - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico avviene:

a) nel limite del 60 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale del corrispondente ruolo con la qualifica di direttore tecnico superiore che abbia compiuto almeno un anno di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le promozioni decorrono, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi;

Art. 18.

b) nel limite del 40 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del corrispondente ruolo con la qualifica di direttore tecnico superiore ovvero che abbia compiuto nella qualifica di direttore tecnico capo gli anni di effettivo servizio previsti dall'articolo 33-bis. La nomina a primo dirigente tecnico dei vincitori del concorso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

2. Ai fini della determinazione del posto in ruolo, i funzionari che hanno conseguito la nomina all'esito degli scrutini di cui al comma 1, lettera a), precedono i vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b) »;

d) dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

« Art. 34-bis. - (*Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico*) - 1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. L'esame consiste in:

a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

b) un colloquio volto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.

3. Il personale che per quattro volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere il concorso.

4. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:

a) nei tre anni precedenti, un rendimento inferiore a 91/100 nelle previste

Art. 18.

schede valutative dell'attività dirigenziale o una sanzione disciplinare;

b) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, fermo restando quanto previsto dalla lettera a).

5. Le modalità di svolgimento del concorso, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

e) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

« Art. 49. - (*Nomina a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario*) - 1. L'accesso alle qualifiche di primo dirigente medico e primo dirigente medico veterinario avviene:

a) nel limite del 60 per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con le qualifiche di medico superiore e di medico veterinario superiore che abbia compiuto almeno un anno di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le promozioni decorrono, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi;

b) nel limite del 40 per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale con le qualifiche di medico superiore o di medico veterinario superiore ovvero che abbia compiuto nella qualifica di medico capo o di medico veterinario capo gli anni di effettivo servizio previsti dall'articolo 48-bis. Le nomine a primo dirigente medico e a primo dirigente

Art. 18.

medico veterinario dei vincitori del concorso decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

2. Ai fini della determinazione del posto in ruolo, i funzionari che hanno conseguito la nomina all'esito degli scrutini di cui al comma 1, lettera *a*), precedono i vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera *b*) »;

f) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:

« Art. 49-bis. - (*Concorsi per la nomina a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario*) - 1. I concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 49, comma 1, lettera *b*), sono indetti annualmente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. L'esame consiste in:

a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

b) un colloquio volto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.

3. Il personale che per quattro volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere il concorso.

4. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:

a) nei tre anni precedenti, un rendimento inferiore a 91/100 nelle previste schede valutative dell'attività dirigenziale o una sanzione disciplinare;

b) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, fermo restando quanto previsto dalla lettera *a*).

5. Le modalità di svolgimento del concorso, le materie oggetto dell'esame, la

Art. 18.

composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

g) all'articolo 59-*bis*, comma 6, le parole: « con quattro anni, cinque anni o almeno sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « con un anno, due anni o almeno tre anni ».

2. Il Ministero dell'interno provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19.**Art. 19.**

(Disposizioni in materia di requisiti di accesso ai ruoli e agli scrutini della Polizia di Stato)

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: « e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico ai sensi di quanto previsto dal comma 2 » sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sono indicate le lauree magistrali o specialistiche a indirizzo giuridico ed economico e appartenenti all'area delle scienze della politica necessarie per la partecipazione al con-

Art. 19.

corso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei »;

b) all'articolo 4, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alle esigenze dell'amministrazione, tenuto conto dei profili professionali dei frequentatori, anche secondo l'ordine della graduatoria di fine corso »;

c) all'articolo 5-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sono indicate le lauree a indirizzo giuridico ed economico e appartenenti all'area delle scienze della politica necessarie per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei »;

d) all'articolo 5-ter, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alle esigenze dell'amministrazione, tenuto conto dei profili professionali dei frequentatori, anche secondo l'ordine della graduatoria di fine corso ».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma 7-septies è inserito il seguente:

« 7-octies. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, è richiesto il requisito dell'affidabilità di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124 ».

Art. 20.

Art. 20.

(Accesso alla carriera dei medici di Polizia e ulteriori disposizioni riguardanti la medesima carriera)

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, comma 1, lettera a):

1) le parole: « medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; » sono soppresse;

2) dopo le parole: « medico principale » sono inserite le seguenti: « , limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione »;

b) all'articolo 45, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I medici capo e i medici superiori sono preposti agli uffici, determinati con decreto del Ministro dell'interno »;

c) all'articolo 45-bis:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I medici veterinari principali collaborano con i medici veterinari di qualifica superiore e sono preposti agli uffici, determinati con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, non riservati alle qualifiche superiori. I medici veterinari capo e i medici veterinari superiori, quali delegati, possono presiedere commissioni medico-legali. La preposizione del personale a partire dalla qualifica di medico veterinario capo agli uffici presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali si ritenga necessaria la presenza di un medico veterinario, è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 3 »;

d) all'articolo 46, comma 2-bis, al primo e al terzo periodo, le parole: « alla

qualifica di medico » sono sostituite dalle seguenti: « alla qualifica di medico principale »;

e) all'articolo 47:

1) al comma 1, le parole: « Durante la frequenza del corso i medici » sono sostituite dalle seguenti: « Durante la frequenza del corso i medici principali »;

2) al comma 4, le parole: « I medici e i medici veterinari » sono sostituite dalle seguenti: « I medici principali e i medici veterinari » e la parola « principale » è sostituita dalla seguente: « capo »;

f) all'articolo 48:

1) al comma 1, le parole: « di medico capo e » sono soppresse, le parole: « delle carriere dei medici e » sono sostituite dalle seguenti: « della carriera » e le parole: « rispettivamente » e « due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale e » sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: « a medico capo e » e le parole: « medici principali e i », ovunque ricorrono, sono soppresse;

3) alla rubrica, le parole: « a medico capo e » sono soppresse;

g) dopo l'articolo 53-ter è inserito il seguente:

« Art. 53-quater. – (*Inquadramento dei medici principali*) – 1. I medici principali con decorrenza nella qualifica 1° marzo e 4 ottobre 2024, in servizio al 1° gennaio 2026, e i medici principali con decorrenza nella qualifica 31 luglio 2026, sono inquadrati nella qualifica di medico capo, rispettivamente, con decorrenza 30 giugno 2026, 2 luglio 2026 e 30 giugno 2027, secondo l'ordine di ruolo ».

2. Per le esigenze di funzionalità della Polizia di Stato, la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24

Art. 20.

aprile 1982, n. 338, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3 annesso alla presente legge, allo scopo di prevedere un incremento di unità con qualifica dirigenziale.

3. Agli oneri di cui ai commi 1, lettera g), e 2 si provvede mediante la riduzione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nella misura finanziariamente equivalente di 12 unità con qualifica di agente e contestuale adeguamento della dotazione organica.

Art. 21.**Art. 21.**

(Disposizioni in materia di compilazione e revisione della documentazione caratteristica)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 690 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per l'Arma dei carabinieri, il revisore, inferiore di grado o pari grado con minore anzianità del compilatore o del primo revisore, interviene nella revisione della documentazione caratteristica del giudicando.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 699 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, i documenti caratteristici del personale dell'Arma dei carabinieri appartenente alle categorie dei carabinieri effettivi in ferma e dei marescialli in ferma sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa. Non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore è il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o corrispondente, o un'autorità civile con qualifica di dirigente.

3. Con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

Art. 21.

presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare gli articoli 690 e 699 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 alle disposizioni del presente articolo.

Art. 22.

Art. 22.

(Sanzione per l'uso non autorizzato di denominazioni, stemmi, emblemi e altri segni distintivi dell'Arma dei carabinieri)

1. All'articolo 300 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque senza autorizzazione utilizza in pubblico le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e ogni altro segno distintivo dell'Arma dei carabinieri al fine di trarne vantaggio per sé o per altri soggiace alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500. I beni mobili ovvero i materiali utilizzati a tale scopo sono soggetti al sequestro ai fini della confisca ».

Art. 23.

Art. 23.

(Sanzione per l'illecito utilizzo di denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi del Corpo della guardia di finanza)

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 29 è inserito il seguente:

« 29-bis. Fuori dei casi di cui al comma 29 e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione utilizza in pubblico le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e ogni altro segno distintivo del Corpo della Guardia di finanza, al fine di

Art. 23.

trarne vantaggio per sé o per altri, soggiace alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500. I beni mobili ovvero i materiali utilizzati a tale scopo sono soggetti al sequestro ai fini della confisca ».

Art. 24.**Art. 24.**

(Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria)

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Ai funzionari con qualifica di commissario e vice commissario sono conferiti gli incarichi di: vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di terzo livello e presso gli istituti penali per minorenni di terzo livello; coordinatore di nucleo locale traduzione e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico non superiore; funzionario addetto agli uffici, divisioni, scuole e istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione della giustizia minorile e di comunità.

3. Ai funzionari con qualifica di commissario capo sono conferiti gli incarichi di: comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di terzo livello e presso gli istituti penali per minorenni di terzo livello; vice comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di secondo livello; coordinatore di nucleo locale traduzioni e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; funzionario addetto agli uffici, divisioni, scuole e istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità.

4. Ai funzionari con qualifica di dirigente aggiunto sono conferiti gli incarichi di: co-

Art. 24.

mandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di secondo livello e presso gli istituti penali per minorenni di secondo livello; vice comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di primo livello; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria; direttore di sezione degli uffici, delle divisioni, delle scuole e degli istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità.

5. Ai funzionari con qualifica di dirigente sono conferiti gli incarichi di: comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari di primo livello e presso gli istituti penali per minorenni di primo livello; vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria; vice direttore degli uffici di incarico non superiore e delle divisioni dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità; direttore di sezione di maggiore rilevanza degli uffici e delle divisioni dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità; comandante di nucleo negli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna.

6. Ai funzionari con qualifica di primo dirigente sono conferiti gli incarichi di: direttore di istituto di istruzione; comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso la scuola superiore dell'esecuzione penale; direttore della segreteria tecnica del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; vice direttore dell'ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza; vice di-

Art. 24.

rettore del nucleo investigativo centrale; vice direttore del gruppo operativo mobile; vice direttore del gruppo di intervento operativo; comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni interprovinciale, provinciale o cittadino di maggiore rilevanza; direttore di divisione nelle direzioni generali dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità e nei provveditorati regionali; vice direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore dell'area sicurezza nei centri per la giustizia minorile e comandante di nucleo negli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna; vice consigliere ministeriale presso il vice capo e presso le direzioni generali dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità con possibilità di impiego anche nei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.

7. Ai funzionari con qualifica di dirigente superiore sono conferiti gli incarichi di: vice direttore generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale del personale; vice direttore generale della formazione; direttore di servizio nelle direzioni generali dell'Amministrazione penitenziaria; direttore del nucleo investigativo centrale; direttore del gruppo di intervento operativo; direttore del gruppo operativo mobile; direttore dell'ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza; direttore degli uffici sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore del servizio sicurezza dell'ufficio del capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità »;

b) all'articolo 9, comma 1, le parole: « allievi commissari » sono sostituite dalla seguente: « commissari »;

c) l'articolo 13-ter è sostituito dal seguente:

« Art. 13-ter. - (*Nomina a primo dirigente*) - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene:

a) nel limite del 90 per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di dirigente che abbia compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le già menzionate date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze;

b) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale con la qualifica di dirigente, ovvero di dirigente aggiunto che abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina a primo dirigente dei vincitori del concorso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

2. Ai fini della determinazione del posto in ruolo, i funzionari che hanno conseguito la nomina all'esito degli scrutini di cui al comma 1, lettera a), precedono i vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b) »;

d) all'articolo 14:

1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono altresì ammessi a scrutinio i funzionari nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa »;

Art. 24.

2) dopo il comma 4-*quinqüies* è aggiunto il seguente:

«4-*sexies*. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alla carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria di cui al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 »;

e) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Art. 14-*bis*. – (*Concorso per la nomina a primo dirigente*) – 1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 13-*ter*, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del direttore generale del personale.

2. La procedura selettiva è diretta ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e consiste in:

a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di organizzazione degli uffici, pianificazione del lavoro, direzione e formazione del personale.

3. Il personale che per quattro volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere il concorso.

4. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:

a) nei tre anni precedenti, un rendimento inferiore a 91/100 nelle previste schede valutative dell'attività dirigenziale ovvero un giudizio complessivo inferiore a ottimo nel rapporto informativo annuale;

b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

5. Le modalità di svolgimento del concorso, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

f) la tabella D è sostituita dalla tabella D di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge.

2. È istituito un ulteriore incarico di vice capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che può essere ricoperto da funzionari con qualifica di dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a euro 212.080 per l'anno 2028, a euro 212.080 per l'anno 2029, a euro 216.187 per l'anno 2030, a euro 216.187 per l'anno 2031, a euro 220.294 per l'anno 2032, a euro 220.294 per l'anno 2033, a euro 224.401 per l'anno 2034, a euro 224.401 per l'anno 2035, a euro 228.508 per l'anno 2036, a euro 228.508 per l'anno 2037 e a euro 232.615 annui a decorrere dall'anno 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione, per euro 232.615 annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 25.

Art. 25.

(Istituzione della carriera dei medici veterinari e di quella dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19-*bis*:

1) al comma 1:

1.1) la lettera a) è abrogata;

1.2) alla lettera b), dopo le parole: « medico principale » sono inserite le seguenti: « limitatamente al corso di formazione »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* La carriera dei medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria con sviluppo dirigenziale si distingue come segue:

a) medico veterinario limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;

b) medico veterinario principale;

c) medico veterinario capo;

d) medico veterinario superiore;

e) primo dirigente medico veterinario »;

3) al comma 3, dopo le parole: « della carriera dei medici » sono inserite le seguenti « e dei medici veterinari »;

4) alla rubrica, dopo le parole: « Carriera dei medici » sono inserite le seguenti: « e dei medici veterinari »;

b) nel capo II-*bis*, dopo l'articolo 19-*ter* è aggiunto il seguente:

« Art. 19-*quater.* – *(Attribuzioni dei medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria)* – 1. I medici veterinari del Corpo di

polizia penitenziaria hanno le seguenti attribuzioni:

a) provvedono alla tutela della salute dei quadrupedi del Corpo di polizia penitenziaria attraverso le azioni di zooprofilassi finalizzate alla prevenzione delle malattie infettive;

b) provvedono all'accertamento dell'idoneità dei quadrupedi per l'accettazione all'atto dell'acquisto o per l'individuazione di eventuali difetti e vizi che ne determinano la riforma;

c) sono responsabili della vigilanza igienico-sanitaria sugli alimenti destinati in somministrazione ai quadrupedi;

d) svolgono funzioni peritali nelle commissioni di collaudo dei generi alimentari e di consulenza tecnica legale sulla determinazione delle cause di perdita dei quadrupedi;

e) verificano la corretta gestione degli impianti di ricovero degli animali, nonché dei mezzi destinati al loro trasporto;

f) rilasciano i nulla osta necessari per le attività di cui al presente articolo;

g) svolgono presso le scuole di formazione e gli istituti d'istruzione, gli enti e i reparti del Corpo di polizia penitenziaria attività didattica nel settore di competenza.

2. Al personale appartenente alla carriera dei medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.

3. I medici veterinari del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le fun-

Art. 25.

zioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite »;

c) alla rubrica del capo II-*bis*, dopo le parole: « Carriera dei medici » sono inserite le seguenti: « e dei medici veterinari »;

d) dopo il capo II-*bis* è inserito il seguente:

« CAPO II-*ter*.

CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI
PSICOLOGI DEL CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA

Art. 19-*quiquies*. - (*Carriera dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria*) - 1. La carriera dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria con sviluppo dirigenziale si distingue come segue:

a) commissario tecnico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;

b) commissario capo tecnico, anche durante il periodo di tirocinio operativo;

c) dirigente aggiunto tecnico;

d) dirigente tecnico;

e) primo dirigente tecnico.

2. La dotazione organica è fissata nella tabella D-*quater* allegata al presente decreto.

3. Il trattamento economico del personale della carriera dei funzionari tecnici psicologi è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e all'articolo 6 del presente decreto, secondo la tabella D-*quiquies* di equiparazione allegata al presente decreto.

4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera sono disciplinate nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,

comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

Art. 19-*sexies*. - (*Funzioni*) - 1. Il personale della carriera dei funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione alla specifica qualificazione professionale, esercita le funzioni scientifiche inerenti ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti nonché la direzione di uffici con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. L'attività comporta preposizione a uffici con facoltà di decisione nell'ambito del settore di competenza e facoltà di proposta sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.

2. Al personale appartenente alla carriera di funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente tecnico.

3. I funzionari tecnici psicologi del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite »;

e) la tabella D-*bis* è sostituita dalla tabella D-*bis* di cui all'allegato 5 annesso alla presente legge;

f) la tabella D-*ter* è sostituita dalla tabella D-*ter* di cui all'allegato 6 annesso alla presente legge;

g) dopo la tabella D-*ter* sono inserite le tabelle D-*quater* e D-*quinqies* di cui, rispettivamente, agli allegati 7 e 8 annessi alla presente legge.

Art. 25.

2. All'articolo 15 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16:

1) la lettera a) è abrogata;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) non prima del 1° dicembre 2026, n. 67 unità, di cui 56 nella qualifica di medico capo, 1 nella qualifica di medico veterinario e 10 nella qualifica di commissario tecnico psicologo »;

3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) non prima del 1° dicembre 2034, n. 6 unità nella qualifica di commissario tecnico psicologo »;

4) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

« d-bis) non prima del 1° dicembre 2029, n. 1 unità nella qualifica di medico veterinario;

d-ter) non prima del 1° dicembre 2032, n. 1 unità nella qualifica di medico veterinario;

d-quater) non prima del 1° dicembre 2035, n. 1 unità nella qualifica di medico veterinario »;

b) il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 361.750 per l'anno 2026, a euro 4.731.636 per l'anno 2027, a euro 5.010.271 per l'anno 2028, a euro 5.015.905 per l'anno 2029, a euro 5.111.157 per l'anno 2030, a euro 5.134.929 per l'anno 2031, a euro 5.508.651 per l'anno 2032, a euro 5.849.225 per l'anno 2033, a euro 6.011.258 per l'anno 2034, a

Art. 25.

euro 6.414.908 per l'anno 2035, a euro 6.898.273 per l'anno 2036, a euro 7.107.754 per l'anno 2037, a euro 7.143.954 per l'anno 2038, a euro 7.274.675 per l'anno 2039, a euro 7.361.044 per l'anno 2040, a euro 7.514.345 per l'anno 2041, a euro 7.947.440 per l'anno 2042 e a euro 8.016.813 annui a decorrere dall'anno 2043, si fa fronte ai sensi del comma 22 »;

c) il comma 18 è sostituito dal seguente:

« 18. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 107.200 per l'anno 2026, a euro 52.260 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a euro 53.860 per l'anno 2029, a euro 53.040 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, a euro 54.340 per l'anno 2032, a euro 53.820 per l'anno 2033, a euro 63.420 per l'anno 2034, a euro 60.100 per l'anno 2035 e pari a euro 59.280 annui a decorrere dall'anno 2036, si fa fronte ai sensi del comma 22 ».

Art. 26.

Art. 26.

(Disposizioni relative alla procedura di scrutinio per l'avanzamento in carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei ruoli tecnici)

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna

Art. 26.

esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa »;

b) all'articolo 15, comma 5-*ter*, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa »;

c) all'articolo 23, comma 5, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa »;

d) all'articolo 43:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non è altresì ammesso a scrutinio il personale nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa »;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche al personale dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria di cui al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 ».

2. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4-*ter*, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non col-

Art. 26.

poso sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa »;

b) all'articolo 10, comma 4-ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa »;

c) all'articolo 16, comma 5-ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) sospeso dal servizio o nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo sentenza di condanna in primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa ».

Art. 27.

Art. 27.

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera b), le parole: « , degli agenti di custodia » sono soppresse;

1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) il personale appartenente alla carriera dei funzionari, al ruolo degli ispet-

Art. 27.

tori e a quello dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria »;

2) al comma 2:

2.1) alla lettera *b*), le parole: « gli agenti di custodia » sono soppresse;

2.2) dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria »;

b) all'articolo 133-ter, comma 8, le parole: « ufficiale di polizia giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti: « ufficiale o agente di polizia giudiziaria ».

Art. 28.**Art. 28.**

(Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia in posizione di fuori ruolo o collocato in soprannumero)

1. I dirigenti generali preposti all'Ufficio presidenziale della Polizia di Stato presso la Sovrintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica e all'Ispettorato di pubblica sicurezza « Vaticano » sono collocati in posizione di fuori ruolo in relazione agli speciali compiti connessi all'incarico.

2. Presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica Italiana può essere assegnato, a richiesta del Segretario generale, un Dirigente superiore medico della Polizia di Stato, collocato in posizione di fuori ruolo in relazione ai compiti connessi alla direzione delle strutture sanitarie interne.

3. All'atto del collocamento in posizione di fuori ruolo dei dirigenti di cui ai commi 1 e 2, è reso indisponibile nelle dotazioni organiche della Polizia di Stato, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

4. All'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il nono comma è aggiunto il seguente:

«I direttori della Direzione investigativa antimafia, della Direzione centrale per i servizi antidroga e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, prescelti a rotazione tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza e gli ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con grado non inferiore a generale di divisione, possono essere collocati in soprannumero rispetto all'organico delle amministrazioni di appartenenza ».

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, pari a euro 202.440 per l'anno 2026, euro 607.320 per l'anno 2027, euro 622.380 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro 637.437 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, euro 652.497 per ciascuno degli anni 2032 e 2033, euro 667.554 per ciascuno degli anni 2034 e 2035 ed euro 682.614 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:

a) quanto a euro 67.480 per l'anno 2026, euro 202.440 per l'anno 2027 ed euro 227.538 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

b) quanto a euro 67.480 per l'anno 2026, euro 202.440 per l'anno 2027 e euro 227.538 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma

Art. 28.

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

c) quanto a euro 67.480 per l'anno 2026, euro 202.440 per l'anno 2027 e euro 227.538 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

Art. 29.**Art. 29.**

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativamente al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare)

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4, primo periodo, le parole da: «oltre che» fino a: «pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «nonché l'applicazione delle disposizioni in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, in ragione della specificità degli ordinamenti del personale militare e delle Forze di polizia di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e degli obblighi e doveri di servizio disciplinati dalle rispettive normative di settore»;

b) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «previsto nei commi 1 e 2» sono in-

serite le seguenti: « del presente articolo e nel comma 4 dell'articolo 1 ».

Art. 29.

Art. 30.

Art. 30.

(Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, in materia di Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura)

1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: « Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP) » sono inserite le seguenti: « nonché da un membro designato dall'Avvocatura generale dello Stato e uno designato dalla Banca d'Italia »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati ».

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOMPENSE E BENEFICI ASSISTENZIALI IN FAVORE DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 31.

Art. 31.

(Disposizioni in materia di procedimenti per il conferimento delle ricompense per il personale della Polizia di Stato)

1. Il terzo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

« La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre tre mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della

Art. 31.

provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dai Direttori centrali o degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento, d'iniziativa o su rapporto dei Direttori dei Servizi o Uffici omologhi ».

2. Le proposte di conferimento dell'encmio solenne, dell'encomio e della lode devono essere formulate tempestivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla conclusione dell'operazione, del servizio o dell'attività a cui le stesse si riferiscono, dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dai Direttori centrali o degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento d'iniziativa o su rapporto dei Direttori dei Servizi o Uffici omologhi. Entro il predetto termine di tre mesi devono essere formulati anche le proposte per il conferimento del premio in denaro, avanzate dagli organi di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, nonché il compiacimento di cui all'articolo 73, comma 4, del medesimo decreto.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, le conseguenti modifiche o abrogazioni all'articolo 70, commi 2, 3 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni concluse successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 32.

Art. 32.

(Disposizioni per il potenziamento delle attività assistenziali in favore del personale della Polizia di Stato)

1. Il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, può costituire una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro.

2. In caso di esercizio della facoltà di cui al comma 1, lo statuto della fondazione assicura il perseguimento di finalità assistenziali in favore del personale della Polizia di Stato deceduto, in servizio o in quiescenza, e dei familiari mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

a) gestione economica e promozione di prodotti che, in relazione all'utilizzo del logo, dello stemma, dell'emblema o di qualsiasi altro segno distintivo, identificano la Polizia di Stato ovvero quei reparti o gruppi che per le loro tradizioni o funzioni ne costituiscono il patrimonio storico, culturale e sportivo, concorrendo a esprimerne il prestigio;

b) gestione di immobili in proprietà, in locazione o in concessione;

c) vendita di beni e servizi connessi all'attività di cui alla lettera b);

d) ogni altra attività attribuita per legge o regolamento ovvero prevista dallo statuto.

3. Sono organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Lo statuto della fondazione individua la composizione, il funzionamento e i compiti degli stessi.

4. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione finanziaria ed economica della fondazione accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminando le

Art. 32.

proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico-finanziario.

5. La fondazione si avvale anche del personale del Fondo di cui al comma 1 senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

6. Il controllo sulle attività della fondazione è svolto dall'autorità governativa ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.

7. Il fondo di dotazione iniziale della fondazione, pari a euro 100.000, è costituito dal Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

8. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.

9. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari, » sono soppresse e le parole: « Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « Ispettorato per il supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza e per le attività sportive della Polizia di Stato »;

b) al comma 3, le parole: « Ai fini dell'esercizio in forma coordinata di funzioni di carattere strumentale e di supporto » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini dell'esercizio di funzioni di indirizzo, di coordinamento, di pianificazione o di assistenza tecnica, gestionale o amministrativa, in relazione alle attività svolte dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 »;

c) alla rubrica, le parole: « Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « Ispettorato per il supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza e per le attività sportive della Polizia di Stato ».

10. Con successivi provvedimenti sono apportate le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché i necessari adeguamenti al decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

11. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 10 del presente articolo, l'Ispettorato di cui al citato articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, continua a svolgere i compiti in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari.

12. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO 1
(Articolo 14, comma 6)

<<

Tabella A

Livello di funzione	Posti di qualifica e di funzione		FUNZIONE
	Qualifica		
	Carriera dei funzionari di Polizia		
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	39 (40 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	Direttore o vice direttore di direzione o ufficio centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; questore di sede di particolare rilevanza; ispettore generale capo; ispettore ministeriale; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; dirigente di ispettorato della Polizia di Stato di particolare rilevanza; direttore della scuola superiore di polizia; direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia; dirigente di ufficio interregionale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza.
D	Dirigente superiore	196 (198 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	Questore; vicario del questore di sede di particolare rilevanza; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato della Polizia di Stato; direttore di servizio o di ufficio equiparato di ispettorato della Polizia di Stato; dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile di particolare rilevanza; direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; vice direttore della scuola superiore di polizia; vice direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
E	Primo dirigente	696 (750 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	Vicario del questore di sede di particolare rilevanza; vicario del questore; dirigente ispettore di questura di sede di particolare rilevanza; vice ispettore generale; dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; vice direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; vice direttore di servizio o di ufficio equiparato nel ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; vice dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; direttore di divisione o di ufficio equiparato di ispettorato della Polizia di Stato; dirigente di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni; vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o di frontiera o postale e delle comunicazioni; vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile o di reparto speciale; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di centro di polizia scientifica a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza.
	Vice questore e Vice questore aggiunto	1.378 (1.350 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	Dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; vice dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; vice dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di settore di distretto di pubblica sicurezza; vice dirigente di settore di commissariato distaccato o sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; coordinatore di attività complesse; vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato di particolare rilevanza nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di particolare rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato di particolare rilevanza di ispettorato della Polizia di Stato; direttore di sezione investigativa periferica di particolare rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni; vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale o ufficio di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di particolare rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale; direttore o vice direttore o direttore di settore di particolare rilevanza di istituto di istruzione; dirigente o vice dirigente di centro di polizia scientifica a livello regionale o



		interregionale; dirigente di reparto prevenzione crimine; dirigente di nucleo operativo di protezione; responsabile di sezione di polizia giudiziaria di particolare rilevanza.	
	Commissario capo Commissario Vice Commissario	1.572 (1.453 a decorre dal 1° gennaio 2027)	
	Dotazione complessiva Carriera funzionari	3.881 (3.791 a decorre dal 1° gennaio 2027)	
	Ruolo degli ispettori Vice ispettore		18.229 (18.261 a decorre dal 1° gennaio 2027)
	Ispettore		
	Ispettore capo		
	Ispettore superiore		
	Sostituto commissario		5.643
	Dotazione complessiva ispettori		23.872 (23.904 a decorre dal 1° gennaio 2027)
	Ruolo dei sovrintendenti		24.200
	Vice sovrintendente		
	Sovrintendente		
	Sovrintendente capo		
	Ruolo degli agenti e assistenti		51.970 (51.990 al 1° ottobre 2026, 52.060 a decorre dal 1° gennaio 2027, 52.090 al 1° ottobre 2027, 52.120 a decorre dal 1° gennaio 2028, 52.150 al 1° ottobre 2028, 52.190 al 1° ottobre 2029, 52.230 al 1° ottobre 2030 e 52.500 al 1° ottobre 2031)
	Agente		
	Agente scelto		
	Assistente		
	Assistente capo		



ALLEGATO 2
(Articolo 14, comma 6)

<<

Tabella A

RUOLO DEGLI AGENTI E DEGLI ASSISTENTI TECNICI

Agente Tecnico

Agente Scelto Tecnico

Assistente Tecnico

n. 1.029

Assistente Capo Tecnico

RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI

Vice Sovrintendente Tecnico Sovrintendente Tecnico

n. 977 (816 a decorrere dal 1° gennaio 2027)

Sovrintendente Capo Tecnico

RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI

Vice Ispettore Tecnico

Ispettore Tecnico

n. 1.356

Ispettore Capo Tecnico

Ispettore Superiore Tecnico

n. 580

Sostituto Commissario Tecnico

CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA

Qualifiche

Ingegneri

Fisici

Chimici

Biologi

Psicologi

Commissario tecnico

Commissario capo tecnico

*Incremento della dotazione organica entro il 1° gennaio 2027

73

93

22

39*

52

Dirigente generale tecnico	2	Direttore centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale
Ruolo Ingegneri		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	14 (16 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore di servizio o di ufficio equiparato di ispettorato della Polizia di Stato, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico.
Primo dirigente tecnico	25 (32 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; vice direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente o vice-direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore di divisione o di ufficio equiparato di ispettorato della Polizia di Stato; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza.
Direttore tecnico superiore	138	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato della Polizia di Stato; coordinatore di attività complesse; direttore di area tecnica di ufficio provinciale o regionale; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
Direttore tecnico capo		
Ruolo Fisici		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	12 (14 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore di servizio o di ufficio equiparato di ispettorato della Polizia di Stato, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico.
Primo dirigente tecnico	22 (26 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; vice direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza;



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		direttore/dirigente o vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore di divisione o di ufficio equiparato di ispettorato della Polizia di Stato; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza.
Direttore tecnico superiore		
Direttore tecnico capo	138	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato della Polizia di Stato; coordinatore di attività complesse; direttore di area tecnica di ufficio provinciale o regionale; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
Ruolo Chimici		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore di servizio o di ufficio equiparato di ispettorato della Polizia di Stato, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico.
Primo dirigente tecnico	4*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; vice direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore di divisione o di ufficio equiparato di ispettorato della Polizia di Stato.
Direttore tecnico superiore		
Direttore tecnico capo	40*	Vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato della Polizia di Stato; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto.
*Incremento della dotazione organica entro il 1° gennaio 2027		
Ruolo Biologi		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1 (2 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore di servizio o di ufficio equiparato di ispettorato della Polizia di Stato, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico.
Primo dirigente tecnico	3 (4 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; vice direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore di divisione o di ufficio equiparato di ispettorato della Polizia di Stato.
Direttore tecnico superiore		
Direttore tecnico capo	40*	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato della Polizia di Stato; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto.
*Incremento della dotazione organica entro il 1° gennaio 2027		
Ruolo Psicologi		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		della pubblica sicurezza, direttore di servizio o di ufficio equiparato di ispettorato della Polizia di Stato.
Primo dirigente tecnico	3*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; vice direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore di divisione o di ufficio equiparato di ispettorato della Polizia di Stato.
Direttore tecnico superiore	62	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di area nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato della Polizia di Stato; coordinatore di attività complesse; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
Direttore tecnico capo		
*Incremento della dotazione organica entro il 1° gennaio 2027		



».

ALLEGATO 3
(Articolo 20, comma 2)

<<

Tabella A CARRIERA DEI MEDICI Medico principale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale: 130 (37 a decorrere dal 1° gennaio 2027).				
Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni	
C	Dirigente Generale medico	1	Direttore centrale di sanità.	
	Dirigente Superiore medico (21 dal 1° gennaio 2027)	11	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale; dirigente di ufficio sanitario periferico di particolare rilevanza; direttore di ufficio di coordinamento sanitario interregionale; responsabile di attività complessa nell'ambito di uffici di particolare rilevanza.	
D	Primo Dirigente medico (58 dal 1° gennaio 2027)	38	Direttore di divisione o di ufficio equiparato nella direzione centrale di sanità; vice direttore di servizio o di ufficio equiparato della direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico di significativa rilevanza e di ufficio di vigilanza periferico; vice dirigente di ufficio sanitario periferico di particolare rilevanza; vice direttore di ufficio di coordinamento sanitario interregionale; vice direttore di ufficio di vigilanza a livello centrale; vice consigliere ministeriale.	
E	Medico Superiore e Medico capo (229 dal 1° gennaio 2027)	200	Vice direttore di ufficio di rango divisionale o di ufficio equiparato; direttore di ufficio sanitario periferico; coordinatore di attività sanitaria complessa.	

CARRIERA DEI MEDICI VETERINARI Medico veterinario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale Medico veterinario principale				
Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni	
E	Primo dirigente medico veterinario	1	Vice consigliere ministeriale con funzioni di coordinamento dell'attività medicoveterinaria sul territorio	
	Medico veterinario superiore e Medico veterinario capo	7	Direttore di ufficio di medicina veterinaria territoriale; coordinatore di attività medico veterinarie complesse.	



>>

ALLEGATO 4
(Articolo 24, comma 1, lettera f))

« Tabella D
(articolo 5, comma 2)

DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Qualifica	Dotazione organica	TOTALE RUOLO
Dirigente Generale	3	701
Dirigente Superiore	22	
Primo Dirigente	160	
Dirigente Dirigente Aggiunto	234	
Commissario Capo Commissario Vice Commissario	282	

».

ALLEGATO 5

(Articolo 25, comma 1, lettera e))

« Tabella D-bis

(articolo 19-bis, comma 2)

Dotazione organica carriera dei medici e dei medici veterinari del corpo
di polizia penitenziaria

QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO	3		
PRIMO DIRIGENTE MEDICO	16	PRIMO DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO	1
MEDICO SUPERIORE	56	MEDICO VETERINARIO SUPERIORE	2
MEDICO CAPO		MEDICO VETERINARIO CAPO	
MEDICO PRINCIPALE (limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale)		MEDICO VETERINARIO PRINCIPALE	1
		MEDICO VETERINARIO	
TOTALE	75		4

».

ALLEGATO 6

(Articolo 25, comma 1, lettera f))

« Tabella D-ter

(articolo 19-bis, comma 3)

Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle del personale della carriera dei medici e dei medici veterinari

QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA	QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA
DIRIGENTE GENERALE DI POLIZIA PENITEN- ZIARIA	---
DIRIGENTE SUPERIORE DI POLIZIA PENITEN- ZIARIA	DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO
PRIMO DIRIGENTE DI POLIZIA PENITENZIA- RIA	PRIMO DIRIGENTE MEDICO PRIMO DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO
DIRIGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA	MEDICO SUPERIORE MEDICO SUPERIORE VETERINARIO
DIRIGENTE AGGIUNTO DI POLIZIA PENITEN- ZIARIA	MEDICO CAPO MEDICO CAPO VETERINARIO
COMMISSARIO CAPO	MEDICO PRINCIPALE MEDICO PRINCIPALE VETERINARIO
COMMISSARIO	MEDICO VETERINARIO

».

ALLEGATO 7
(Articolo 25, comma 1, lettera g))

« Tabella D-quater
(articolo 19-quinquies, comma 2)

Dotazione organica carriera dei funzionari tecnici psicologi del corpo
di polizia penitenziaria

QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA
PRIMO DIRIGENTE TECNICO PSICOLOGO	2
DIRIGENTE TECNICO PSICOLOGO DIRIGENTE AGGIUNTO TECNICO PSICO- LOGO	6
COMMISSARIO TECNICO PSICOLOGO COMMISSARIO CAPO TECNICO PSICO- LOGO	10
TOTALE	18

».

ALLEGATO 8

(Articolo 25, comma 1, lettera g))

« Tabella D-quinquies

(articolo 19-quinquies, comma 3)

Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle del personale della carriera dei funzionari tecnici psicologi

QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA	QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA
DIRIGENTE GENERALE DI POLIZIA PENITEN- ZIARIA	---
DIRIGENTE SUPERIORE DI POLIZIA PENITEN- ZIARIA	---
PRIMO DIRIGENTE DI POLIZIA PENITENZIA- RIA	PRIMO DIRIGENTE TECNICO PSICOLOGO
DIRIGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA	DIRIGENTE TECNICO PSICOLOGO
DIRIGENTE AGGIUNTO DI POLIZIA PENITEN- ZIARIA	DIRIGENTE AGGIUNTO TECNICO PSICOLOGO
COMMISSARIO CAPO	COMMISSARIO CAPO TECNICO PSICOLOGO
COMMISSARIO	COMMISSARIO TECNICO PSICOLOGO

».